



COMUNE DI RECOARO TERME

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI

art. 15 comma 6 L.R.11/04

Prot. n. 17214

12/03/2015

L'anno **2015**, il giorno **12** (dodici) del mese di **marzo**, alle **ore 10.30**, presso gli Uffici del Settore Urbanistica, Contrà Gazzolle, 1, Vicenza, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata dal Comune di Recoaro Terme, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. 11/04, avente per oggetto:

Approvazione del Piano di Assetto del Territorio ed esame delle osservazioni pervenute.

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Recoaro Terme	Giovanni Ceola	Sindaco, in attuazione della DCC n. 16 del 19/03/2014
Provincia di Vicenza	Santo Montagna	Consigliere delegato Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento (Urbanistica)
Provincia di Vicenza	Roberto Josè Bavaresco	Dirigente del Settore Urbanistica, in attuazione della DGP n. 278 del 16/10/2012

Sono inoltre presenti:

Laura Pellizzari	Provincia di Vicenza - Settore Urbanistica
Ing. Emanuele Boscoscuro	Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Recoaro Terme

Premesso

- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale in riferimento, con DGRV n. 3178 del 08/10/2004 e smi;
- che in data 15/01/2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio tra il Comune di Recoaro Terme, la Provincia di Vicenza e la Regione del Veneto;

- che in data 02/05/2012 è avvenuto il trasferimento delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di Vicenza, attraverso l'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vicenza da parte della Regione Veneto, con DGR n. 708 del 02/05/2012;
- che con la Delibera n. 125 del 08/05/2012, ad oggetto: "Art. 48, comma 4 della L.R. 11/2004. Presa d'atto delle competenze in materia urbanistica della Provincia", la Giunta Provinciale ha dato atto che la Provincia di Vicenza, per quanto di competenza, a seguito del passaggio delle competenze in materia urbanistica, sostituisce nelle funzioni la Regione negli accordi stipulati con i Comuni per la redazione dei PAT/PATI ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, fatta salva la possibilità per i Comuni di recedere o rinnovare tali accordi d'intesa con la Provincia stessa.
- che in data 11/09/2012 è stato sottoscritto tra la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza l'accordo per la gestione delle competenze in materia urbanistica alle province.
- che con Delibera di Giunta comunale n. 54 del 11/10/2013 il Comune di Recoaro Terme ha preso atto delle competenze in materia urbanistica della Provincia di Vicenza ed attribuzioni alla stessa delle funzioni della Regione ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, al fine di proseguire nella redazione del P.A.T.;
- che in data 05/03/2014 (verbale di sottoscrizione prot. n. 16463) gli elaborati che costituiscono il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Recoaro Terme sono stati sottoscritti dal Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza e dal Sindaco del Comune;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/03/2014 il Piano è stato adottato unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che il Piano e la proposta di Rapporto Ambientale adottati sono stati depositati presso la sede municipale, presso la Provincia di Vicenza e presso la Regione, autorità competente per la VAS, a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi; che dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avvisi all'albo pretorio del Comune e su due quotidiani locali nonché sul BUR, nonché con comunicazioni sul sito internet del Comune;
- che il Comune di Recoaro Terme con nota prot. n. 9207 in data 19/09/2014, acquisita al protocollo provinciale al n. 64795 del 19/09/2014, ha dichiarato che sono pervenute n. 12 osservazioni di cui n. 11 entro i termini e n. 1 fuori termine, dichiarando contestualmente che di dette osservazioni solo quella fuori termine è stata ritenuta tale da richiedere un parere di coerenza con la VAS;
- che la Provincia di Vicenza, con certificazione prot. n. 39562 del 04/06/2014, ha dichiarato che non risultano pervenute osservazioni direttamente in Provincia;
- che la Provincia di Vicenza con nota prot. n. 62707 del 11/09/2014 ha chiesto alla Regione del Veneto se fossero pervenute osservazioni direttamente in Regione;
- che con nota prot. n. 389540 del 17/09/2014 (prot. Provincia n. 64356 del 18/09/2014), la Regione Veneto, Direzione Urbanistica e Paesaggio, ha comunicato che non sono pervenute osservazioni relative al PAT del Comune di Recoaro Terme;
- che con nota prot. n. 393451 del 19/09/2014 (prot. Provincia n. n. 65093 del 22/09/2014) la Regione del Veneto, Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), ha comunicato alla Provincia che è pervenuta un'osservazione direttamente presso l'ente regionale; in merito a tale osservazione, fuori termine ed irrituale in quanto non pervenuta in Comune, il Comune ha fatto pervenire agli uffici provinciali in data 25/09/2014 una nota a firma del sindaco, prot. Provincia n. 66229/2014. È pervenuta agli uffici provinciali altresì una nota a firma del dott. For. Domenico Maltauro (prot. Provincia n. 66224 del 25/09/2014) per gli aspetti inerenti alla V.Inc.A.
- che sul Rapporto Ambientale Preliminare hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 77 del 22/11/2007 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006, secondo le procedure di cui alla DGRV n. 791 del 29/03/2009;
- che la Giunta Regionale con DGR n. 427 del 10/04/2013 ha adottato la variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica.

Visto

- che in data 25/09/2014 il Comitato Tecnico Intersettoriale, istituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 186 del 12/06/2012, si è riunito per l'esame del PAT,

- esprimendo il parere di cui all'allegato sub B;
- che in data 25/09/2014 il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia ha espresso il parere tecnico favorevole VTPU come da allegato sub A;
- che con nota prot. n. 2206 del 04/03/2015 è stata convocata dal Comune di Recoaro Terme, per il giorno 12/03/2015 alle ore 10.30 presso la sala riunioni del Settore Urbanistica la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio e delle osservazioni pervenute;
- che il Comune ha provveduto a predisporre la Dichiarazione di sintesi (VAS) ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 152/2006 come modificato con D. Lgs. 4/2008.

Rammentato che

- il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel PTRC e che l'attuazione delle previsioni del PAT è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 delle norme tecniche dello stesso;
- l'attuazione delle strategie del PAT dovrà essere effettuata in coordinamento e coerentemente con il Piano Comunale di Emergenza.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sindaco di Recoaro Terme assume la presidenza della Conferenza di Servizi; funge da segretario l'ing. Emanuele Boscoscuro, Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Il Comune di Recoaro Terme:

- ▲ presenta alla visione gli elaborati del PAT già aggiornati a seguito dei pareri VTPU e della Commissione Regionale VAS. In relazione a ciò consegna la dichiarazione di adeguamento a firma del Sindaco, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e del progettista del PAT (allegato sub E)
- ▲ presenta una "relazione di adeguamento" (allegato sub E) nella quale sono evidenziati puntualmente gli adeguamenti di cui sopra.

La Conferenza:

- ▲ dà atto che alla data odierna non risultano pervenute ulteriori osservazioni fuori termine, rispetto a quelle già sottoposte al Comitato Tecnico Provinciale Intersettoriale e alla Commissione Regionale VAS;
- ▲ procede all'esame delle osservazioni, prendendo visione delle proposte di controdeduzione di cui al parere allegato B;
- ▲ valuta le integrazioni proposte dal parere allegato B ai fini di garantire la compatibilità con il PTCP approvato e con la legislazione vigente;
- ▲ prende atto che il Comune ha rilevato la necessità di aggiornare la cartografia del PAT - tavv. 2.1, 2.2, 2.3b - relativamente alla perimetrazione delle aree boscate e ha già provveduto ad inserire tali integrazioni negli elaborati consegnati, come specificato dal professionista incaricato per la redazione del PAT con nota prot. provinciale n. 16335 del 10/03/2015 e all'interno della "relazione di adeguamento";
- ▲ ribadisce che, considerata la naturale dinamicità di trasformazione delle superfici boscate, la rappresentazione nel PAT del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli. Infatti all'art. 4 le Norme Tecniche del PAT specificano che "Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela."

- ^ specifica che il P.I., anche attraverso rilievi sul campo, verificherà le perimetrazioni delle aree boscate con l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso il confronto ed il supporto delle Autorità regionali competenti. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiranno variante al PAT.
- ^ valuta gli elaborati del PAT così come aggiornati dal Comune, dando atto che le integrazioni introdotte non rappresentano modifiche sostanziali del Piano né inficiano gli intendimenti originari né gli obiettivi né i criteri generali del Piano.

Il Sindaco del Comune di Recoaro Terme ed il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza dichiarano, per quanto di competenza, che non esistono conflitti di interesse potenziali al fine dell'approvazione del piano in conferenza di servizi e pertanto, una volta adempiuto a detto obbligo, nessun ulteriore onere è dovuto alla Provincia di Vicenza che, evidentemente, non è tenuta a verificare l'esistenza di situazioni di incompatibilità non espressamente dichiarate.

Gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

- VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004 e successive modifiche;
- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01/10/2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21/11/2006;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 29/03/2009;
- VISTO l'art. 48 comma 4 della L.R. 11/04 e l'art. 3 della L.R. 26/2009;
- VISTO che in data 02/05/2012 è avvenuto il trasferimento delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di Vicenza, attraverso la approvazione del PTCP della Provincia di Vicenza da parte della Regione Veneto;
- PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale di adozione del PAT n. 16 del 19/03/2014;
- VISTO il Parere sulla Compatibilità idraulica espresso dal Genio Civile di Vicenza, ora Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Vicenza, prot. 53610 del 05/02/2013 confermato dalla nota di presa d'atto prot. n. 48735 del 04/02/2014, ai sensi della DGRV n. 1841 del 19/06/2007, come modificata con DGRV n. 2948 del 06/10/2009;
- VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS sul R.A. n. 201 del 23/10/2014;
- VISTO il Decreto n. 4 del 21/01/2015 del Dirigente della Direzione Urbanistica Regionale di validazione del Quadro Conoscitivo del Piano;
- VISTA la Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU) della Provincia prot. n. 66523 del 25/09/2014, allegata al presente verbale;
- VISTA la LR 32/2013 in merito all'applicazione dell'art. 38 delle Norme Tecniche del PTRC.

a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/03/2014 con le seguenti precisazioni:

1. è fatto proprio il parere della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU) prot. n. 66523 del 25/09/2014 e agli atti in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (VTPU), che viene allegato al presente verbale, costituendone parte integrante;
3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazione di Consiglio sopraccitata ed aggiornati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute, e delle integrazioni apportate a seguito del parere VTPU e degli atti in essa richiamati, della Commissione Regionale VAS, e del Decreto del Dirigente della Dir. Urbanistica regionale di validazione del Quadro Conoscitivo del Piano, costituenti il Piano

di Assetto del Territorio del Comune di Recoaro Terme.

b) esprimono consenso unanime all'approvazione del Piano completo del Rapporto Ambientale (VAS) adottato unitamente al PAT, composto da:

1. ELABORATI ANALITICI:

- 1.1 Banca dati alfanumerica e vettoriale costituente il Quadro conoscitivo comprensivo delle analisi agronomiche e geologiche (DVD-ROM);
- 1.2 - Relazione di progetto con allegati.
- 1.3 - Relazione Sintetica.
- 1.4 - Superficie Agricola Utilizzata.
- 1.5 - Posterplan. Le azioni del Piano.

2. ELABORATI PRESCRITTIVI:

- 2.1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale.
- 2.2 - Carta delle Invarianti.
- 2.3a - Carta delle Fragilità. Componenti idrogeologiche.
- 2.3b - Carta delle Fragilità. Altre componenti.
- 2.4 - Carta della Trasformabilità.
- 2.5 - Norme d'Attuazione.

3. ELABORATI VALUTATIVI:

- 3.1 - VAS. Rapporto Ambientale.
- 3.1.1 - VAS. Atlante del territorio e dell'ambiente - allegato al Rapporto Ambientale.
- 3.1.2 - VAS. Uso del territorio e scelte di Piano - allegato al Rapporto Ambientale.
- 3.2 - VAS. Sintesi non Tecnica.
- 3.3 - Valutazione di Incidenza Ambientale - VINCA.
- 3.4 - Valutazione di compatibilità idraulica. Relazione Tecnica con allegata carta idrogeologica e della fragilità idraulica.
- 3.5 - VAS Dichiarazione di sintesi finale.

c) allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

- ALL. A: parere VTPU prot. n. 66523 del 25/09/2014;
- ALL. B: parere prot. n. 66522 del 25/09/2014 del Comitato Tecnico Intersettoriale, istituito con deliberazione n. 186 del 12.06.2012 del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza, comprensivo di allegati,
- ALL. C: Parere della Commissione Regionale VAS n. 201 del 23/10/2014;
- ALL. D: Decreto del Dirigente della Direzione Urbanistica regionale n. 4 del 21/01/2015 di Validazione del Quadro Conoscitivo;
- ALL. E: Relazione di Adeguamento, corredata della dichiarazione di adeguamento del 12/03/2015 sottoscritta dal Sindaco, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e dal Progettista del PAT;

d) danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dal Presidente della Provincia;

e) danno atto che non si rende necessario modificare ulteriormente gli elaborati che il comune ha fornito in sede di questa conferenza e che gli stessi possono essere immediatamente sottoscritti;

f) Gli Enti convenuti, preso atto ed assunto formale impegno a dare attuazione a quanto sopra, passano alla sottoscrizione di n. 2 copie degli elaborati del PAT, di cui una rimane agli atti della Provincia e l'altra viene restituita al comune di Recoaro Terme;

g) danno atto che le integrazioni introdotte agli elaborati, approvate in questa sede, non rappresentano modifiche sostanziali del Piano né inficiano gli



intendimenti originari né gli obiettivi né i criteri generali del Piano;

- h) danno atto che il Comune si impegna all'immediata pubblicazione degli elaborati tecnici del PAT nella sezione trasparenza del proprio sito istituzionale, ai fini dei successivi adempimenti di competenza provinciale e comunale ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013.


Pertanto la conferenza si chiude alle ore 11:00.

Il presente verbale è composto di n. 6 fogli.

Il segretario verbalizzante
Ing. Emanuele Boscoscurato



Per il **Comune di Recoaro Terme**
Il Sindaco
Giovanni Ceola



Per la **Provincia di Vicenza**
Il Dirigente del Settore Urbanistica
Roberto José Bavarese





PROVINCIA DI VICENZA
VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE URBANISTICA
 ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012

ARGOMENTO del 25.09.2014

Prot. **66523**

Vicenza, 25/09/2014

OGGETTO: Comune di RECOARO TERME
 PARERE PER APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO, ADOTTATO
 CON DCC N. 16 DEL 19/03/2014 - ART. 15, LR N. 11/2004.

Premesso che:

Il Comitato Tecnico Intersettoriale istituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 186 n. 12.06.2012, si è riunito in data 25/09/2014, per l'esame del Piano in oggetto;

Il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei **6** (sei) presenti aventi diritto al voto, esprimendo **parere favorevole** all'approvazione del Piano in oggetto;

Il Sindaco del Comune di Recoaro Terme, è stato invitato con nota prot. n. 60328 del 02/09/2014 ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 25/09/2014, per la discussione dell'argomento in oggetto;

Il Dirigente Provinciale del Settore Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica (V.T.P.U.):

Visto il D.lgs. 267/2000;

Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;


ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato nel parere prot. n. 66522 del 25/09/2014 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica, ne costituisce parte integrante;

E' DEL PARERE

che il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Recoaro Terme, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 19/03/2014, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni espresse dal Comitato Tecnico Intersettoriale.

Il Dirigente del Settore Urbanistica
incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica
 Arch. Roberto Josè Bavaresco

Roberto Josè Bavaresco





PROVINCIA DI VICENZA

COMITATO TECNICO INTERSETTORIALE

ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 186 N. 12.06.2012

ARGOMENTO del 25.09.2014

Prot. **66522**

Vicenza, 25/09/2014

OGGETTO: Comune di RECOARO TERME

PARERE PER APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO, ADOTTATO CON DCC N. 16 DEL 19/03/2014 - ART. 15, LR N. 11/2004.

Il giorno 25 Settembre 2014 presso Palazzo Nievo – sala rossa, Contrà Gazzolle 1 (2° piano) sono presenti:

Comitato Tecnico:

Nominativo	Area/Settore	presente	assente
Arch. Roberto Josè Bavaresco, Presidente	Settore Urbanistica	X	
Dott. Angelo Macchia	Settore Ambiente e Territorio		X
Dott. Francesco Zanotto, delegato	Settore Gestione delle Risorse Faunistiche Ripristini e Sperimentazioni Ambientali Sport	X	
Dott. Maurizio Bressan	Settore Turismo Agricoltura	X	
Ing. Maria Pia Ferretti	Settore Tutela e Valorizzazione Risorse Naturali Protezione Civile		X
Arch. Andrea Turetta	Settore LL.PP	X	
Arch. Francesca Bressan, delegata	Settore Socio-Culturale Beni Ambientali e Patrimoniali Mobilita'	X	
Avv. Paola Mistrorigo, delegata	Settore Avvocatura Affari, Legali	X	
Dott.ssa Caterina Bazzan	Gestione Patrimonio Immobiliare		X

Presenti n. 6 e assenti n. 3

Comune di Recoaro Terme:

Nominativo	Funzione	presente	assente
Sig. Franco Viero, delegato	Assessore all'urbanistica	X	

Sono altresì presenti:

Arch. Laura Pellizzari, del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza, in qualità di relatore;
Assiste Geom. Nicoletta Frosi, del Settore Urbanistica della Provincia di Vicenza in qualità di segretario.

PREMESSA

Il Comune di Recoaro Terme in data 15/01/2008 ha sottoscritto con la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto, l'accordo di copianificazione per la redazione del PAT ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004;

Facendo seguito all'approvazione del PTCP avvenuta con DGR 708 02/05/2012, il Comune ha deliberato il proseguimento della copianificazione con la Provincia con la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 11/10/2013.

Il PAT del Comune di Recoaro Terme è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 19/03/2014 e depositato ai sensi dell'art. 15 comma 5 della LR.11/2004.

Con nota prot. n. 60328 del 02/09/2014 il Dirigente del Settore Urbanistica ha convocato il Comitato Tecnico per l'espressione del parere VTPU, invitando contestualmente il Sig. Sindaco del Comune di Recoaro Terme (o suo delegato).

Alle ore 16:40 il Presidente arch. Bavaresco, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Comitato;

Relaziona l'arch. Roberto Josè Bavaresco;

Relaziona l'arch. Laura Pellizzari;

Relaziona L'assessore Franco Viero.

CONCLUSIONI


Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato istituito con deliberazione del Commissario straordinario n. 186 del 12.06.2012 con n. **6 (sei) voti favorevoli** dei presenti aventi diritto di voto,

**Esprime parere favorevole con le prescrizioni contenute nell'allegato A)
e con le seguenti indicazioni:**

- Prima della Conferenza di Servizi il Comune dovrà trasmettere alla Provincia il Decreto Regionale di Validazione del Quadro Conoscitivo ed il parere della Commissione Regionale VAS (Valutazione Ambientale Strategica).
- Il Comune, per la Conferenza di Servizi, dovrà predisporre un apposito elaborato di sintesi delle integrazioni apportate agli elaborati a seguito di tutti i pareri al fine di semplificare agli utenti la comprensione della pianificazione; dovrà altresì far pervenire apposita dichiarazione di adeguamento degli elaborati del Piano.
- Si precisa infine che la valutazione tecnico-amministrativa definitiva degli atti sarà resa prima della ratifica da parte della Giunta Provinciale.

**Il Presidente
del Comitato Tecnico Intersectoriale**

arch. Roberto Josè Bavaresco



Il Segretario

geom. Nicoletta Frosi





PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE URBANISTICA

Domicilio fiscale: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA - Codice Fiscale. P. IVA 00496080243
Uffici: Palazzo Folco – ex co.re.co - Contrà San Marco, 30 - 36100 VICENZA - tel. 0444.908111 – fax 0444.908490

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RECOARO TERME

PARERE

Premessa

In data 15/01/2008 è stato sottoscritto formalmente tra Comune, Regione e Provincia, l'Accordo di Pianificazione per la redazione del PAT ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 smi.

Con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 26/02/2014 il Comune ha dato atto dell'espletamento della fase di concertazione con gli enti ed i soggetti economici e sociali portatori di interessi diffusi nel territorio relativa al Documento Preliminare del PAT.

Nel corso della procedura di formazione del PAT con la Delibera di Giunta Regionale n. 708 del 02.05.2012 è intervenuta la approvazione del PTCP della Provincia di Vicenza da parte della Regione del Veneto e pertanto a far data dal 02.05.2012 le competenze in materia urbanistica sono attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/2004.

Con provvedimento n. 125 del 08/05/2012 ad oggetto "art. 48, comma 4, della LR 11/2004. presa d'atto delle competenze in materia urbanistica della Provincia" la Giunta Provinciale ha deliberato di ritenere che la Provincia di Vicenza per quanto di competenza a seguito del passaggio delle competenze in materia urbanistica, sostituisca nelle funzioni la Regione negli accordi stipulati con i Comuni per la redazione dei PAT/[PATI] ai sensi dell'art. 15/[16] della L.R. 11/04, fatta salva la possibilità per i Comuni di recedere o rinnovare tali accordi d'intesa con la Provincia.

La Giunta comunale, a seguito dell'approvazione del PTCP della Provincia di Vicenza, con propria delibera n. 54 del 11/10/2013, ha preso atto delle competenze in materia urbanistica della Provincia di Vicenza attribuendo alla stessa le funzioni della Regione ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, al fine di proseguire nella redazione del PAT.

La Provincia di Vicenza ha trasmesso al Comune di Recoaro Terme le seguenti comunicazioni:

- prot. n. 8020 del 31/01/2013 in merito alla adozione con delibera n.3 del 9/11/2012 della Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione del nuovo PAI e delle corrispondenti misure di salvaguardia
- prot. n. 16105 del 04/03/2013 relativa all'obbligo di astensione ex art 78 del Dlgs 267/2000 al momento della adozione dei PAT/PATI.
- prot. n. 56939 del 06/08/2013 trasmette parere legale relativo alle fasce di rispetto cimiteriali;
- prot. n. 57781 del 08/08/2013 trasmette DGP 159 del 26/07/2013 relativa alle linee guida provinciali in materia di pianificazione;

1

Responsabile del procedimento: arch. Roberto Josè Bavaresco

Relazione istruttoria: arch. Laura Pellizzari

Per gli aspetti agro-ambientali: dott.ssa Barbara Nicoli

Per gli aspetti geologici: dott. geol. Marco Manferrari

Per gli aspetti giuridici: dott.ssa Patrizia Tomasi

Contesti figurativi delle Ville Venete: arch. Riccardo d'Amato

- Prot. n. 87194 del 04/12/2013 di richiesta di eventuali contenziosi relativi al PRG vigente.

Il Comune di Recoaro Terme con nota prot. n. 13244 del 11/12/2013, acquisita al protocollo provinciale al n. 90811 del 17/12/2013, ha comunicato di non avere in corso alcun contenzioso di carattere urbanistico relativo al PRG vigente.

Il Settore Urbanistica della Provincia ha chiesto agli uffici della Provincia di Vicenza di esprimere il proprio parere di competenza in merito alla bozza del PAT di Recoaro Terme prima dell'adozione dello stesso, e a seguito di tale richiesta sono pervenuti i seguenti pareri e/o contributi:

- parere del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Vicenza pervenuto a mezzo mail in data 23/01/2014;
- parere del Settore Mobilità e Trasporti – Ufficio Impianti e Piste da Sci - della Provincia di Vicenza pervenuto a mezzo mail in data 21/02/2014;
- parere del Servizio Cave Aria Rumore, prot. 84422 del 21/11/2013.

Preliminarmente alla adozione del Piano di Assetto del Territorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Regione del Veneto – Servizio Forestale Regionale prot. n. 38337 del 28/01/2013;
- Regione del Veneto - Genio Civile di Vicenza prot. n. 53610 del 05/02/2013, favorevole con prescrizioni;
- Commissione Regionale VAS n. 77 del 22/11/2007 sulla Relazione Ambientale al Documento Preliminare del Piano di Assetto del Territorio.

In data 05/03/2014 gli elaborati del Piano di Assetto del Territorio sono stati sottoscritti dal Comune di Recoaro Terme e dalla Provincia di Vicenza (verbale di sottoscrizione prot. n. 16463 del 05/03/2014).

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Recoaro Terme è stato quindi adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 19/03/2014 e risulta formato dai seguenti elaborati:

- Relazione di progetto con allegati; - elaborato 1.2 -
- Relazione Sintetica; - elaborato 1.3 -
- Superficie Agricola Utilizzata; - elaborato 1.4 -
- Posterplan. Le azioni del piano; - elaborato 1.5 -
- Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale; - elaborato 2.1 -
- Carta delle Invarianti; - elaborato 2.2 -
- Carta delle Fragilità. Componenti idrogeologiche; - elaborato 2.3a -
- Carta delle Fragilità. Altre componenti; - elaborato 2.3b -
- Carta della Trasformabilità; - elaborato 2.4 -
- Norme di Attuazione (NA); - elaborato 2.5 -
- VAS Rapporto Ambientale; - elaborato 3.1 -
- VAS allegato al Rapporto Ambientale. Atlante del territorio e dell'ambiente; - elaborato 3.1.1 -
- VAS allegato al Rapporto Ambientale. Uso del territorio e scelte di piano; - elaborato 3.1.2 -
- VAS Sintesi non Tecnica; - elaborato 3.2 -
- VINCA; - elaborato 3.3 -
- Valutazione di compatibilità idraulica, Relazione Tecnica; - elaborato 3.4 - con allegata carta idrogeologica e della fragilità idraulica.
- Banca dati alfanumerica e vettoriale costituente il Quadro Conoscitivo comprensivo delle analisi agronomiche e geologiche (DVD-ROM);

La fase di pubblicazione e deposito è stata così esperita:

- Albo pretorio comunale dal 04/04/2014 al 03/06/2014;
- Portale WEB comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" Pianificazione Governo del Territorio – art. 39;
- Provincia di Vicenza, dal 04/04/2014 al 03/06/2014 (vedi relata di pubblicazione n. 410 del 04/06/2014);
- BUR n. 37 del 04/04/2014;
- Quotidiano "Il Giornale di Vicenza" del 09/04/2014;
- Quotidiano "La Voce dei Berici" del 06/04/2014.

Il Comune di Recoaro Terme con nota prot. n. 5598 del 12/06/2014 ha provveduto a chiedere il parere alle autorità aventi competenza in materia ambientale. A seguito di tale richiesta risultano pervenuti i seguenti pareri, trasmessi dallo stesso Comune alla Provincia a mezzo e-mail, acquisiti al prot. n.63890 del 16/09/2014 e n. 64795 del 19/09/2014:

- Precisazioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. n. 10195 del 23/06/2014;
- Parere favorevole Pasubio Distribuzione Gas prot. n. 380 del 24/06/2014;
- Parere ARPAV prot. n. 66130 del 01/07/2014;
- Nota Istituto Regionale Ville Venete (IRVV) prot. n. 2236 del 02/07/2014;
- Parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. n. 12732 del 01/08/2014;

Direttamente agli Uffici del Settore Urbanistica della Provincia risulta pervenuto un documento da parte della Sig.ra Celli Franca, acquisito al protocollo provinciale al n. 42550 del 16/06/2014.

In data 01/07/2014 il Comune di Recoaro Terme, a mezzo del Professionista redattore del PAT, ha consegnato copia delle osservazioni e relative controdeduzioni (prot. n. 45984 del 01/07/2014) nonché una relazione tecnica riguardante l'esposto presentato dalla Sig.ra Celli Franca.

Il Comune di Recoaro Terme, con nota del 19/09/2014 prot. n. 9207, trasmessa a mezzo e-mail alla Provincia di Vicenza (prot. Provincia n. 64795 del 19/09/2014), ha dichiarato che sono pervenute n. 12 osservazioni di cui 11 entro i termini e una fuori termine. Di tali osservazioni solo quella pervenuta fuori termine è stata valutata attinente al rapporto ambientale relativo alla VAS. Con la medesima nota il Comune ha comunicato l'intenzione di controdedurre alle osservazioni pervenute fuori termine.

La Provincia di Vicenza con nota prot. n. 62707 del 11/09/2014 ha chiesto alla Regione del Veneto se fossero pervenute osservazioni direttamente all'Ente Regionale.

In merito a tale richiesta risultano pervenute le seguenti note:

- prot. n. 389540 del 17/09/2014 (prot. Provincia n. 64356 del 18/09/2014), da parte della Regione Veneto, Direzione Urbanistica e Paesaggio, la quale comunica che non sono pervenute osservazioni relative al PAT del Comune di Recoaro Terme.
- prot. n. 393452 del 19/09/2014, (prot. Provincia n. 65093 del 22/09/2014), da parte della Regione del Veneto, Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), la quale trasmette l'osservazione al PAT da parte di un privato datata 07/08/2014, che la Provincia di Vicenza ha tempestivamente inviato al Comune in data 23/09/2014 prot. n. 65614 al fine di chiedere gli opportuni chiarimenti.

Il Sindaco del Comune di Recoaro Terme è stato autorizzato a rappresentare il Comune nella Conferenza dei Servizi per l'esame delle osservazioni e per l'approvazione definitiva del PAT, ex art. 15 comma 6 della LR 11/2004, con la citata deliberazione consiliare di adozione del PAT.

Rimangono ancora in capo alla Regione del Veneto il parere della Commissione Regionale VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e la Validazione del Quadro Conoscitivo.

Verifica elaborati costituenti il PAT:

RIFERIMENTO	ELABORATI PREVISTI	PRESENZA DELL'ELABORATO
Art. 13 L.R.11/2004	Relazione Tecnica	/
Art. 50 lett. G) L.R.11/2004	Relazione di Progetto	✓
Art. 50 lett. G) L.R.11/2004	Relazione Sintetica	✓
Art. 13 L.R.11/2004	ELABORATI GRAFICI	
Art. 50 lett. G) L.R.11/2004	- TAV. 1 - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale	✓
Art. 50 lett. G) L.R.11/2004	- TAV. 2 - Carta delle Invarianti	✓
Art. 50 lett. G) L.R.11/2004	- TAV. 3 - Carta delle Fragilità	✓
Art. 50 lett. G) L.R.11/2004	- Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità	✓
Art. 13 L.R.11/2004	Norme Tecniche di Attuazione	✓
Art. 13 L.R.11/2004	Quadro Conoscitivo	✓
Direttiva 2001/42/CE DGR n. 791 del 31/03/2009	Rapporto Ambientale (V.A.S) ed elaborati	✓
Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e DGR n. 791 del 31/03/2009	Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)	✓
	Elaborati analisi geologica	✓
	Elaborati analisi agronomica	✓
DGR n. 2948 del 6/10/2009	Elaborati di valutazione compatibilità idraulica	✓
DGR n. 2948 del 6/10/2009	Parere di compatibilità idraulica rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile competente (Regione Veneto)	✓
DGR n. 2948 del 6/10/2009 Art. 10 PTRC	Parere Consorzio di Bonifica	✓

CONTENUTI DEL PAT¹

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE:

- a. *il mantenimento della destinazione d'uso delle esistenti e sostenibili aree agricole;*
- b. *la promozione dei presidi del territorio in quanto garanzia di conservazione dell'ambiente rurale, favorendo e regolando anche lo sviluppo di attività connesse, quali quelle ricettive e/o agrituristiche;*
- c. *la conservazione e l'implementazione delle caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e del relativo patrimonio (emergenze arboree, prati e seminativi, malghe alpine, fattorie didattiche, colture sperimentali, ecc.) ;*
- d. *il recupero e il mantenimento degli equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici;*
- e. *la valorizzazione degli edifici di valore storico, architettonico e culturale, compresi gli spazi ineditati di loro pertinenza;*
- f. *la tutela dei parchi e i giardini di interesse storico, architettonico, identificati nel PTCP e nell'Atlante regionale delle Ville Venete e Ville di interesse provinciale, nonché delle aree verdi di pertinenza a fabbricati rurali di particolare pregio;*

¹ Estratto dalla Relazione di progetto del PAT

- g. la conservazione dei corsi d'acqua e delle connesse testimonianze della civiltà industriale;
- h. il recupero e lo sviluppo della viabilità storica (sentieri montani "E5", "Percorso turistico Alta Valle del Chiampo e dell'Agno", il sentiero dei Grandi Alberi, delle "vie ferrate", delle strade silvo-pastorali e il reticolo della viabilità minore che collega il capoluogo alle contrade e queste al territorio alle quote più elevate;
- i. la valorizzazione delle zone archeologiche (Campetto, Montagnole, ecc.).

I CRITERI INFORMATIVI DEL PIANO

Il PAT di Recoaro Terme trae origine dalla riflessione su una serie di fattori concorrenti: dalle raccolte di dati e analisi contenute nell'Atlante del territorio e dell'ambiente e nel Quadro conoscitivo alle valutazioni sul PRG vigente e sui suoi esiti, dai sopralluoghi effettuati sul terreno alle consultazioni con gli Uffici e le Giunte comunali, dall'analisi delle possibilità che la nuova articolazione dell'urbanistica veneta può offrire, alla lettura delle richieste dei recoinsi che l'Amministrazione è andata raccogliendo.

Gli stessi obiettivi consegnati al DP, che pure hanno costituito la base di partenza del lavoro di progettazione, prefiguravano un insieme di azioni tra loro non ancora abbastanza coordinate da potersi configurare come progetto unitario.

È stato quando si è affrontato il problema degli ATO che l'unitarietà del progetto ha cominciato a prendere forma: in effetti, lo schema è venuto precisandosi quando si è compreso che il problema del Piano di Recoaro era che le diverse tematiche erano presenti, quasi sempre, in ogni punto del territorio con differente "densità" e pertanto secondo tale carattere organizzabili.

Il problema costituito dal costante decremento della popolazione si manifesta, con tempi e pesi diversi sull'intero territorio; quelli legati all'instabilità dei suoli sono presenti ovunque sia pure con gradi di pericolosità differenziati; il problema dello sviluppo sostenibile esiste nel fondovalle come nelle zone SIC con modalità di regolazione commisurate alle specificità che vi si riscontrano.

Veniva quindi "naturale" il tentativo di organizzare gli ATO, aree d'intervento unitario, ricercando l'omogeneità nella loro "funzione" prevalente piuttosto che su parametri diversi, sui quali si sarebbe comunque potuto lavorare.

Ciò significa che nell'applicazione pratica del disegno strategico del PAT, una volta stabiliti gli indirizzi e le direttive per la gestione dei diversi problemi/tematismi, il passo successivo sarebbe stato quello di ripartire le dotazioni volumetriche, le superfici per standard urbanistici, ecc. in relazione alle "funzioni" proprie di ogni ATO, lasciando al PI il compito di apprezzare le differenze tra gli ATO (e al loro interno) e di tarare, di conseguenza, le disposizioni attuative.

I principali costituenti le politiche affrontate e introdotte nel PAT riguardano i seguenti temi.

LA RESIDENZA

La residenza, intesa come il complesso dei problemi attinenti alla "casa" è stata sempre presente nei diversi strumenti urbanistici che si sono succeduti ma sono riducibili a pochi temi.

Dal punto di vista quantitativo le previsioni di tutti i trascorsi PRG si sono dimostrate esuberanti: il problema della "nuova edificazione" sembra essere costituito dalla relativa scarsità di aree edificabili sia per l'oggettiva scarsità di aree idonee (per condizione geotecnica, per clivometria, per difficoltà d'accesso, ecc.) sia anche per la constatata indisponibilità dei proprietari alla cessione delle aree medesime, atteggiamento che giustifica anche l'insuccesso delle poche aree che il vigente PRG aveva destinato all'edificazione con intervento urbanistico preventivo: di conseguenza la previsione di nuove aree edificabili basata in gran parte sulle richieste pervenute e in piccola parte in localizzazioni favorevoli come accessibilità e di giacitura pianeggiante, appare la soluzione più adeguata.

L'adeguamento a più aggiornati standard abitativi (strutturale, impiantistico, per isolamento, ecc.) già effettuabile senza particolari impedimenti, in ragione anche delle recenti disposizioni di snellimento legislativo, trova ostacoli quando si scontra con i condizionamenti posti dalle dimensioni e dalle giaciture dei sedimi ma questo appare, dopo l'adozione dei "piani casa", arrivato a soluzione almeno per quanto attiene il problema dell'esaurimento degli indici fondiari.

Un problema finora irrisolto è dato dall'esistenza di un gran numero di immobili, per lo più localizzati nelle parti elevate del territorio comunale, un tempo destinati a residenza agricola o a annesso rustico sui quali si manifesta una domanda di qualche rilievo, che è stata finora impossibile da soddisfare a causa della legislazione in materia. Il PAT tenta di risolvere la situazione consentendo il recupero di tali immobili con particolari modalità.

L'AMBIENTE EDIFICATO: LA SUA TUTELA E VALORIZZAZIONE

Il Centro storico di Recoaro è, da tempo, soggetto alla relativa disciplina; sotto questo profilo il PAT non innova in modo radicale, mantenendo la presente struttura regolamentare; in forza delle nuove normative si renderà necessaria una verifica dell'apparato normativo, articolato –si ricordi– su prescrizioni particolari per ognuno degli immobili presenti. Il PI verificherà quindi la congruità delle indicazioni progettuali in vigore con i contenuti delle nuove NA.

Relativamente innovativa è da considerare la normativa riguardante i Centri storici minori (inclusi nell'Atlante regionale dei Centri Storici e classificati dal PTCP) e delle altre contrade, classificate come edificazione diffusa o brani di urbanizzazione consolidata in relazione all'origine del loro riconoscimento: si prevede che il PI valuti e proponga soluzioni d'insieme per ogni insediamento e possa consentire anche nuove edificazioni nelle loro adiacenze, nel rispetto di regole morfologiche specifiche e con eventuali impegni alla manutenzione delle aree contermini.

Anche in relazione alla nuova sensibilità maturata in fase di ricognizione, non si confermano come linee preferenziali di sviluppo insediativo le zone C (residenziali di espansione) del PRG vigente di Branchi (entrambi i comparti), di Pianalto (ancora due comparti), di Merendaore e di Lonere, affidando eventuali completamenti marginali ai meccanismi specifici dell'urbanizzazione consolidata e dell'edificazione diffusa dettagliati nelle norme di PAT.

Nel vigente PRG tutti gli immobili del comune sono inseriti in una schedatura che li descrive sommariamente e ne valuta il valore storico-documentale e in un elenco che ne fissa le modalità operative. Il PAT affida al PI il compito di rivedere e aggiornare questo materiale e di fissare eventuali nuove specifiche.

Il PTCP individua sul territorio del Comune di Recoaro Terme il contesto figurativo di Villa Tonolo (interna al Compendio delle Fonti Centrali), un contesto esteso ad una porzione consistente del territorio comunale e che coinvolge, oltre al Compendio Termale, anche l'area destinata all'attrezzatura per il golf. Per queste due specifiche aree, in relazione sia al ruolo di particolare rilievo rispetto allo sviluppo turistico dell'intero comune, sia alla specifica situazione paesaggistica, sono stati sviluppati ulteriori studi finalizzati al governo dell'inserimento delle volumetrie previste per la valorizzazione. Tali studi sono riportati in allegato alla presente relazione.

Un particolare aspetto del PAT riguarda il contesto figurativo di Villa Tonello detta "Villa Margherita" (interna al Compendio delle Fonti Centrali) individuato dal PTCP.

E' un contesto esteso ad una porzione consistente del territorio comunale che coinvolge, oltre alle aree del Compendio Termale, anche quelle più a est destinata all'attrezzatura per il golf. Per queste due specifiche aree, visti sia il ruolo assunto rispetto allo sviluppo turistico dell'intero ambito comunale e la specifica situazione paesaggistica, sono stati sviluppati ulteriori studi finalizzati all'inserimento delle volumetrie previste per la valorizzazione delle aree. Tali studi sono riportati in allegato con i numeri 2 e 3 alla presente relazione.

GLI SVILUPPI DELLE STRUTTURE TURISTICHE

Il PAT affronta il problema dell'intervento sulla Fonti Centrali esclusivamente sotto il profilo delle due possibili modalità d'intervento: la prima che prevede un intervento di recupero sui singoli immobili costituenti il compendio, la seconda che prevede maggiori disponibilità volumetriche in caso di intervento con strumento attuativo. Va segnalato che la dotazione di volumi per il compendio è indipendente da quello assegnato all'ATO e pertanto indisponibile per altri utilizzi.

Nell'ATO 2. Il PAT affida al PI il compito di formulare parametri e criteri per gli interventi, anche rilevanti ivi previsti per le diverse forme di attività sportiva nonché di una dotazione di volume da utilizzare per il completamento dell'edificato ivi presente.

Per quanto concerne l'attività ricettiva, il PAT prevede discipline diverse per le attività prossime al Capoluogo e quindi alle Fonti centrali e per le attività presenti in quota. Per le prime le NA stabiliscono di non prevedere zone specifiche per evitare il formarsi di rendite di posizione siano esse positive o

negative, lasciando al PI la formulazione di eventuali norme che favoriscano (con appropriati parametri edilizi e commisurati impegni degli utilizzatori) l'insediamento di nuove attività o/e l'espansione di quelle esistenti. Per le attività già insediate in quota il PAT prevede una specifica dotazione volumetrica e la conseguente possibilità di adeguate espansioni.

LE FRANE E LE LORO CONSEGUENZE

Il territorio recoarese è area geologicamente instabile, tormentato da fenomeni franosi, valanghivi ed esondativi di differenziata pericolosità. Nell'autunno del 2010 un evento alluvionale ha provocato l'accelerazione del movimento di una vasta area di frana comprendente un certo numero di contrade e abitazioni isolate che hanno riportato danni. Il PAT ha elaborato, per gli immobili compresi in quella ed altre aree di frana, un particolare meccanismo premiale che consentirà ai residenti di disporre di più opzioni tra cui quella di un trasferimento in altro sito con modalità particolarmente favorevoli

IL TERRITORIO APERTO

Il territorio non urbanizzato che costituisce uno dei fattori della singolarità naturalistica di Recoaro Terme è tutelato doppiamente per la presenza del SIC IT 32310040. Monti Lessini, Pasubio, Piccole Dolomiti Vicentine e dal previsto Parco-Riserva naturale regionale Pasubio, Piccole Dolomiti, Monte Summano. Per parte sua il comune ha stabilito una serie di più modeste tutele, quali il divieto di cambio di destinazione di suoli importanti e soprattutto, la normativa, già citata, che consente il recupero di svariati immobili non più utilizzati, ritenendo che la presenza umana così assicurata, sia pure non stabile, possa contribuire validamente alla custodia e manutenzione dell'area.

La presente esposizione dei temi più importanti del progetto di PAT non li esaurisce completamente: tra quelli che vale ancora la pena di citare sono:

- la possibilità per il PI di prevedere apposti indirizzi progettuali relativi alla sostenibilità, al paesaggio e ai problemi idraulici;
- la tutela e valorizzazione dei diversi siti archeologici e museali presenti nel territorio;
- la tutela di percorsi naturalistici, alpinistici e sportive nonché delle visuali godute da punti o tracciati particolarmente importanti

NUOVE STRATEGIE E NUOVI STRUMENTI DI PIANO

UNA NUOVA STRATEGIA DI PIANO: GLI ATO

Nella nuova disciplina urbanistica regionale gli ATO (Ambiti territoriali omogenei), sostituiti delle vecchie ZTO, suddividono il territorio comunale in unità o ripartizioni caratterizzate da determinate omogeneità: nel caso di Recoaro –come già detto- quelle "funzionali".

I caratteri di tali omogeneità possono essere i più svariati: la morfologia, gli insediamenti, la maggiore o minore "naturalità", ma la funzione degli ATO è quella di individuare un intorno in cui definire, con la massima approssimazione gli interventi necessari alla miglior possibile gestione del territorio, quindi le necessità di sviluppo, quelle di pubblici servizi, di ripristino o conservazione ambientale, ecc.

Nel caso di Recoaro Terme, considerati gli obiettivi designati dalle iniziali indicazioni dell'Amministrazione raccolte nel citato DP, lo sviluppo del progetto ha portato a un'individuazione degli ATO correlata, sostanzialmente alle differenziate funzioni/necessità/vocazioni di ognuna di esse.

Tabella 2. Numero, denominazione tipo e superficie degli ATO

N.	DENOMINAZIONE	TIPO	SUPERFICIE (mq)
1	L'AMBIENTE NATURALE	AMBIENTALE	16 074 907
2	I LUOGHI DELLO SPORT	AGRICOLO	4 670 117
3	L'AREA DELLE CONTRADE NORD	AGRICOLO RESIDENZIALE	15 502 521
4	L'AREA DELLE CONTRADE SUD	AGRICOLO RESIDENZIALE	19 236 418
5	LO SPAZIO URBANO COMPATTO	RESIDENZIALE	998 131
6.1-2-3	GI SPAZI PERIURBANI	RESIDENZIALE PRODUTTIVO	3 604 893
TOTALE			60 086 985

La precedente tabella mostra oltre alla denominazione, di per se indicativa delle motivazioni della suddivisione del territorio in ATO, anche la tipologia di appartenenza e la dimensione (in mq.).

La sola elencazione delle denominazioni chiarisce quanto in precedenza affermato e dà conto, anche se nessuna prescrizione imporrebbe uniformità di questo tipo, della disomogeneità dimensionale prima e di obiettivi poi (con le ovvie conseguenze in termini di ripartizione di dotazioni volumetriche).

Successivamente sono raccolte le sommarie descrizioni dei singoli ATO riprendendoli dalle NA del PAT.

ATO 1 L'AMBIENTE NATURALE

L'ATO 1 occupa il settore orientale del territorio comunale e ne costituisce la parte naturalisticamente più importante, essendo interamente inclusa sia nell'area di tutela del costituendo Parco regionale del Pasubio e delle Piccole Dolomiti sia del SIC IT3210040 Monti Lessini, Pasubio, Piccole Dolomiti vicentine.

Gli obiettivi generali per l'ATO 1 sono il mantenimento e il rafforzamento della naturalità dell'area e la crescita del turismo sostenibile.

ATO 2 I LUOGHI DELLO SPORT

L'ATO 2 è il più piccolo degli ATO extraurbani; dedicato quasi completamente all'attività turistico-sportiva, contiene la maggior parte degli impianti fissi esistenti e di progetto quali le piste da discesa, il campeggio, il previsto campo per il golf, gli impianti di risalita, ecc. nonché una certa quota di strutture alberghiere e di residenza privata in forma di seconde case.

Gli obiettivi del PAT per l'ATO si riassumono nel completamento della dotazione di attività ludico-sportive di varia dimensione e specialità, di un certo ampliamento delle volumetrie residenziali e ricettive, del miglioramento dell'accessibilità veicolare, senza trascurare attività di mantenimento delle ingenti parti naturali dell'ATO.

ATO 3-4 LE AREE DELLE CONTRADE NORD E SUD

Gli ATO 3. e 4. costituiscono una bipartizione della stessa tipologia -pur presentando particolarità essenzialmente simmetriche- in quanto separate dal fondo valle e dalla viabilità d'accesso est-ovest tra versanti nord e sud. La peculiarità del territorio è, oltre ad un ambiente naturale ancora in gran parte integro, quella di racchiudere la maggior parte delle "contrade" già sede di una parte consistente della popolazione e oggi soggette a consistente spopolamento. Il territorio dei due ATO accoglie inoltre la maggior parte degli immobili non utilizzati, ed una viabilità, soprattutto nel versante nord, relativamente estesa e accessibile da quella principale dal fondovalle.

Gli obiettivi per i due ATO -che da sole costituiscono più del 50% della superficie comunale e contengono più del 60% del volume esistente- consistono in politiche mirate al mantenimento della

popolazione stanziata in funzione anche della "manutenzione" degli spazi naturali e antropizzati, sia favorendo un più adeguato standard di residenza, sia incoraggiando il recupero degli immobili non più utilizzati, sia, ancora, migliorando lo stato delle infrastrutture di comunicazione anche in funzione di alternativa alla viabilità di valle più esposta a fenomeni franosi.

In tali ATO sono state analizzate e definite le diverse condizioni dei nuclei edificati sparsi sul territorio. Tale analisi è stata svolta valutando per ogni contrada le caratteristiche storiche, le condizioni derivate dalla pianificazione urbanistica comunale vigente e passata, nonché la consistenza del patrimonio edilizio e dell'uso residenziale. Gli esiti di tale operazione sono riportati nello specifico allegato a questa relazione e successivamente tradotti negli elaborati prescrittivi del PAT con l'obiettivo di garantire:

- la conservazione e la valorizzazione delle parti di valore storico ambientale già individuate quali Centri Storici di grande e media importanza dal PTCP di Vicenza a conferma di quanto indicato nell'"Atlante regionale dei Centri storici. Provincia di Vicenza";
- la continuità con le indicazioni e i diritti del PRG vigente anche in virtù di quanto ereditato dai PRG precedenti;
- l'individuazione di nuclei di edificazione diffusa in virtù del numero di unità abitative aggregate con distanze inferiori a 40 mt (numero che doveva risultare superiore alle 5 abitazioni) o di abitanti insediati (minimo 15 residenti) o ancora dalla sussistenza di numerosi numeri civici a testimonianza delle funzioni passate.

Sulla base di questi criteri il PAT ha individuato gli insediamenti sparsi, riconducendoli nella tav. 4 alle tre tipologie operative di centri storici, di urbanizzazione consolidata e di edificazione diffusa, per le quali rinvia al Piano degli Interventi la definizione di una specifica e dettagliata.

ATO 5. LO SPAZIO URBANO COMPATTO

Il capoluogo del comune, la struttura urbana più articolata e complessa -Centro storico tutelato dalla legislazione nazionale- costituisce il nucleo abitativo, commerciale ed amministrativo del Comune. Per tale ragione e per la sua peculiare modalità di gestione urbanistica il PAT lo definisce ATO singolo, il minore per superficie e per volume edificabile residuo (previsto dall'ultimo PRG).

Gli obiettivi proposti per l'ATO 5, che comprende anche il "Compendio Termale" area interamente dedicata all'attività di cura, beauty farm e ricettività su cui sono fondate attese non indifferenti per la crescita economica del comune, consistono nella continuazione delle politiche di riassetto e recupero del Centro storico, incremento delle dotazioni di servizi generali, principalmente parcheggi, ma anche del sistema scolastico qui accentrato e dell'offerta turistica opportunamente articolata nelle diverse prestazioni (ricettività, servizi commerciali, ecc.).

ATO 6. GLI SPAZI PERIURBANI LINEARI

La parte urbanizzata del fondovalle recoarese esterna (orientale e occidentale) del territorio comunale fa parte dell'ATO 6. Si tratta di insediamenti di origine non recente, alcuni precedenti anche al capoluogo, ma che -in generale- hanno conosciuto la crescita maggiore a partire dal secondo dopoguerra. Si tratta di strutture prevalentemente lineari, appoggiate sulla SP 246, con dotazioni di servizi esistenti ma non sempre adeguate e con una disponibilità tendenziale di spazi di espansione abbastanza rilevante.

Le politiche che il PAT individua per l'ATO 6 consistono nell'attribuzione della maggiore dotazione comunale di volumetria edificabile (e di superfici potenzialmente edificabili), collegata con la verifica e l'eventuale implementazione delle dotazioni di standard. Altro fattore importante è la sistemazione della viabilità -fondamentale per l'accessibilità di tutto il comune- in collegamento anche con le politiche viabilistiche previste per l'ATO 3 -miglioramento della viabilità anche in funzione by-pass per la SP 246- e con il contiguo comune di Valdagno per un by-pass in località Beschi-Bonomini.

LA PEREQUAZIONE

Le scelte di localizzazione di qualsiasi Piano urbanistico generano rendite fondiarie di posizione generate sia dalle suddivisioni tra aree edificabili e non, sia della presenza o meno di infrastrutture pubbliche, ecc.; a tale situazione si era tentato di por rimedio mediante l'uso degli strumenti urbanistici attuativi che ripartivano tra tutti gli interessati gli oneri di urbanizzazione e mettevano in pari oneri e diritti, almeno all'interno del perimetro dello strumento urbanistico.

Nella situazione di Recoaro Terme, in cui la strumentazione urbanistica preventiva è stata praticamente assente (si registra un unico Piano attuativo approvato e per di più si tratta di strumento pubblico) a causa dell'impossibilità di indurre i proprietari interessati ad azioni concordate, la perequazione appare un fattore ampiamente positivo nella gestione del territorio.

La Perequazione è, infatti, un meccanismo già utilizzato soprattutto all'interno dei comparti edificatori comprensivi di aree pubbliche ma la LR 11/04 lo ha esteso all'intero piano, ivi comprese le aree "di completamento" che, essendo teoricamente dotate di tutti i servizi, incameravano completamente la rendita, fino a far diventare la perequazione una vera e propria modalità attuativa dei piani urbanistici.

La suddivisione tra la fase di programmazione strutturale del PAT e quella operativa del PI, che determina l'efficacia confermativa delle individuazioni particolari (lotti o aree) derivanti dalle previsioni generali del PAT (direzioni di sviluppo) consente, per un verso la determinazione dei valori perequativi nella fase di predisposizione del PI e per un altro affida alla libera decisione dei soggetti interessati il momento attuativo.

È evidente che la determinazione dei valori perequativi dovrà essere definita, nel PI, in base alle specifiche caratteristiche delle aree interessate e della loro dotazione infrastrutturale, producendo quindi risultati assai simili a quelli che si determinerebbero mediante l'applicazione di strumenti urbanistici preventivi.

IL CREDITO EDILIZIO

La LR 11/04 fornisce un ulteriore strumento finalizzato a un più agevole e equo governo delle scelte di piano: il Credito edilizio.

Si tratta del meccanismo, utilizzando il quale, i diritti edificatori in capo ad un titolare e riferiti a una particolare area o particella possono venire trasferiti sia su altre aree del territorio comunale sia ceduti a soggetti terzi.

Si tratta quindi di un recupero di volumi esistenti che dovranno essere demoliti ma ricomposti altrove; meccanismo utile in diversi casi, il più comune dei quali è quello di immobili posti in posizioni non più accettabili sotto il profilo del pubblico interesse (in fascia di rispetto, come ostruzione di curve, ecc.).

Mentre la perequazione è strumento già utilizzato sotto altra intitolazione, il credito edilizio è un meccanismo relativamente nuovo, anche se usato in casi di strumenti urbanistici particolarmente innovativi.

Non esiste quindi esperienza consolidata ma anche qualche pericolo che potrebbe derivare da un uso incauto di tale strumento, specie se accompagnato da integrazioni volumetriche premiali; pur tuttavia il credito edilizio presenta importanti potenzialità, soprattutto nel governo di casi di particolare criticità.

Nel PAT di Recoaro Terme, il credito edilizio viene previsto, previa attenta taratura nel PI, nel caso delle diverse aree in frana presenti nel territorio, dalle quali sarebbe opportuno il trasferimento verso zone più sicure e che può essere applicato anche in altri casi, per esempio nella viabilità delle contrade, nella rimozione di opere incongrue, ecc.

Per le considerazioni fatte si tratta di uno strumento il cui uso dovrà essere monitorato attentamente (per evitare, per esempio, gli inconvenienti che si verificavano quando, anni addietro, si usava "vincolare" un'area a un costruendo immobile onde garantirgli parametri mancanti), eventualmente utilizzando strumenti di registrazione dei diritti trasferibili in analogia a quanto prevedeva la vecchia LR 24/85: il "catastino" per le aree vincolate agli immobili agricoli.

IL DIMENSIONAMENTO DEL PAT

CALCOLO DEL FABBISOGNO

Il tradizionale metodo di "dimensionamento", basato sulla proiezione degli andamenti della popolazione ha, almeno ai fini della valutazione di fabbisogni reali, scarsa utilizzabilità in situazioni di popolazione statica o decrescente.

Una sua meccanica applicazione porterebbe (trend della popolazione/volume per abitante previsto) all'inaccettabile conclusione di una crescita edilizia nulla mentre il buon senso stesso suggerisce che esiste, anche nella situazione demografica recoarese, necessità di nuova volumetria edificabile.

Piuttosto che utilizzare modalità e schemi inadeguati alla situazione, si è quindi ritenuto opportuno stimare il fabbisogno:

- valutando le necessità dei cittadini e considerando accettabili le richieste di nuova edificazione qualora la localizzazione della stessa fosse contigua all'urbanizzato esistente, presumendo che l'esistenza del nucleo abitativo garantisca una dotazione di servizi adeguata o comunque superiore a quella di aree meno "dense" e attribuendo al PI, il compito di definire in dettaglio sia le caratteristiche edilizio-insediative sia le eventuali quote perequative da attribuire ai richiedenti;
- introducendo nuove superfici abitative (non derivanti da richieste) in misura assai limitata, su aree di giacitura orizzontale o prossima ad essa, anche in questo caso, contigue a nuclei abitati e con un livello di viabilità che consentisse un accesso sicuro in ogni stagione;
- considerando i lotti liberi interni al tessuto consolidato ma non ancora edificati.

La risposta a queste domande di residenzialità viene data, secondo i principi generali di recupero e riqualificazione del territorio propri del PAT, attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente. Gli esiti delle analisi svolte, sostenute dal data base predisposto in sede di stesura del PRG, aggiornato in sede di PAT per riferirlo alla nuova base cartografica regionale, sono sinteticamente riportati nella tabella sottostante. Le analisi restituiscono infatti la presenza sul territorio di una ingente quantità di fabbricati non destinati alla residenza e recuperabili ad usi abitativi. Si tratta di manufatti agricoli (o tipologicamente a questi assimilati in sede di rilievo speditivo), comunque destinati ad usi non residenziali e in molti casi inutilizzati, la cui trasformazione può rappresentare una vera e propria risorsa sia in termini di volumi che di riqualificazione del territorio.

La statistica complessiva di volumi esistenti (residenziali e ad uso agricolo) è riportata, articolata per i diversi ATO, nella tabella seguente:

Tabella 3. Volumi ad uso agricolo e residenziale negli ATO

ATO	Volume mc	
	Manufatti ad uso agricolo	Manufatti ad uso Residenziale
1	24.284	26.956
2	27.089	133.962
3	168.309	376.268
4	92.691	191.405
5	15.029	594.966
6,1	66.313	404.336
6,2	70.501	490.479
6,3	9.637	66.466
Totale	473.853	2.284.838

A fronte di tali quantità si può ipotizzare che circa 1/3 dei manufatti ad uso agricolo possano essere riutilizzati, anche previo ristrutturazioni consistenti e/o trasferimenti di volume, ad usi residenziali e quindi che il PAT possa essere dimensionato, oltre che sulla conferma delle previsioni del PRG, anche su tale quantità.

La quantità di volume residenziale che il progetto di PAT, in applicazione di questi criteri, prevede complessivamente per il comune ammonta perciò a 150.000 mc.

Questa volumetria potrà essere utilizzata per nuove edificazioni legata alla crescita del numero delle famiglie, oppure alle necessità di adeguamento a esigenze abitative che le vecchie abitazioni, talvolta pregevoli sotto il profilo morfo-tipologico, non riescono più a soddisfare.

Una quantità che, proprio per le considerazioni appena fatte, non trova negli elaborati di PAT risposta con l'individuazione di aree di espansione secondo l'indicazione delle linee preferenziali di sviluppo, ma che si tradurrà, attraverso il Piano degli Interventi, in puntuali risposte ad altrettanto puntuali e specifiche necessità.

Si pensi, per citarne solamente alcune, alla necessità di spazi di vita più ampi o diversamente modulati, alle mutate esigenze tecniche quali riscaldamento, isolamento termico e acustico, di ricovero di mezzi di trasporto individuale o di lavoro, che nel clima locale possono subire deterioramenti maggiori che altrove.

Prima di descrivere in dettaglio le caratteristiche dimensionali previste per i diversi ATO e richiamate anche nelle NA, è opportuno segnalare che, ponendo sia la Regione che la Provincia limiti - consuetudinari piuttosto che legittimi - al dimensionamento abitativo, quello formulato per il comune di Recoaro Terme risulta ampiamente compatibile con i limiti suddetti.

Le volumetrie stimate possono essere tradotte in capacità insediativa teorica del PAT secondo la necessità di una volumetria teorica per abitante pari a 200 mc.

La stima del volume per abitante è stata fatta considerando sia il riferimento regionale di 150 mc/abitante che la situazione attuale di Recoaro (vedi tabella di pagina 89 dell'elaborato "Atlante del territorio e dell'Ambiente", allegato alla VAS, della quale sotto si riprendono i totali comunali) evidenziando un valore medio della dimensione delle abitazioni pari a 376 mc per abitante. Un valore caratteristico della realtà territoriale di Recoaro che coniuga tipologie edilizie a bassa densità abitativa con edifici di dimensioni consistenti.

Tabella 4. Indice di utilizzo degli edifici

	Abitanti	Famiglie	Edifici civili		Edifici civili non abitati	
			volume (mc)	vol/ab (mc)	volume (mc)	vol/ab (mc)
TOTALE	6.984	2.835	2.622.571	376	2.143.924	682

Il valore utilizzato nel PAT (200 mc) anche se risulta più alto di quello proposto a livello regionale, rimane abbondantemente al di sotto dei dati relativi alla situazione di Recoaro. La riduzione considera soprattutto l'evoluzione dei modi dell'abitare contemporaneo che richiede alloggi con dimensioni inferiori a quelli esistenti. Si precisa anche che il valore di 200 mc/ab sarà utilizzato esclusivamente per la determinazione degli abitanti teorici, in quanto il dimensionamento delle aree per servizi continuerà a far riferimento al valore regionale di 150 mc/ab.

Alle volumetrie previste possono essere associati teorici abitanti insediabili secondo la considerazione di una volumetria pari a 200 mc/ab. Nella successiva tabella 5 sono mostrati gli ATO in cui è stato suddiviso il territorio comunale, le relative superfici e gli abitanti teorici che, secondo i criteri sopracitati potranno essere insediati.

Tabella 5. ATO. Denominazione, tipo, superficie e abitanti teorici.

N.	DENOMINAZIONE	TIPO	SUPERFICIE (mq)	ABITANTI TEORICI
1	L'AMBIENTE NATURALE	AMBIENTALE	16 074 907	25
2	I LUOGHI DELLO SPORT	AGRICOLO	4 670 117	140
3	L'AREA DELLE CONTRADE NORD	AGRICOLO RESIDENZIALE	15 502 521	210
4	L'AREA DELLE CONTRADE SUD	AGRICOLO RESIDENZIALE	19 236 418	60
5	LO SPAZIO URBANO COMPATTO	RESIDENZIALE	998 131	20
6.1-2-3	GI SPAZI PERIURBANI LINEARI	RESIDENZIALE PRODUTTIVO	3 604 893	375
TOTALI			60 086 985	830

La successiva tabella 6 mostra la suddivisione delle volumetrie e degli abitanti tra i diversi ATO considerando il complessivo dimensionamento del PAT (comprensivo anche delle volumetrie residue confermate dal PRG).

E' opportuno mettere in evidenza il rapporto esistente tra la previsione di carico insediativo e la densità abitativa attuale, come mostrata nella tavola illustrativa sita alle pagine 92/93 dell'Atlante.

Tabella 6. ATO. Denominazione, tipo, carichi insediativi e abitanti teorici

ATO	Denominazione	Tipo	Carico insediativo residenziale di progetto mc (*)	Abitanti teorici insediabili (**)	Origine del carico insediativo residenziale di progetto mc	
					di PRG	di PAT
1	L'ambiente naturale	Ambient	5.000	25		5.000
2	I luoghi dello sport	Agr	28.000	140	8.000	20.000
3	Le contrade nord	Agr/Res	42.000	210		42.000
4	Le contrade sud	Agr/Res	12.000	60		12.000
5	Lo spazio urbano compatto (***)	Res	4.000	20		4.000
6	Gli spazi periurbani lineari	Misto	75.000	375	8.000	67.000
TOTALE PAT			166.000	830	16.000	150.000

(*) Il Carico insediativo comprende le nuove previsioni di PAT e quelle residue del PRG.

(**) Gli abitanti sono calcolati secondo un utilizzo volumetrico di 200 mc/ab.

(***) Per la riqualificazione del compendio termale, nell'ATO 5 sono previsti ulteriori 25.000 mc con destinazione esclusivamente alberghiera come definito all'art. 35 delle presenti norme.

Come si può verificare dalla tabella, le volumetrie assegnate non sono proporzionali alle superfici degli ATO ma riflettono:

- le intenzioni di trasformazione manifestate dalla popolazione (valutate come ammissibili in sede di PAT);
- le valutazioni progettuali correlate alle prevedibili necessità future in termini anche di localizzazioni preferenziali.

A questi due fattori vanno aggiunti quelli relative ad altri due "casi":

- l'intervento auspicato sugli immobili costituenti il "Compendio termale" che comprende gli immobili già destinati alle Terme e che avranno comunque necessità di considerevoli ammodernamenti e quindi della previsione di adeguate volumetrie;

- l'elevato numero di immobili potenzialmente recuperabili nelle due ATO che costituiscono l' "area delle contrade" e per i quali è necessario attendersi richieste numerose anche se singolarmente modeste.

Va aggiunto che nel caso del Compendio termale la normativa prevede un modesto incremento nel caso di interventi di ristrutturazione condotti sui singoli edifici ma una ben più consistente dotazione nel caso l'operazione di recupero e aggiornamento abbia luogo mediante strumenti attuativi; in ogni caso si tratterà di volumetrie assoggettate al Compendio e utilizzabili unicamente al suo interno.

5.B. LE AREE PER SERVIZI

Come si può verificare dalla tabella, le volumetrie assegnate non sono proporzionali alle superfici degli ATO ma riflettono:

- le intenzioni di trasformazione manifestate dalla popolazione (valutate come ammissibili in sede di PAT);

- le valutazioni progettuali correlate alle prevedibili necessità future in termini anche di localizzazioni preferenziali.

A questi due fattori vanno aggiunti quelli relative ad altri due "casi":

- l'intervento auspicato sugli immobili costituenti il "Compendio termale" che comprende gli immobili già destinati alle Terme e che avranno comunque necessità di considerevoli ammodernamenti e quindi della previsione di adeguate volumetrie;

- l'elevato numero di immobili potenzialmente recuperabili nelle due ATO che costituiscono l' "area delle contrade" e per i quali è necessario attendersi richieste numerose anche se singolarmente modeste.

Va aggiunto che nel caso del Compendio termale la normativa prevede un modesto incremento nel caso di interventi di ristrutturazione condotti sui singoli edifici ma una ben più consistente dotazione nel caso l'operazione di recupero e aggiornamento abbia luogo mediante strumenti attuativi; in ogni caso si tratterà di volumetrie assoggettate al Compendio e utilizzabili unicamente al suo interno.

Per quanto riguarda gli "immobili recuperabili" si ricordi che il problema da essi posto e segnatamente del loro numero elevato, è stato uno dei temi irrisolti nel vigente PRG: si tentò, a suo tempo, ma inutilmente, di introdurre una normativa che ne consentisse il recupero (e la eventuale riconversione a residenza temporanea soprattutto ai fini del presidio delle aree a quota più elevata).

VERIFICA COMPATIBILITÀ CON IL PTCP

PREMESSA

Ai fini dell'adeguamento del PAT alle indicazioni del piano provinciale, si rammenta che l'art. 7 - "disciplina transitoria" delle Norme del PTCP, così come approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 02/05/2012, dispone che:

Dalla approvazione del PTCP gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti adottati dopo l'adozione del PTCP sono approvati in conformità alle direttive e prescrizioni del PTCP e comunque alternativamente:

- restituiti per la rielaborazione in adeguamento al PTCP qualora la necessità di adeguamento al PTCP incida sull'attuabilità dello strumento comunale o sugli obiettivi fondamentali;
- approvati dalla Provincia con modifiche d'ufficio secondo le disposizioni di legge;

- approvati in conformità al PTCP secondo le modalità della concertazione, qualora adottati ai sensi dell'art. 15 della LR 11/04.

ADEGUAMENTO AL PTCP

[rif. L.R. 11/2004, art. 12; DGR n. 828 del 21 marzo 2006. Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46 della LR 11/85 "Norme per il governo del territorio". Modalità di adeguamento dei piani urbanistici comunali alle previsioni degli strumenti di livello superiore (art 46 c.2 lett. a, LR 11/04)]

L'art. 12 della L.R. 11/2004 stabilisce che l'approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) comporta l'obbligo per i comuni di adeguarsi adottando apposite varianti al piano di assetto del territorio (PAT) ed al piano degli interventi (PI) entro il termine massimo di un anno.

Lo stesso articolo prevede anche che le varianti di adeguamento: sviluppano le direttive attraverso opportune analisi ed approfondimenti pianificatori; attuano le prescrizioni e adattano la individuazione dei vincoli in relazione alla diversa scala di rappresentazione.

Si evidenzia che, ai sensi della DGR n. 828 del 21 marzo 2006, Il quadro conoscitivo deve contenere come da atto di indirizzo approvato con DGR 3178/04, le informazioni relative alla pianificazione di livello superiore (si veda la matrice n. 12).

Il documento preliminare di cui alla lett. a) del comma 5 dell'art. 3 richiede una trattazione degli obiettivi di piano e delle scelte strategiche in relazione alle "previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato".

Sarà sufficiente nella relazione illustrativa del PAT e del PI elencare le disposizioni di riferimento e le modalità di sviluppo/recepimento nello strumento comunale.

L'adeguamento del PAT e PI alla pianificazione di livello superiore è un processo connesso alla formazione dello strumento. Come più sopra esposto già in sede di documento preliminare devono essere rapportate le scelte comunali a quelle di livello superiore.

A ciò si aggiunga che il PAT viene redatto sulla base delle informazioni e delle analisi fornite dal quadro conoscitivo, che contiene la disamina (matrice 12) della pianificazione di livello superiore.

Quindi lo strumento già in fase di adozione dovrà conformarsi ai piani sovraordinati anche qualora quest'ultimi fossero solo adottati.

La Relazione del PAT non contiene un apposito capitolo relativo alla pianificazione sovraordinata, che sintetizzi i contenuti del PTRC e del PTCP rispetto al territorio comunale di Recoaro Terme, tuttavia si dà atto che tali aspetti trovano riscontro esaustivo nei vari elaborati e contenuti del PAT.

1. FRAGILITÀ

[rif: tav. 2, 3; Norme titolo II]

Si prende atto del parere del Genio Civile, favorevole subordinatamente all'osservanza di specifiche prescrizioni da recepire nel nuovo strumento urbanistico.

Ai sensi dell'art. 10 delle Norme del PTCP il Comune dovrà verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "**Piano delle Acque**" d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche.

Per gli aspetti geologici il Comune si è confrontato con gli uffici provinciali nella fase di copianificazione che ha preceduto l'adozione del PAT.

Si ricorda che ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 delle norme tecniche del PAI, il Comune dovrà provvedere ad inviare ai competenti uffici regionali le verifiche relative alle zone di attenzione geologica.

Aree degradate per presenza storica di rifiuti (tav. 2, art. 12 Norme)

Il PTCP non segnala nel territorio comunale di Recoaro Terme la presenza di aree degradate per presenza storica di rifiuti.

Si ricorda che l'art. 12 delle Norme del PTCP stabilisce che:

- a. *Al rinvenimento di siti in cui, precedentemente all'entrata in vigore della normativa sui rifiuti (DPR 915/82) venivano depositati e sono ancora presenti rifiuti, i proprietari dell'area, i loro attuali gestori, o in via sostitutiva i Comuni territorialmente competenti, devono, oltre a individuare la precisa estensione areale e volumetrica, avviare un'indagine ambientale atta a verificare il possibile rischio ambientale ed igienico sanitario derivanti dalla loro presenza.*
- b. *I Comuni, in sede di formazione o revisione dei propri strumenti urbanistici, dovranno tenere conto dei risultati delle indagini di cui sopra e garantire l'attuazione delle misure necessarie per evitare rischi di natura igienico sanitaria ed ambientale.*
- c. *Per i siti già individuati dal PTCP nella tav. 2 e per quelli di nuovo rinvenimento di cui alla lett. a) del presente comma, dovranno essere attuate misure per la verifica del rischio ambientale e igienico-sanitario derivante dalla presenza dei rifiuti storicamente depositati ai sensi della normativa vigente.*

Cave (tav. 2, art. 13 Norme)

Il competente Servizio Cave Aria Rumore della Provincia, prot. 84422 del 21/11/2013 ha espresso le proprie considerazioni, di cui il Comune ha tenuto debito conto ai fini dell'adozione del PAT.

Aree Carsiche

L'area carsica è una porzione di territorio che, per le particolarità litologiche delle rocce affioranti, potenzialmente soggette a fenomeni di dissoluzione per l'azione delle acque superficiali e sotterranee, può essere caratterizzata da morfologie proprie del carsismo, con presenza di tipiche forme di erosione, tra le quali anche aspetti di erosione sotterranea, con formazione di grotte talora di grandi dimensioni. Le principali evidenze del carsismo sono riconducibili a grotte, doline, forme di corrosione superficiale delle rocce carbonatiche, comprensivi della flora e della fauna insediate in tali aree.

La potenziale carsificabilità del territorio comunale dovrà essere confermata dall'esistenza di effettivi rilevanti indizi dell'azione del carsismo, affinché l'area sia classificata come carsica.

In riferimento allo specifico territorio comunale di Recoaro Terme, si riporta la denominazione dell'area carsica specifica di appartenenza:

*Gruppo Montuoso: MONTI LESSINI
Sigla V-VT ML*

V ML 10: Conca di Recoaro

Limiti (da ovest verso nord): Passo della Lora, Agno di Lora, Recoaro Terme, Passo Xon, Valli del Pasubio, Val Leogra fino a Schio, cresta M. Castrazzano-Scandolara, S. Quirico, Cresta M. Turrigi, cresta fra Cima Marana e M. Zevola, Passo della Lora.

*Gruppo Montuoso: GRUPPO D. CAREGA-PICCOLE DOLOMITI-PASUBIO
Sigla V-VT MP
V-VT MP 03: Piccole Dolomiti*

Limiti (da est verso nord): Recoaro Terme, Passo Xon, Valli del Pasubio, Vai Leogra fino a Passo Pian delle Fugazze, Vallarsa fino a Pezzati, Val Sinello fino a Passo Campogrosso, Val Rotolon fino a Parlati, Agno di Lora fino a Recoaro Terme.

V-VT MP 04: Gruppo del Carega

Limiti (da ovest verso nord): Ala, Valle dell'Adige fino a S. Valentino, Passo Buole, Aste, Vallarsa fino a Pezzati, Val Sinello, Passo di Campogrosso, Val Rotolon fino a Parlati, Agno di Lora, Passo della Lora, Passo Pertica, Val dei Ronchi fino ad Ala.

Si richiamano di seguito le direttive per le aree carsiche riportate all'art. 14 delle Norme del PTCP:

- 1. Lo strumento urbanistico comunale recepisce le aree carsiche identificate dal PTCP nella relazione e nella tav. 3 "Sistema ambientale".*
- 2. I Comuni, in sede di pianificazione, dettagliano le aree carsiche mediante la compilazione di apposite schede e l'elaborazione di cartografie atte alla loro perimetrazione, avvalendosi nello specifico di studi idrogeologici di dettaglio.*
- 3. I Comuni, di concerto con Regione e Provincia, dettano apposita normativa per la loro conservazione e valorizzazione.*

Nella tav. 2 – carta delle Invarianti il PAT individua le "evidenze del carsismo – grotte", richiamando all'art. 26 delle NT la disciplina del PTCP.

Aree di emergenza per la Protezione Civile (art. 15 Norme)

Si dà atto che l'art. 46 delle Nt del PAT adottato stabilisce che "Gli interventi dei PI dovranno comunque garantire il mantenimento di piena funzionalità delle aree di emergenza del Piano Comunale di Protezione Civile, o indicare aree alternative almeno equivalenti".

Con provvedimento prot. n. 57481 del 07/08/2013 il Servizio di Protezione Civile della Provincia di Vicenza, a sensi dell'art. 107, comma 1, lett. B della Legge Regionale n. 11 del 13/02/2011, ha validato in modo definitivo il Piano di Protezione Civile del Comune di Recoaro Terme.

L'attuazione delle strategie del PAT dovrà essere effettuata in coordinamento e coerentemente con il Piano Comunale di Emergenza.

Si richiama il parere del 24/09/2014 del Settore Protezione Civile della Provincia, allegato alla presente.

2. SISTEMA AGROFORESTALE

[rif: tav. 3, 5; Norme titolo III]

Aree Rurali

Il PTCP recepisce la suddivisione del territorio rurale effettuata dal PTRC distinguendo le seguenti quattro categorie di aree agricole:

- a. Aree di agricoltura periurbana;
- b. Aree agropolitane;
- c. Aree ad elevata utilizzazione agricola;
- d. Aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa ;

Il territorio comunale non è interessato dalla classificazione delle aree rurali del PTRC, essendo interessato per gran parte dalla presenza di superfici boscate.

Zone agricole di particolare pregio

Il PTCP segnala la presenza all'interno del territorio comunale di prati stabili.

Per i prati stabili all'art. 40 delle NTA del PAT è definita una specifica disciplina. Per tale argomento si richiama anche quanto contenuto nella variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con DGR n. 427 in data 10.4.2013.

3. PREVENZIONE INQUINAMENTO

[rif: Norme titolo IV]

Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, relative alla tutela dall'inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal radon ed in generale per le risorse aria, acqua, suolo, e per le risorse energetiche, cui il PI dovrà dare attuazione, per quanto di sua competenza, ove non già disciplinato dal PAT.

Direttive per le aree di ricarica della falda

Il territorio del comune di Recoaro Terme non ricade nell'area di ricarica della falda così come riportata nel Quadro Conoscitivo del PTCP.

Geotermia

Visto l'art. 29.5 delle Norme del PTCP relativamente agli impianti di scambio termico chiuso ed aperto, si richiama il "regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 31/05/2011.

4. RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE

[rif: tav. 2; Norme titolo V]

Non sono individuate nel territorio comunale o in aree confinanti aziende che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 s.m.i. Il Comune dovrà verificare l'eventuale presenza nei territori dei comuni limitrofi appartenenti ad altra provincia (province di Verona e Trento) di aziende a rischio di incidente rilevante le cui aree a rischio possano interessare il territorio comunale.

5. VINCOLI

[rif: tav. 1; Norme titolo VI]

I vincoli riportati nella tav. 1 del PTCP risultano dettagliati nella tav. 1 del PAT. Si tratta nello specifico di:

- Vincolo monumentale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- Vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 art. 134 - aree di notevole interesse pubblico: CENTRO ABITATO DI RECOARO TERME
- Vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 art. 142:
 - corsi d'acqua
 - aree boscate
 - ambiti montani
- vincolo destinazione agro-silvo-pastorale - usi civici
- vincolo idrogeologico-forestale RDL 3267/23, RDL 1126/1926
- L'intero territorio comunale è altresì interessato dal vincolo sismico in quanto classificato sismico in zona 3 dall'OPCM n. 3274/2003.

La tav. 1 del PAT riporta inoltre gli elementi derivanti dalla pianificazione sovraordinata.

- aree Rete Natura 2000 (SIC ZPS)
- Ambiti per l'istituzione di Parchi - PTRC 1992
- Aree a pericolosità idraulica, idrogeologica e da valanga derivanti dal Piano di Assetto Idrogeologico - PAI.

Sono riportati inoltre ulteriori elementi generatori di vincolo - fasce di rispetto (viabilità, elettrodotti, cimiteri...)

In merito alla individuazione dei vincoli da parte dei Comuni si richiama quanto contenuto nelle Norme del PTCP (art. 34):

a. I Comuni individuano, utilizzando la carta tecnica regionale a scala di maggior dettaglio, l'esatta delimitazione topografica dei vincoli e degli ambiti dei Piani di livello superiore che insistono sul proprio territorio. Sulla stessa cartografia dovranno essere riportate le delimitazioni delle aree alle quali non si applica la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m) dell'art.142 del D.Lgs 42/2004. Copia della cartografia e dei relativi shape file, redatti secondo le codifiche regionali, devono essere trasmessi alla Provincia di Vicenza.

b. I Comuni in applicazione dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 provvedono ad aggiornare i propri strumenti urbanistici secondo le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 84 dell'08.10.1998 e della Giunta Regionale 2186 del 16.07.2004.

Fasce di rispetto cimiteriale

Si prende atto che in tav. 1 sono state riportate le fasce di rispetto cimiteriale come da PRG vigente.

Richiamata la nota prot. 56939 del 06/08/2013 con cui la Provincia ha trasmesso il parere legale relativo alle fasce di rispetto cimiteriali, considerato il tenore letterale della norma (art. 338 del RD 1265/1934), sulla base altresì della costante evoluzione giurisprudenziale così come evidenziatasi nel proprio filone maggioritario, si ricorda al Comune che è consentita l'edificabilità nella fascia di 200 m di cui al citato RD esclusivamente nelle forme esplicitamente previste dall'art. 338 del RD 1265/1934 come modificato dalla L. 166/2002. In tal senso, ad esempio, l'edificazione diffusa in località Santa Giuliana assume carattere esclusivamente ricognitivo dell'esistente per la parte ricadente nella fascia cimiteriale, non potendo il Piano degli Interventi individuare in tale ambito nuovi lotti edificabili.

Si evidenzia che il vincolo della zona di rispetto cimiteriale non è un vincolo che deriva dal PAT ma opera ope legis, e prevale sulle indicazioni dello strumento urbanistico, ove difformi. La sua eventuale indicazione grafica negli strumenti urbanistici non ha carattere costitutivo ma semplicemente ricognitivo, sicché la sua mancata indicazione nel PAT non comporta l'inesistenza del vincolo bensì che la sua estensione sia esattamente quella dei 200m dalla mura di cinta cimiteriale, così come stabilito dall'art. 338 RD 1265/34.

Ad ogni buon conto, considerato che la mura di cinta cimiteriale cui si riferisce la norma è quella esistente nel 2002, si demanda al PI di procedere alla sua ricognizione grafica con scala di maggior dettaglio.

Rete Natura 2000

Il Comune di Recoaro Terme è interessato dal sito della Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT3210040 Monti Lessini, Pasubio, Piccole Dolomiti vicentine.

Il Comune al proposito ha elaborato la "Valutazione di Incidenza Ambientale" ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006.

Ai sensi della DGR n. 791 del 31/03/2009 la Commissione regionale VAS si esprime anche sulla VINCA, pertanto si demanda al provvedimento con il quale la Commissione Regionale VAS esprimerà il proprio parere.

Piani d'Area

Il Comune di Recoaro Terme non è interessato da Piani di Area.

6. RISORSE NATURALI

[rif: tav. 3; Norme titolo VII]

Ambiti naturalistici di livello regionale (rif: art. 19 PTRC; TAV. 1.2 PTCP)

Ampia parte del territorio comunale di Recoaro Terme è interessata da Ambiti naturalistici di livello regionale di cui al PTRC 1991, ai sensi del quale (art. 19) *"Tutte le aree così individuate costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico"*.

Rilevato che tale tematismo non è presente negli elaborati adottati, si chiede di inserire il perimetro in tav. 1 a titolo ricognitivo tra gli elementi della pianificazione sovraordinata.

Risorgive

Il PTCP non segnala la presenza di risorgive nel territorio comunale di Recoaro Terme.

7. CORRIDOI ECOLOGICI

[rif: tav. 3; Norme titolo VIII]

Rete ecologica provinciale:

Elementi della rete ecologica provinciale individuati nel territorio comunale:

- Area nucleo – nodo della Rete, in corrispondenza del SIC/ZPS IT3210040 Monti Lessini, Pasubio, Piccole Dolomiti vicentine
- buffer zone
- stepping stone (Monte Civillina)
- corridoi ecologici regionali di cui al PTRC adottato.

Si dà atto che il PAT costruisce la rete ecologica locale sulla base della rete provinciale, considerandone gli elementi costituenti quali invariante di natura ambientale. Gli elementi della rete ecologica sono infatti rappresentati in tav. 2 – Carta delle Invarianti – e disciplinati all'art. 25 delle NT.

Si dà atto altresì che il citato art. 25 delle Nt stabilisce che il PI *"Verifica che infrastrutture della mobilità esistenti o di progetto o altri ostacoli introdotti dalle attività antropiche, non interferiscano con la rete ecologica e, quando necessario, indica i provvedimenti necessari agli attraversamenti degli animali"*.

Rilevato che le "aree di connessione naturalistica" riportate nelle tavole 2 e 4, derivanti dal tematismo delle "buffer zones" del PTCP, non sono citate all'art. 25, si chiede di integrare la norma aggiungendo il seguente punto al comma 2:

aree di connessione naturalistica (buffer zones): area contigua e di rispetto adiacente alle aree nucleo, con funzionalità multipla (ad es. mitigazione dell'effetto margine).

Va in tal senso allineata anche la voce di legenda aggiungendo la specificazione "buffer zones" in corrispondenza delle "aree di connessione naturalistica"

I corridoi ecologici del PTRC, come correttamente riportato all'art. 25 delle NT del PAT, interessano in larga parte le zone boscate.

Si dà atto che in tav. 2 sono riportati i perimetri delle zone boscate, che ricomprendono anche i corridoi ecologici regionali, tuttavia si chiede di dare maggiore evidenza al tematismo in cartografia.

8. BENI CULTURALI

[rif: tav. 1, 5; Norme titolo IX]

Centri Storici

Il PAT riporta i seguenti ambiti di CS individuati e classificati dal PTCP, quali aree da tutelare per la presenza di strutture edilizie e/o immobili di pregio:

- a. CS di notevole importanza (Recoaro Terme capoluogo);
- b. CS di grande interesse (Alpe, Asnicar, Benetti, Beschi, Branchi, Caneva di Sopra - di Sotto, Cappellazzi, Facci, Fongara, Fracassi, Giorgetti, Maltaure, Merendaore, Ongaro, Pace,

20

Responsabile del procedimento: arch. Roberto Josè Bavaresco

Relazione istruttoria: arch. Laura Pellizzari

Per gli aspetti agro-ambientali: dott.ssa Barbara Nicoli

Per gli aspetti geologici: dott. geol. Marco Manfredi

Per gli aspetti giuridici: dott.ssa Patrizia Tomasi

Contesti figurativi delle Ville Venete: arch. Riccardo d'Amato

Parlati, Pellichero, Prebianca, Righi, Ronchi, S. Giuliana di Sopra, S. Giuliana di Sotto - Lesina-, Sigismondi, Storti-Cornale, Turcati);
c. CS di medio interesse (Balpese, Borga dei Martiri, Brunialti, Campanari, Consolana, Facchini di Destra, Facchini di Sinistra, Fantoni, Fiori, Lonere, Piazza, Spanevello, Zulpi).

Ville Venete di Interesse provinciale

Ville Venete di Interesse provinciale, art. 45	NO
Ville Venete di particolare interesse provinciale (allegato A), artt. 45, 46	Villa Tonello, Savoia, detta "Villa Margherita"
Ville del Palladio (allegato B), artt. 45, 46, 47	NO

Contesti Figurativi delle ville di particolare interesse provinciale

Ai sensi dell'art. 46 delle Norme del PTCP il PAT recepisce il contesto figurativo della villa veneta di particolare interesse provinciale Villa Tonello, Savoia, detta "Villa Margherita", per il quale è stata definita una apposita normativa condivisa con gli uffici provinciali prima dell'adozione del PAT.

Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza

Ambiti di Paesaggio PTRC	11 - Piccole Dolomiti
--------------------------	-----------------------

In relazione agli ambiti individuati dall'Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio del nuovo PTRC, il comune di Recoaro Terme ricade nell'ambito di Paesaggio n. 11 - Piccole Dolomiti.

L'allegato D alle Norme del PTCP, *Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza*, sulla base degli ambiti paesaggistici dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del nuovo PTRC, restituisce i beni paesaggistici e culturali presenti nel territorio della Provincia di Vicenza, individuando puntualmente sia gli elementi già soggetti a tutela mediante gli articoli 10 (ex L. 1089/1939), 136 (ex L. 1497/1939) e 142 (ex L. 431/1985) del D. Lgs. N. 42/2004, sia quelli che non rientrano in tale regime di tutela.

Per tali ambiti valgono gli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica riportati nell'allegato D. Si richiama la variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con DGR n. 427 in data 10.4.2013, con riferimento nello specifico al "Documento per la pianificazione paesaggistica", che risulta implementato rispetto all'adozione del 2009.

Elementi di pregio paesaggistico segnalati dal PTCP nel territorio comunale:

Manufatti dell'Archeologia Industriale (tav. 5, art. 43 Norme)	/
Siti a rischio archeologico (allegato F, art. 41 Norme)	/
Agri centuriati (tav. 5, art. 41 Norme)	/
Centri di Spiritualità e dei Grandi Edifici Monastici (tav. 5, art. 50 Norme)	/
Città Murate, dei Manufatti Difensivi e Siti Fortificati (tav. 5, art. 51 Norme)	/
Luoghi ed elementi della Grande Guerra (tav. 5, art. 52 Norme)	3 ambiti di intervento del progetto "Grande Guerra"
Sistema Museale (tav. 5, art. 53 Norme)	/

Linee e Stazioni Ferroviarie Storiche (tav. 5; allegato E, art. 54 Norme)	tramvia Valdagno – Recoaro – Stazione di Recoaro
Architettura del Novecento (rif: PTRC, Norme, allegato A – Progetto architetture del Novecento nel Veneto; PTCP, art. 54 Norme)	32, Chiesa di S. Antonio Abate, 1949-1963, G. Vaccaro
Strade storiche (art. 56 Norme)	/
Altri beni storico-culturali (allegato D, art. 58 Norme)	Parco Fonti di Recoaro Parco Villa Cornale Parco Villa Marzotto Parco Villa Cuzzi Parco Villa Pasini Parco Villa Trettenero

Le Norme del PTCP (art. 43) stabiliscono che *i Comuni, in sede di pianificazione, adottano misure volte alla conservazione e valorizzazione, al recupero e all'eventuale riuso, purché compatibile, degli immobili appartenenti a tale categoria.*

Il PAT recepisce tali elementi individuandoli quali invarianti nella tav. 2 e definendo apposita disciplina di tutela nelle 26 NT.

9. SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLE RETI DI COMUNICAZIONE

[rif: tav. 4; Norme titolo X]

Il PTCP stabilisce all'art. 61 delle Norme che al fine di impedire la saldatura dei sistemi urbani e mantenere l'identità dei luoghi, naturali e paesaggistici, presenti nel territorio e meritevoli di salvaguardia, i Comuni devono prevedere in sede di PAT/PATI:

- a. la densificazione insediativa attorno ai centri urbani consolidati;
- b. il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della struttura morfologica del territorio e del paesaggio, impedendo la costruzione a cortina lungo le direttrici di traffico di interconnessione tra aggregati insediativi;
- c. la definizione qualitativa degli spazi pubblici;
- d. la valorizzazione dei singoli centri e delle località di dimensione limitata, consolidando la struttura insediativa organizzata attorno alle aree destinate a servizi e spazi pubblici centrali e privati di uso pubblico, e disciplinando gli interventi edilizi diffusi sul territorio, al fine di salvaguardare la percezione del paesaggio.

Rispetto a tali direttive, il PAT risulta compatibile.

Infine, ai sensi dell'art. 61 delle Norme del PTCP, nell'attuazione delle trasformazioni previste dal PAT dovranno essere seguiti i seguenti criteri di progettazione e di valutazione nell'individuare gli spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi:

- a. individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi), con particolare attenzione nei casi in cui si intervenga con completamenti edilizi e/o saturazione di lotti interclusi;
- b. nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale, dovrà essere opportunamente valutato l'inserimento eco sistemico e paesistico dell'intervento;
- c. attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;
- d. localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate;

- e. previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione. La localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;
- f. il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio.
- g. previsione di incentivi per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i principi di qualità architettonica, dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale, e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Il sistema della mobilità

Relativamente alle previsioni infrastrutturali che interessano la viabilità provinciale, si specifica che le fasi attuative della progettazione dovranno essere concordate con l'Amministrazione Provinciale.

Piste da sci

L'ufficio Socio Culturale Beni Ambientali e Patrimoniali Mobilità ha trasmesso in data 21/02/2014 le proprie considerazioni, di cui il Comune ha tenuto conto ai fini dell'adozione del PAT.

Si dà atto che l'art. 44 delle NT del PAT fa riferimento al Piano Neve Regionale, con particolare riferimento agli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 delle relative NTA.

10. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E DEL TURISMO

[rif: tav. 4; Norme titolo XI]

Insedimenti produttivi

Il PTCP non individua aree produttive ampliabili nel territorio comunale di Recoaro Terme ai sensi dell'art. 67 delle Norme.

Si dà atto che il PAT non prevede carico insediativo aggiuntivo per la destinazione produttiva né linee di sviluppo insediativo a destinazione produttiva.

Turismo

Il PAT individua i principali impianti e servizi di interesse comune a destinazione turistico-sportiva e formula indirizzi per la gestione, il miglioramento e l'eventuale trasformazione di quelli esistenti nonché per la realizzazione di quelli previsti ai fini del raggiungimento di un più elevato livello dell'offerta turistica e delle dotazioni disponibili per la comunità. (art. 44 NT).

11. TERRITORI MONTANI

[rif: Norme titolo XII]

Il PTCP (Norme titolo XII) contiene specifiche direttive rivolte ai territori montani, rispetto alle quali le strategie previste dal PAT di Recoaro Terme risultano sostanzialmente compatibili.

Il PI dovrà dare attuazione, per quanto di sua competenza, ove non già disciplinato dal PAT, alle direttive definite dal PTCP al titolo XII delle Norme .

12. PIANIFICAZIONE COORDINATA

[rif: tav. 4; Norme titolo XIII]

Il comune di Recoaro Terme non ricade nell'ambito complesso per la formazione di PATI tematici di cui all'art. 88 delle Norme del PTCP.

13. PAT SEMPLIFICATI

[rif: tav. 4; Norme titolo XIV]

Il comune di Recoaro Terme non rientra nell'elenco di comuni che possono redigere il PAT in forma semplificata ai sensi dell'art. 95 delle Norme del PTCP.

OSSERVAZIONI

Come stabilito all'art. 15 della L.R. 11/2004, la valutazione delle osservazioni sarà eseguita nell'ambito della Conferenza dei Servizi, alla quale parteciperanno gli enti interessati e, qualora si riscontri un consenso in sede di conferenza, il piano si intenderà approvato, salvo ratifica da parte della Giunta Provinciale e pubblicazione del Piano sul BUR.

In data 01/07/2014 il Comune di Recoaro Terme, a mezzo del Professionista del PAT, ha consegnato copia delle osservazioni e relative proposte di controdeduzione (prot. n. 45984 del 01/07/2014) nonché una relazione tecnica riguardante l'esposto presentato dalla Sig.ra Celli Franca (prot n. 45998 del 01/07/2014).

Con nota del 19/09/2014 prot. n. 9207 trasmessa a mezzo e-mail alla Provincia di Vicenza (prot. Provincia n. 64795 del 19/09/2014), il Comune ha dichiarato che sono pervenute n. 12 osservazioni di cui 11 entro i termini e una fuori termine. Di tali osservazioni solo quella pervenuta fuori termine è stata valutata attinente al rapporto ambientale relativo alla VAS. Con la medesima nota il Comune ha comunicato l'intenzione di controdedurre alle osservazioni pervenute fuori termine.

La Provincia di Vicenza con nota prot. n. 62707 del 11/09/2014 ha chiesto alla Regione del Veneto se fossero pervenute osservazioni direttamente all'Ente Regionale.

In merito a tale richiesta risultano pervenute le seguenti note:

- prot. n. 389540 del 17/09/2014 (prot. Provincia n. 64356 del 18/09/2014), da parte della Regione Veneto, Direzione Urbanistica e Paesaggio, la quale comunica che non sono pervenute osservazioni relative al PAT del Comune di Recoaro Terme.

- prot. n. 393452 del 19/09/2014, (prot. Provincia n. n. 65093 del 22/09/2014), da parte della Regione del Veneto, Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), la quale trasmette l'osservazione al PAT da parte di un privato datata 07/08/2014, che la Provincia di Vicenza ha tempestivamente inviato al Comune in data 23/09/2014 prot. n. 65614 al fine di chiedere gli opportuni chiarimenti.

In merito alla osservazione trasmessa dalla Regione Veneto (prot. n. 64356 del 18/09/2014), pervenuta fuori termine ed irrituale in quanto non pervenuta in Comune, il Comune ha fatto pervenire in data 25/09/2014 una nota a firma del sindaco. È pervenuta agli uffici provinciali altresì una nota a firma del dott. For. Domenico Maltauro (prot. Provincia n. 66224 del 25/09/2014) per gli aspetti inerenti alla V.Inc.A.

*In data 16/06/2014 è pervenuta alla Provincia di Vicenza da parte della sig.ra Celli Franca copia fotostatica dell'esposto alla Procura della Repubblica di data 15/05/2014, con la quale l'esponente lamenta presunte irregolarità in ordine all'obbligo di astensione ex art 78 DLgs 267/2000.

Atteso che la valutazione degli aspetti di merito richiamati nel succitato esposto è di competenza dalle Autorità preposte, si dà atto della documentazione trasmessa dal tecnico progettista del PAT (prot n. 45998 del 01/07/2014).

Si ricorda che l'art. 78 DLgs 267/2000 prevede solo in capo al consigliere l'onere di dichiarare situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, mentre nessun obbligo di verifica di situazioni di incompatibilità non espressamente dichiarate può essere imputato all'Amministrazione Comunale.

A seguito approfondimenti istruttori e incontri tecnici tra gli uffici comunali e provinciali le controdeduzioni sono state modificate e integrate.

Le osservazioni sono sintetizzate di seguito, con le relative proposte di controdeduzione, elaborate sulla base dei criteri definiti dagli uffici provinciali, trasmesso ai comuni della Provincia (prot. n. 66076 del 24/09/2014).

n.	Data Prot. Nominativo	Sintesi dell'osservazione	Note tecniche dei progettisti	Criteri di controdeduzione
1	26/05/2014 5090 FRIZZO MARIO	Riduzione e modifica modalità di attuazione per la zona C di PRG vigente corrispondente a linea preferenziale di sviluppo insediativo di tav. 4 di PAT in Località Bonomini	E' operazione di eventuale competenza del PI, peraltro non impedita dalle previsioni di PAT. Trattandosi di osservazione relativa a tema che deve essere affrontato da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PAT, la stessa risulta non pertinente al PAT e pertanto NON ACCOGLIBILE	Gruppo 1A; categoria 1.A.1 Non accoglibile
2	28/05/2014 5170 DALLA RIVA GRAZIANO	Riserva sul reale pregio di edifici e complessi di valore storico-testimoniale a monte della contrada Retassene, sulla strada comunale di Fonte Civillina, con proposta di stralcio o attribuzione del grado 5 (art. 43 NA PAT)	Si conferma l'opportunità di definire, previa indagine di dettaglio, in sede di PI gli interventi edilizi ammissibili, tra i quali non è escludibile a priori l'attribuzione del grado 5, azione che il PAT demanda però al PI. Trattandosi di osservazione relativa a tema che deve essere affrontato da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PAT, la stessa risulta non pertinente al PAT e pertanto NON ACCOGLIBILE	Gruppo 1A; categoria 1.A.1 Non accoglibile
3	29/05/2014 5202 MARCHI FLAVIO	Stralcio dell'area edificabile in località Branchi	Il PAT già non conferma con linea preferenziale di sviluppo insediativo la zona di espansione residenziale di PRG vigente in parola. L'osservazione si ritiene pertanto NON ACCOGLIBILE.	Gruppo 1B Non accoglibile
4	29/05/2014 5217 TURCATO PAOLO	Stralcio di edifici esistenti dal perimetro di centro storico di Contrada Maltaure o, in subordine, attribuzione del grado 5 (art. 43 NA PAT)	Il perimetro di Centro Storico cartografato in tavola 4 di PAT corrisponde allo specifico estratto dell'"Atlante dei Centri Storici del Veneto". Si conferma l'opportunità di definire, previa indagine di dettaglio, in sede di PI gli interventi edilizi ammissibili sugli edifici esistenti, tra i quali non è escludibile a priori l'attribuzione del grado 5, azione che il PAT demanda però al PI. L'osservazione si ritiene pertanto NON ACCOGLIBILE.	Gruppo 1A; categoria 1.A.1 Non accoglibile

n.	Data Prot. Nominativo	Sintesi dell'osservazione	Note tecniche dei progettisti	Criteri di controdeduzione
5	30/05/2014 5249 LUCCARDA EMILIA	Richiesta possibilità di edificare accessori alla residenza in prossimità di Contrada Sigismondi	Premesso che il PAT è strumento di natura strategica, l'eventuale riscontro alla proposta sia tema operativo di competenza del PI. Trattandosi di osservazione relativa a tema che deve essere affrontato da uno strumento urbanistico comunale di livello inferiore a quello del PAT, la stessa risulta non pertinente al PAT e pertanto NON ACCOGLIBILE	Gruppo 1A; categoria 1.A.1 Non accoglibile
6	30/05/2014 5250 TURCATO ANGELO	Stralcio di edifici esistenti dal perimetro di centro storico di Contrada Maltaure o, in subordine, attribuzione del grado 5 (art. 43 NA PAT)	Il perimetro di Centro Storico cartografato in tavola 4 di PAT corrisponde allo specifico estratto dell "Atlante dei Centri Storici del Veneto". Si conferma l'opportunità di definire, previa indagine di dettaglio, in sede di PI gli interventi edilizi ammissibili sugli edifici esistenti, tra i quali non è escludibile a priori l'attribuzione del grado 5, azione che il PAT demanda però al PI. L'osservazione si ritiene pertanto NON ACCOGLIBILE .	Gruppo 1A; categoria 1.A.1 Non accoglibile
7	30/05/2014 5251 TURCATO STEFANO	Stralcio di edifici esistenti dal perimetro di centro storico di Contrada Maltaure o, in subordine, attribuzione del grado 5 (art. 43 NA PAT)	Il perimetro di Centro Storico cartografato in tavola 4 di PAT corrisponde allo specifico estratto dell "Atlante dei Centri Storici del Veneto". Si conferma l'opportunità di definire, previa indagine di dettaglio, in sede di PI gli interventi edilizi ammissibili sugli edifici esistenti, tra i quali non è escludibile a priori l'attribuzione del grado 5, azione che il PAT demanda però al PI. L'osservazione si ritiene pertanto NON ACCOGLIBILE .	Gruppo 1A; categoria 1.A.1 Non accoglibile
8	30/05/2014 5253 PEZZELATO GIOVANNA	Stralcio dell'area edificabile in Località Branchi	Il PAT già non conferma con linea preferenziale di sviluppo insediativo la zona di espansione residenziale di PRG vigente in parola. L'osservazione si ritiene pertanto NON ACCOGLIBILE .	Gruppo 1B Non accoglibile

n.	Data Prot. Nominativo	Sintesi dell'osservazione	Note tecniche dei progettisti	Criteri di controdeduzione
9	03/06/2014 5308 PEZZELATO IVAN	Rettifica in ampliamento della zona residenziale di PRG vigente in Contrada Branchi, registrata come area di urbanizzazione consolidata dal PAT a consentirne effettiva edificazione	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli e che l'individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata è una ricognizione dell'assetto urbanizzato esistente e di PRG, rilevato che le specifiche disposizioni di cui all'art. 34 delle NT demandano al P.I. la possibilità di prevedere lievi modifiche ai limiti individuati dal PAT, in virtù delle diverse scale di rappresentazione e del maggior dettaglio dello strumento, si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. L'osservazione si ritiene pertanto NON ACCOGLIBILE .	Gruppo 3 Categoria 3c Positività Criterio 0.2 Non accoglibile
10	03/06/2014 5309 PEZZELATO GIUSEPPE	Rettifica in riduzione della zona residenziale di PRG vigente in Contrada Branchi, registrata come area di urbanizzazione consolidata dal PAT che risulta di fatto inedificabile	Premesso che il PAT non ha valore conformativo della destinazione d'uso dei suoli e che l'individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata è una ricognizione dell'assetto urbanizzato esistente e di PRG, rilevato che le specifiche disposizioni di cui all'art. 34 delle NT demandano al P.I. la possibilità di prevedere lievi modifiche ai limiti individuati dal PAT, in virtù delle diverse scale di rappresentazione e del maggior dettaglio dello strumento, si rinvia ogni determinazione al successivo P.I. L'osservazione si ritiene pertanto NON ACCOGLIBILE .	Gruppo 3 Categoria 3c Positività Criterio 0.2 Non accoglibile
11	03/06/2014 5282 CELLI FRANCA	Rilievo di anomalie circa la procedura di adozione di variazioni di destinazione di aree, con riserva di documentazione ulteriore.	Si veda quanto riportato nel presente parere in relazione all'esposto Celli Franca*	/

n.	Data Prot. Nominativo	Sintesi dell'osservazione	Note tecniche dei progettisti	Criteri di controdeduzione
12	04/06/2014 5347 RASIA FRANCO - DIRETTIVO GRUPPO STORICO VALLE DELL'AGNO	Osservazione pervenuta fuori termine. Si chiede l'individuazione, il censimento e la tutela dei bunker tedeschi che non sono presenti solo nel Compendio delle Fonti Centrali	Il PAT ha sintetizzato con un simbolo il "Sistema dei bunker e delle gallerie nel compendio delle fonti centrali", qualificando tali manufatti come invariati di natura storico-monumentale-testimoniale. La distribuzione di tali manufatti in centro storico, puntualmente documentata dalla pubblicazione di riferimento citata e prodotta in estratti allegati, induce a modificare la voce di legenda in "Sistema dei bunker tedeschi e delle gallerie della Seconda Guerra Mondiale", introducendo a titolo ricognitivo due ulteriori simbologie localizzative alla scala 1:10.000 di PAT e ad adeguare conseguentemente le formulazioni dell'art. 31. Non appare invece sostenibile sul fronte documentale di PAT il puntuale censimento integrale, opportunamente demandabile al PI.	Gruppo 3 Categoria 3c Parzialmente accoglibile
13	18/09/2014 64356 (prot. Provincia) firma illeggibile	Osservazione pervenuta fuori termine direttamente all'Ente Regionale. Segnala la mancanza dell'indicazione della pista da motocross in località Parlati e di uno studio sul "disturbo" della stessa.	Il Comune di Recoaro ha inviato la nota prot. 9343 del 24/09/2014 (prot. Provincia n. 66229 del 25/09/2014) nella quale evidenzia che si tratta di previsione di PRG vigente e attuata, zona F, confermata dal PAT. vista anche la nota del dott. For. Maltauro prot. 66224/2014, trattandosi di tema o oggetti già contenuto nell'ambito delle disposizioni strutturali di PAT come adottato, e pertanto non costituendo apporto al PAT, l'osservazione è ritenuta NON ACCOGLIBILE. Per gli aspetti ambientali si demanda al parere di competenza della Commissione Regionale VAS.	Gruppo 1B Non Accoglibile

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

Individuazione delle linee di sviluppo degli insediamenti

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della Legge 11 del 2004 e all'art. 61 delle Norme del PTCP, che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del

tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.

Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.

Per quanto concerne la parte progettuale si ritiene necessario ribadire che le indicazioni contenute nella Tavola n. 4 del PAT non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli che sono demandate al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori.

Si dà atto che correttamente l'art. 3 delle NT del PAT stabilisce che:

Il PAT non ha efficacia conformativa sulle proprietà e la sua entrata in vigore non istituisce vincoli preordinati all'esproprio.

Si richiama la norma Europea UNI CEN TR 14383-2 per la prevenzione del crimine nella pianificazione urbanistica, relativa ai criteri di prevenzione della criminalità e dei comportamenti antisociali per introdurre criteri di sicurezza da inserire nei progetti di nuovi quartieri o nella riqualificazione di zone esistenti.

EDIFICAZIONE DIFFUSA

Partendo dal concetto che l'individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitano di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11.

Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Si dà atto della definizione contenuta all'art. 36 delle NT del PAT: *L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa all'interno del P.A.T. ha esclusivamente valore ricognitivo strategico dello stato dei luoghi, non conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione questa demandata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/04, al PI.*

AREE A STANDARD

La dotazione delle aree a servizi del PAT è definita dall'art. 37 della LR 11/2004. Nella tav. 4 andranno individuate le sole aree a servizi "F" già in proprietà o in uso del Comune. Eventuali previsioni di nuove aree o ampliamenti delle esistenti, andranno individuate con puntuale simbologia secondo quanto prevedono gli atti di indirizzo regionali, DGR n. 3178/2004 e s.m.i., senza alcun perimetro, altrimenti la rappresentazione potrebbe rendere conformativa la previsione del PAT, identificando impropriamente delle aree da assoggettare a procedure espropriative.

Si ricorda che Il Piano degli Interventi dovrà garantire il reperimento di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d'uso ai sensi dell'art. 31 della LR 11/2004.

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

In merito alla compatibilità con il PTCP approvato con DGRV n. 708 del 02/05/2012 si domanda alle valutazioni contenute nel capitolo verifica della compatibilità con il PTCP.

Relativamente al PTRC, si dà atto che il PAT all'art. 11 prevede che *Dall'adozione del PTRC, e fino alla sua entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, il comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano.*

Le previsioni del PAT risultano sostanzialmente coerenti con il PTRC adottato dalla Regione Veneto con DGR n. 372 del 17.02.2009 e relativa variante adottata con DGR n. 427 del 10.4.2013.

In sede di formazione del Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della LR 11/2004 e s.m.i. andrà posta particolare attenzione alle disposizioni contenute nel titolo II delle NTA del PTRC per quanto concerne l'uso del suolo, al titolo III in relazione al sistema delle reti ecologiche, nonché al titolo IX per i territori di montagna.

Si evidenzia inoltre che l'attuazione delle previsioni di PAT è subordinata alla verifica delle condizioni di cui all'art. 7 delle Norme Tecniche del nuovo PTRC .

ASPETTI AGRO-AMBIENTALI

SUOLO-SOTTOSUOLO

Copertura suolo agricolo

Il territorio, tipicamente montano, è interessato da ampie superfici boschive (costituite da faggete, castagneto, latifoglie miste e conifere), da prati e pascoli.

In prossimità dei centri abitati sono presenti colture legnose quali vigneti e frutteti (soprattutto meli), le superfici a seminativo invece occupano limitate porzioni del fondovalle.

Il territorio è gravato da terre ad uso civico (circa 665 Ha) ed è stato interessato da numerosi episodi di incendio che possono comportare situazioni di vincolo. Tale rappresentazione è riportata in Tav. 1.

Classificazione agronomica dei suoli

Circa l'85% del territorio comunale è interessato da terreni appartenenti alla classe V (suoli boscati con pendenze molte accentuate) Alla IV classe appartengono estesi settori prato-pascolivi mentre i settori collinari rientrano in III classe. Le classi II e I sono quasi irrilevanti.

Sistema idraulico minore ed irrigazione

Il territorio comunale è attraversato da numerosi corsi d'acqua di piccole o grandi dimensioni.

La Tav. 3b ha rappresentato l'idrografia presente nel territorio ma si rileva la mancanza di informazioni riguardante la presenza di manufatti o sistemi irrigui. Nel territorio sono presenti corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico.

BIODIVERSITÀ

Reti ecologiche

Parte del territorio comunale è interessato dal SIC "Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine". L'analisi agronomica non descrive le caratteristiche né le peculiarità delle aree soprattutto in riferimento alla biodiversità animale e vegetale.

PAESAGGIO

Componenti storiche del paesaggio rurale e di relazione con il settore produttivo

L'analisi non specifica la suddivisione del territorio comunale in diverse tipologie di paesaggio né la presenza di manufatti rurali che hanno una relazione con il settore produttivo.

Si sottolinea la presenza, nel territorio comunale, di numerosi esemplari arborei e grandi alberi.

ECONOMIA E SOCIETÀ – AGRICOLTURA

Superficie agricola utilizzata

La Superficie Territoriale Comunale è di 60.086.985 mq ;

La Superficie Agricola Utilizzata è di 13.620.152 mq ;

La Superficie boscata (dato Atto di indirizzo regionale) è di 39.942.100 mq;

Pertanto il rapporto SAU/STC indica l'utilizzo del coefficiente dell'1,3%.

Il calcolo è il seguente:

$13.620.152,3 + 3,8\% (39.942.100) = 15.137.952,1$ mq

$15.137.952,1 \times 1,3\% = 196.793,37$ mq (19,68 Ha) Superficie Agricola Trasformabile

L'art. 48 delle NTA del PAT riporta le modalità di calcolo per l'ottenimento del limite quantitativo massimo di superficie agricola trasformabile e si prende atto che il Comune non intende accogliere l'opportunità, data dalla normativa, di aumentare fino al 10% tale limite.

Il territorio è vocato per le seguenti produzioni DOP: Sopressa; Provolone Valpadana; Asiago; Grana Padano. Inoltre sono presenti le De.Co.: "Gnocchi con la fioreta" e "acque minerali".

Si prende atto che non sono state individuate invarianti di natura agricolo-produttiva.

Particolari forme di tutela in riferimento ai prati stabili sono contenute nelle NTA ed in particolare all'art. 40.

Elementi produttivi strutturali

La Relazione descrive le tipologie di allevamento presenti nel territorio, evidenziando l'assenza di allevamenti zootecnici intensivi. Nel ricordare l'aggiornamento di tale dato soprattutto per la stesura del PI, si chiede di prendere in considerazione anche gli allevamenti zootecnici intensivi siti nei comuni contermini.

Nel territorio comunale sono presenti n. 22 maghe di cui 4 comunali e 18 private, non tutte sono attive ma quelle comunali sono utilizzate e caricate con continuità. Tra le invarianti di natura paesaggistica, di cui all'art. 26, vengono ricomprese anche le malghe e le casare. Sono presenti, inoltre, n. 5 aziende agrituristiche. Le tavole agronomiche riportano alcuni dei dati precedentemente citati.

Il territorio comunale **non** ricade in area vulnerabile da inquinamento da nitrati di origine agricola.

Si chiede di prestare attenzione agli ambiti di edificazione diffusa che ricadono in prossimità degli allevamenti zootecnici.

RAPPORTO AMBIENTALE

Il Comune di Recoaro Terme con nota prot. n. 5598 del 12/06/2014 ha provveduto a chiedere il parere alle autorità aventi competenza in materia ambientale. A seguito di tale richiesta risultano pervenuti i seguenti pareri, trasmessi dallo stesso Comune alla Provincia a mezzo e-mail, acquisiti al prot. n.63890 del 16/09/2014 e n. 64795 del 19/09/2014:

- precisazioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. n. 10195 del 23/06/2014;
- parere favorevole Pasubio Distribuzione Gas prot. n. 380 del 24/06/2014;
- parere ARPAV prot. n. 66130 del 01/07/2014;
- nota Istituto Regionale Ville Venete (IRVV) prot. n. 2236 del 02/07/2014;
- parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. n. 12732 del 01/08/2014;

Il Comune provvederà al recepimento di tali pareri come da indicazioni della Commissione Regionale VAS, che si esprimerà ai sensi della DGR n. 791 del 31/03/2009.

Si dà atto della certificazione del Comune prot. 9207/2014 relativa alle osservazioni pervenute al PAT, nella quale comunica di aver ritenuto che 1 di esse abbia attinenza con questioni ambientali, al fine di trasmetterla alla Commissione Regionale VAS (osservazione n. 12, prot. 5347/2014).

CONCLUSIONI

Visti gli atti riportati in premessa;

Visti gli elaborati adottati come elencati in premessa;

Considerate le risultanze istruttorie sin qui riportate;

Vista la LR 11/04 smi;

Visto il PTCP approvato con DGR n. 708 del 02.05.2012;

Vista

la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;

la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, istituito con deliberazione del commissario straordinario, nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale, n. 186 del 12/06/2012 di

ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Recoaro Terme, con le precisazioni come sopra espresse e subordinatamente:

- all'adeguamento al parere della Commissione VAS, reso ai sensi della DGR n. 791 del 31/03/2009;
- ad eventuali modifiche agli elaborati derivanti dall'adeguamento al Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo.

Si raccomanda al Comune di predisporre per la Conferenza di Servizi un apposito elaborato di sintesi delle integrazioni apportate agli elaborati a seguito di tutti i pareri pervenuti al fine di semplificare agli utenti la comprensione della pianificazione.



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE PROTEZIONE CIVILE

Contrà Gazzolle, 1- 36100 VICENZA- Tel. 0444/908111 Partita I.V.A. 00496080243 - C.F.00496080243

Servizio Protezione Civile: Palazzo Nievo - Contrà Gazzolle, 1- 36100 VICENZA -

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Prot. N.

(da citare nella risposta)

Vicenza, 24/09/2014

Riscontro VS Prot. 60328 del 2/09/2014

Al Dirigente Settore Urbanistica
arch. Roberto Bavaresco
Sede

OGGETTO: PAT RECOARO TERME, parere richiesto (nota 60328 del 2/09/14) per comitato tecnico intersettoriale del 25/09/14;

In relazione al parere richiesto per l'approvazione del PAT, si richiama l'attenzione sulle seguenti aspetti in materia di pianificazione e prevenzione dell'emergenza ai fini della protezione civile, da recepire per una corretta pianificazione territorio nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. A tal proposito si premette che l'inquadramento normativo in materia di pianificazione di emergenza ai fini della protezione civile prevede le seguenti prescrizioni:

- A. Legge regionale n. 11/2001 art. 108: *Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nel piano comunale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.*
- B. Legge N. 225 24/02/1992 (così come modificata dalla Legge N. 100 del 12 luglio 2012) ART. 3. COMMA 6 Attività e compiti di protezione civile: *I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.*

Emerge quindi che una delle condizioni da rispettare per la redazione ed approvazione del **PAT nonché dei PI e PUA**, è che essi risultino **coordinati e coerenti** con il relativo **Piano Comunale di Emergenza** e quindi abbiamo un **univoco quadro conoscitivo** del territorio.

Quindi occorre verificare la **coerenza** dello strumento di pianificazione urbanistica comunale P. R. C. con il Piano di Protezione Civile, in particolare in relazione agli scenari di rischio individuati (Idraulico, Geologico, Sismico, Chimico Industriale, ecc.), per i quali dovranno essere considerati i seguenti aspetti:

1. **Aree di Emergenza Piano di Emergenza:**

Tali **Aree di Attesa e Ricovero della popolazione** nonché quelle di **Ammassamento dei soccorritori**, non dovranno essere interessate da interventi di trasformazione urbanistica che ne pregiudicano la fruibilità ed accessibilità. Deve essere inoltre garantita la loro accessibilità e fruibilità in ogni condizione per far fronte alle emergenze.

Per tali aree qualora interessate da interventi di trasformazione, il Comune dovrà

preventivamente individuare aree con caratteristiche simili, al fine di garantire la piena operatività del piano di protezione civile, come previsto dall'art. 15 delle norme del PTCP e quindi procedere alla relativa modifica del Piano di Emergenza.

2. Per lo **scenario di rischio idraulico e/o geologico** esiste una mappatura su scala provinciale riportata nel Piano Provinciale di Emergenza e nel PTCP approvati, che individua le aree a **rischio idraulico e/o geologico** nel territorio comunale, afferenti alla rete idraulica minore.

In ogni caso il territorio risulta inserito nelle mappe della pericolosità idraulica, geologica e da valanga del vigente **Piano di Assetto Idrogeologico PAI**.

A tal proposito si ricorda che è intervenuta una **variante al PAI** e corrispondenti misure di salvaguardia (*Comitato Istituzionale del 09.11.2012 G.U. n.280 del 30.11.2012*), in conseguenza della quale, sono state quindi inserite nel PAI e classificate come **“zone di attenzione”**, nuove aree per la valutazione degli scenari di pericolosità e/o rischio idraulico e geologica, ciò anche a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2010.

Prescrizione: *Sul territorio sono presenti condizioni di pericolosità e rischio geologica idraulica e da valanga, afferente al versante montano delle prealpi e del sistema idraulico del torrente Agno, con numerose e vaste aree classificate a pericolosità P3 (elevata pericolosità) e P4 (pericolosità molto elevata) e P2 (pericolosità media), (frana del Rotolon ed altre..).*

Per tali aree deve quindi essere fatta una specifica classificazione delle condizioni di Rischio (R1-R2-R3-R4) e mappatura delle relative aree di influenza, per cui devono essere opportunamente valutate per una corretta gestione del territorio le idonee misure di prevenzione e protezione, in primis la corretta ubicazione dei nuovi insediamenti, in modo da non aumentare l'esposizione in termini di persone e cose e quindi verificare le condizioni tali per cui non vengono aumentate le condizioni di rischio.

- a. **Aree classificate a pericolosità geologica dal PAI** le numerose frane devono essere analizzate ai fini del relativo scenario di rischio, anche per il verificarsi di **“fenomeni di colate di trasporto solido”**, che come noto hanno già colpito versanti montani simili come nel caso di Velo d'Astico con l'evento alluvionale del 21/07/2014, e che possono determinare modifiche al sistema idraulico dei versanti montani tali per cui si generano delle condizioni permanenti di rischio idraulico e geologico. Tutto ciò in modo da prevedere le relative misure di prevenzione e protezione sia ai fini dell'incolumità delle persone che della gestione dell'emergenza.
- b. **Aree pericolosità da valanghe:** per la conformazione montana del territorio, sono presenti numerose aree soggette a caduta valanghe, come risulta dalla relativa cartografia del PAI, del Piano di Emergenza Provinciale, della carta delle fragilità del PTCP, nonché del Piano Comunale di Emergenza, che riporta la relativa cartografia aggiornata per la valutazione dello scenario di rischio.

Prescrizione: *Pertanto occorre quindi verificare la congruenza tra la classificazione delle aree valutate idonee ai fini della trasformazione urbanistica, come riportata nella carta delle fragilità del PAT, e gli elementi di pericolosità e rischio idraulico-geologico e da valanghe evidenziati nel Piano di Assetto Idrogeologico e nella Pianificazione di emergenza di livello provinciale e comunale, nonché dal PTCP.*

Si ritiene pertanto necessario che per queste aree il PAT e/o PI siano corredati da una specifica valutazione ed analisi, al fine di accertare l'idoneità o meno della trasformazione urbanistica di tali aree nonché di tutti gli altri elementi di fragilità individuati nella relativa carta delle fragilità.

3. **Piano Comunale di Emergenza:**

Si raccomanda al **Comune di verificare la congruenza** con le informazioni contenute nel **P.A.T e P.I.** al fine di avere un **quadro conoscitivo territoriale unico**, per una corretta valutazione degli scenari di rischio anche ai fini della gestione dell'emergenza, nonché delle idonee misure di prevenzione e protezione.

Il **Piano di Emergenza Comunale** risulta validato con Delibera di Giunta Provinciale n 13 del 19/01/2010, sulla base delle valutazioni del comitato provinciale di protezione civile, .

Prescrizione: *E' evidente che stante il tempo trascorso il Piano di Emergenza dovrà quindi essere **aggiornato** sulla base della banca dati territoriale relativa a tutti gli scenari di rischio presenti, e di conseguenza anche il **PAT e PI dovranno essere a loro volta adeguati** recependo così le relative prescrizioni in materia di protezione civile (cfr art. 3 L. 225/1992 e s.m.i.). In particolare si segnala che il piano di emergenza deve essere redatto sulla base di un univoco quadro conoscitivo territoriale con quello del PRC, con idonee cartografie dei relativi scenari di rischio presenti, tenendo conto di tutti gli scenari di rischio presenti.*

4. Per il **Rischio Industriale** occorre verificare la presenza di aziende a rischio di incidente rilevante, e quindi *dovrà essere valutata l'interazione, sia in termini di scenario di rischio ai fini della gestione dell'emergenza, che in relazione alle trasformazioni urbanistiche analizzate nel rapporto ambientale della VAS.*

5. Per il **rischio sismico** (OPCM 3274/2003–DGRV 3645/2003) si raccomanda l'individuazione e classificazione della **vulnerabilità dei relativi edifici strategici**, anche ai fini delle procedure di gestione delle modalità operative di soccorso, come previsto dall'art. 11 NT del PTCP, con l'individuazione nelle Norme Tecniche del PAT-PI ad esempio di *“opportune fasce di rispetto degli edifici dalle strade”*, ciò al fine di garantire la transitabilità delle vie d'accesso ed evacuazione per i soccorsi in caso di emergenza nonché per la sicurezza delle medesime aree di emergenza.

Si ricorda che per una corretta valutazione del rischio sismico occorre che i piani urbanistici siano corredati da studi di **microzonazione sismica** del territorio, in modo così da recepire la nuova mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale introdotta con OPCM 3519/2006, ed accertare quindi la loro idoneità secondo le linee guida regionali di cui alla DGR n. 1572 del 3/09/2013.

6. **La Vas del PAT** deve prendere in considerazione l'analisi delle possibili interazioni con il Piano Provinciale di Emergenza e naturalmente con il Piano Comunale di Emergenza, in modo così da analizzare le possibili interazioni ed effetti, in particolare ai fini della gestione dell'emergenza.

Tutto ciò in conformità al Dlgs 152/2006 circa i contenuti del rapporto ambientale cfr. allegato VI *“a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;”*

Si evidenzia infine che il presente parere tiene conto degli aspetti di ns competenza più rilevanti, che sono emersi dalla disamina della documentazione messa a disposizione dal settore urbanistica. Tuttavia altri elementi di valutazione potrebbero emergere sulla base delle informazioni ed aspetti, acquisiti a seguito di specifici approfondimenti ed analisi delle relazioni istruttorie elaborate per l'approvazione del piano urbanistico dai rispettivi uffici e dai tecnici progettisti del piano.

Distinti saluti.

Vicenza li 24/09/2014.

Il dirigente

ing. Maria Pia Ferretti



**PARERE MOTIVATO****n. 201 del 23 ottobre 2014**

(odg 2 del 23 ottobre 2014)

OGGETTO: Comune di Recoaro Terme (VI)

Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di Recoaro ha approvato con DGC n. 157 del 10.10.07 il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
 - In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.
 - Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti –



da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione. Con DCC n. 16 del 19.03.14 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04.

- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n.37 del 4.04.14, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "La Voce dei Berici" del 6.04.14 ed "Il Giornale di Vicenza" del 9.04.12.
- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune le osservazioni pervenute sono n.12, di cui una parzialmente attinente materie ambientali.

DATO ATTO che:

- la Commissione Regionale VAS, con parere n. 77 del 22.11.07, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Recoaro Terme.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità precedente con le note:

- prot. n. 2903 del 21.03.2014
- prot. n. 7995 del 11.08.2014
- prot. n. 9167 del 18.09.2014
- prot. n. 9252 del 02.10.2014

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 305/2014 del 17.10.2014 con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni,

- esaminato lo studio per la valutazione d'incidenza trasmesso dal Comune di Recoaro Terme con nota n. 5914 del 23.07.2014 (prot. reg. 342112 del 11.08.2014) ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa con nota n. 2903/2014 del 21.03.2014 ed acquisita dalla scrivente con n. 128121 del 25.03.2014;
- che il territorio del Comune di Recoaro Terme si trova nella regione biogeografica alpina e che è interessato dalla presenza del sito Natura 2000 SIC ZPS IT3210040 Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine il cui ambito è disciplinato dall'art. 13,

segnala che l'elaborato in esame risulta in parte conforme alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla DGR 3173/2006 e che i giudizi espressi nello studio sulla significatività delle incidenze, poiché derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle prescrizioni di seguito riportate;

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 2 del 23 ottobre 2014 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 23 ottobre 2014, predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Servizio Pianificazione Ambientale della suddetta struttura, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs 152/2006, con le precisazioni di seguito riportate.
- Il Rapporto Ambientale contiene la descrizione degli aspetti ambientali riferiti al territorio comunale, distinti nelle diverse componenti ambientali; in sede istruttoria sono stati inoltre acquisiti alcuni approfondimenti e aggiornamenti dei dati relativi alla percentuale di copertura della rete acquedottistica e fognaria e all'avanzamento del bosco.



Attese le criticità relative al gas radon, con riferimento alla DGR n. 79 del 18/01/2002 che individua il Comune di Recoaro tra quelli in cui almeno il 10% delle abitazioni è atteso avere concentrazioni di radon superiori al livello di riferimento di 200 Bq/m³, le Norme di Attuazione del Piano dovranno essere integrate con appropriate disposizioni per gli insediamenti residenziali. Il Rapporto Ambientale dovrà inoltre essere corretto con l'indicazione della corretta percentuale di abitazioni attese superare il livello di riferimento per concentrazione del gas radon.

Considerate inoltre le prescrizioni contenute nel parere n. 0066130 del 01.07.2014 del Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, dovrà essere verificata con ARPAV e con le altre autorità deputate al monitoraggio la scelta degli indicatori da monitorare e concordato un eventuale loro coinvolgimento nelle attività di monitoraggio delle azioni di Piano.

Ciò considerato e premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato elementi di attenzione in fase di pianificazione e per le quali sono state proposte delle misure di mitigazione che dovranno essere assunte dal Piano e recepite nelle NTA.

- Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT, che contiene alcuni obiettivi generali, tra i quali:
 - garantire il mantenimento della situazione ambientale e insediativa riconosciuta nel sistema montano e caratterizzata dalla elevata qualità ambientale e paesaggistica;
 - valorizzare l'attività turistica e la sua compresenza con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche;
 - garantire l'attività di prelievo dell'acqua con le risorse del territorio;
 - favorire la permanenza dei residenti sul territorio comunale, compatibilmente con le condizioni di rischio idrogeologico riconosciute.
- Il Rapporto Ambientale contiene la verifica di coerenza del PAT con la pianificazione sovraordinata e, in particolare, con:
 - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento;
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza;
 - Piano di tutela delle Acque;
 - Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione;

In sede istruttoria è stata inoltre richiesta l'integrazione del Rapporto ambientale con la verifica della coerenza del PAT con il Piano Regionale Neve approvato con DGR 217 del 26.02.2013.

Dalle integrazioni acquisite in sede istruttoria si evince che la verifica delle indicazioni del PAT rispetto al Piano Regionale Neve mette in evidenza (nell'elaborato "4. Carta della Trasformabilità") un'indicazione di "Pista da sci" superiore a tali previsioni e pertanto le indicazioni cartografiche del PAT relativamente al demanio sciabile da discesa dovranno essere adeguate al Piano Regionale Neve.

- Considerato che:
 - Le azioni che generano maggiori impatti negativi risultano soprattutto quelle legate alla previsione di nuovi insediamenti, residenziali e produttivi, sparsi e localizzati sul territorio; risultano evidenti soprattutto gli impatti sulla rete fognaria e sull'acquedotto generati da nuovi anche se limitati insediamenti, così come l'attenzione da porre rispetto agli elevati potenziali livelli di radon e sul consumo di suolo generato dalle nuove previsioni.
- Il valutatore prevede, pertanto, che per i nuovi insediamenti debbano essere eseguiti studi adeguati e individuate le soluzioni per mitigare gli interventi, in direzione della riduzione del consumo energetico, dell'utilizzo di fonti rinnovabili, e di compensazione dell'impatto idraulico; evidenzia inoltre che il Piano degli Interventi dovrà sviluppare



specifici indirizzi alla progettazione con particolare riferimento al sistema di smaltimento delle acque e alla riduzione dell'effetto radon da allegare alle NTO del Piano degli Interventi.

- La previsione di interventi per la realizzazione di nuove attrezzature sportive e di infrastrutture legate all'attività turistica dovranno confrontarsi con gli aspetti ambientali e del paesaggio. Il valutatore evidenzia che gli interventi dovranno essere accompagnati da adeguati studi e soluzioni per mitigare gli interventi, sia in direzione della riduzione del consumo energetico, che in quello dell'utilizzo di fonti rinnovabili, che di compensazione dell'impatto idraulico; evidenzia inoltre che il Piano degli Interventi dovrà sviluppare ulteriormente gli Indirizzi alla progettazione allegati alle NTA del PAT disciplinandone l'applicazione, con particolare riferimento al sistema di smaltimento delle acque e all'inserimento nel paesaggio.
- Per gli interventi sui percorsi esistenti in aree di valore naturalistico sono previsti impatti sull'ambiente direttamente e proporzionalmente legati alla fase di progettazione e realizzazione; le NTO del Piano degli Interventi dovranno pertanto prevedere che gli interventi sui percorsi e sulle piste da fondo siano accompagnati da adeguati studi di inserimento che considerino non solo le caratteristiche fisiche delle opere, ma anche le modalità della loro fruizione e della realizzazione dei cantieri.
- L'azione riguardante la valorizzazione del Compendio Termale riguarda un'area riconosciuta come contesto figurativo della Villa Tonello per la quale le NdA del PAT prevedono che il PI formuli *"indirizzi per la formazione dello Strumento Attuativo (SA) del Compendio termale. In tale SA è consentito un incremento volumetrico non superiore al 50% dell'esistente e comunque non superiore a 25.000 mc"* e che *"nelle more dell'approvazione del PI restano confermati gli interventi già previsti dal PRG vigente, solo ove gli stessi siano compatibili con le previsioni e strategie del PAT"* rinviando pertanto il dimensionamento dell'intervento e la verifica della compatibilità con il PAT al Piano degli Interventi. Il PAT conferma comunque le previsioni del PRG che prevede la ristrutturazione del complesso, l'ampliamento di alcune strutture e la realizzazione di specifiche attrezzature termali. Sul punto il valutatore evidenzia inoltre che le NTO del Piano degli Interventi dovranno prevedere specifiche procedure di partecipazione dei cittadini e delle amministrazioni coinvolte sia nella fase di progettazione che di realizzazione degli interventi.
- L'azione riguardante la realizzazione di un attrezzatura golfistica in zona per servizi già individuata dal PRG all'interno di un contesto figurativo viene confermata dal PAT ed è accompagnata dalla realizzazione del complesso sportivo con alcune attrezzature di servizio (bar, club-house, ecc.). Anche in questo caso, vista la valenza paesaggistica riconosciuta, il valutatore prevede che tali interventi siano realizzati in conformità a specifici schemi di inserimento paesaggistico indicati con schede allegate e che le NTO del Piano degli Interventi dovranno prevedere specifiche regole di realizzazione delle aree del golf mirate ad un ridotto (nullo) utilizzo di prodotti non naturali per la gestione/ manutenzione dei campi e delle parti verdi e ad un ridotto consumo dell'acqua di irrigazione.
- Per l'«Area di riqualificazione dell'edificato per condizioni idrogeologiche», che contiene i nuclei abitati di antica origine e le aree di urbanizzazione consolidata individuate in continuità con l'esistente (Rotolon e altre parti), nella normativa di PAT sono previsti incentivi per la delocalizzazione dei fabbricati esistenti da definirsi con il Piano degli Interventi. Lo stesso PI dovrà valutare la rilocalizzazione dei manufatti, non solo in virtù delle condizioni di sicurezza e dei vincoli espressi dal PAT, ma anche dell'effettivo miglioramento della situazione esistente.
- Alcune aree soggette a dissesto idrogeologico (Aree di frana e Aree non idonee) risultano sovrapposte a nuclei abitati di antica origine e aree di urbanizzazione consolidata individuate in continuità con l'esistente (Rotolon). Per tali aree il PAT



prevede uno specifico articolato normativo che introduce la possibilità di interventi edilizi solo se realizzati in modo da ridurre le condizioni di rischio anche con misure di mitigazione per la regimazione delle acque intorno alla parte edificata.

- Dalla relazione di progetto si evince che nell'ATO 2 il PAT affida al PI il compito di formulare parametri e criteri per gli interventi, anche rilevanti ivi previsti per le diverse forme di attività sportiva nonché di una dotazione di volume da utilizzare per il completamento dell'edificato ivi presente. In questo ATO, come si evince dalla *"Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale"*, il Piano individua un ambito soggetto a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale – usi civici, che risulta interessato da linee preferenziali di sviluppo insediativo a servizi d'interesse comune dei quali non viene fornita una descrizione più precisa;
- Per quanto riguarda le acque di scarico, non emerge dal Rapporto Ambientale la valutazione degli effetti derivanti nuove edificazioni in ambiti sprovvisti di rete fognaria. Tuttavia le Norme Tecniche individuano alcune misure di mitigazione per le acque reflue di scarico, i cui contenuti dovranno essere attentamente verificati con quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque.

attese le diffuse criticità ambientali (con particolare riferimento al consumo di suolo naturale/seminaturale e alle criticità idrogeologiche e paesaggistiche) e le carenze di sottoservizi, nonché tenuto conto che è rinviata al Piano degli Interventi la valutazione di una serie di aspetti non valutati in sede di PAT e l'individuazione di eventuali misure di mitigazione e/o compensazioni, si ritiene che il Piano degli Interventi debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del del D.Lgs 152/06 per le parti non valutate dal PAT.

- Per quanto riguarda le azioni *"area per il gioco del golf"*, *"compendio termale"* e *"previsione di due impianti di produzione di energia elettrica da biomasse"*, considerato che dal Rapporto Ambientale non emerge una descrizione approfondita degli interventi previsti, né una valutazione esaustiva dei potenziali effetti sull'ambiente, si ritiene che tali ambiti debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.
- Si ritiene inoltre che prima dell'approvazione debba essere verificata, d'intesa con la Provincia di Vicenza, la coerenza degli interventi previsti negli ambiti soggetti a *"vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale – usi civici"* con le prescrizioni di cui all'art. 9 *"Usi civici"* delle NdA.
- Si evince dal Rapporto Ambientale che i tracciati relativi alle previsioni di collegamento viabilistico previste per risolvere la specifica necessità di una viabilità di valle alternativa alla SP 246 (in caso di sua interruzione per frana) saranno definiti in sede del Piano degli Interventi e che il progetto delle opere dovrà, nella Valutazione di Impatto Ambientale, confrontarsi non solamente con le delicate questioni idrauliche e di natura dei terreni, ma anche con quelle paesaggistico-ambientale.
- Per quanto riguarda gli ambiti di concessione mineraria rappresentati sulla *"Carta dei vincoli e delle Pianificazione Territoriale"* si ritiene che debbano essere individuate opportune misure di mitigazione e tutela delle acque sotterranee per l'attuazione degli interventi previsti negli ambiti in parola e con particolare riferimento alle acque termominerali.
- Per quanto riguarda gli ambiti a *"edificazione diffusa"* rappresentati sull'elaborato 4 *Carta della Trasformabilità* e gli *"interventi di ridefinizione del margine"* di cui al quarto comma delle direttive dell'art. 34, considerata la possibilità di realizzare nuove edificazioni e tenuto conto delle criticità individuate relativamente all'estensione della rete fognaria, dell'estensione degli ambiti, delle criticità idrogeologiche nonché dei potenziali effetti negativi sul paesaggio, si ritiene che in sede di attuazione del Piano debbano essere rivisti e verificati gli ambiti a edificazione diffusa e gli *"interventi di ridefinizione del margine dell'urbanizzazione consolidata"* al fine di contenere il consumo di suolo



naturale e seminaturale evitando la saldatura con il tessuto edilizio esistente, verificandone la coerenza con quanto disposto dalla LR 11/04 e dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50 della medesima legge approvati con DGR 3178 e ss.mm.ii.

- Tutto ciò premesso si ritiene che la metodologia utilizzata consenta di valutare la complessiva sostenibilità delle strategie di piano. Si ritiene pertanto che con l'osservanza di tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali, consultate in sede di redazione del PAT, e con opportuni approfondimenti valutativi in sede di redazione dei Piani Urbanistici Attuativi e dei Piani degli Interventi, possa essere rilasciato parere favorevole sulla sostenibilità ambientale del PAT a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di seguito riportate;

VALUTATE le osservazioni pervenute, relative al Rapporto Ambientale e/o inerenti questioni ambientali, per le quali con nota prot. n. 7950 del 11.08.2014 del Comune di Recoaro Terme il Responsabile del procedimento ha dichiarato che sono pervenute complessivamente n. 12 osservazioni, delle quali "n. 11 risultano non accoglibili perché non inerenti all'aggiornamento delle analisi sullo stato dell'ambiente né di interesse ambientale e n. 1 parzialmente accoglibile tale da richiedere un parere di coerenza con la VAS." Di quest'ultima si riporta di seguito un prospetto contenente l'indicazione del soggetto proponente, la sintesi dei contenuti, la controdeduzione, nonché il parere della Sezione Coordinamento.

Oss. n.	proponente	Sintesi dei contenuti	Controdeduzione	Parere della Commissione
12 Prot. n. 5347 del 04.06.201	Rasia Franco – Direttivo Gruppo storico Valle dell'Agno	Osservazione pervenuta fuori termine Si chiede individuazione, il censimento e la tutela dei bunker tedeschi che non sono presenti solo nel compendio delle Fonti Centrali.	È questione ricognitiva oggettiva e se ne propone comunque la controdeduzione. Il PAT ha sintetizzato con un simbolo il "Sistema dei bunker e delle gallerie nel compendio delle fonti centrali", qualificando tali manufatti come invariati di natura storico-monumentale- testimoniale. La distribuzione di tali manufatti in centro storico, puntualmente documentata dalla pubblicazione di riferimento citata e prodotta in estratti allegati, induce a modificare la voce di legenda in "Sistema dei bunker tedeschi e delle gallerie della Seconda Guerra Mondiale", introducendo due nuove simbologie localizzative alla scala 1:10.000 di PAT e ad adeguare conseguentemente le formulazioni dell'art. 31. Non appare invece sostenibile sul fronte documentale di PAT il puntuale censimento integrale, opportunamente demandabile al PI.	Si prende atto della controdeduzione.

Con nota prot. n. 9652 del 02.10.2014 il Comune ha trasmesso copia della nota prot. n. 9341 del 24.09.2014 con la quale il Sindaco dichiara che: "Il Piano di Assetto del territorio (P.A.T.) adottato con delibera di C.C: n. 16 del 19.03.2014, ha confermato, in merito al Crossdromo sito in loc.

Parlati, una previsione di Piano preesistente del "PRG vigente" e attuata, quale zona "F", a servizi in quanto are di proprietà comunale con attività sportiva convenzionata".

Il comune ha trasmesso con la medesima nota copia del parere del valutatore sull'osservazione dalla quale emerge che:

"Nella osservazione ricevuta si lamenta, sostanzialmente, la mancata evidenziazione nelle tavole di PAT della pista di motocross esistente nel territorio del comune di Recoaro Terme in prossimità della frazione Parlati e la mancata valutazione del potenziale impatto sul contesto territoriale contiguo ricompreso in area SIC.

Premesso che la pista di motocross di cui si tratta è esistente dagli anni '70 e posizionata al margine S/E dell'area SIC è possibile rilevarne la presenza grafica nella Tavola 2.4 – Carta della Trasformabilità dove viene ricompresa in una ampia area F, ovvero area per SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIOR RILEVANZA di cui all'art 43 delle NTA. [...] Per l'area F, in



esame, non si prevede alcun ampliamento ma solo un intervento puntuale volto alla realizzazione di una struttura recettiva /di servizio. ”

[...]

“Nelle NTA del PAT, all’art. 43 – SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIOR RILEVANZA viene indicato come il PAT individui , “all’interno degli ATO, le aree dei principali impianti e opere di interesse comune esistenti e le linee preferenziali ove collocare quelle di progetto, unitamente ai parcheggi necessari per favorire il miglior sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva”.

Viene delegato al Piano degli Interventi il compito di identificare i servizi da trasformare, trasferire, ampliare, sostituire.

Tali previsioni potranno essere attuate anche facendo ricorso, ai sensi dell’articolo 34 della LR 11/24, agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e del credito edilizio. ETC.

*Al successivo art. 44 – SERVIZI/INFRASTRUTTURE DI CARATTERE TURISTICO-SPORTIVO (GOLF, SCI, ETC.), viene indicato come il PAT (facendo sempre riferimento alla Tavola della Trasformabilità) **individua i principali impianti e servizi di interesse comune a destinazione turistico-sportiva e formula indirizzi per la gestione, il miglioramento e l’eventuale trasformazione** di quelli esistenti nonché per la realizzazione di quelli previsti ai fini del raggiungimento di un più elevato livello dell’offerta turistica e delle dotazioni disponibili per la comunità.*

Anche in questo caso viene differito al Piano degli Interventi il compito di dettare le norme e specificare le caratteristiche per i diversi interventi previsti, tra cui, nell’elenco, alla lettera h) viene indicato il sito per la pratica sportiva di motocross.”

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali il valutatore evidenzia che nella integrazione alla VINCA allegata al PAT viene rilevata la presenza della pista e Valutata per gli aspetti previsti dalle NTA e riporta di seguito la tabella riassuntiva di valutazione degli impatti previsti dall’art. 44 delle NTA.

Il valutatore evidenzia inoltre che “una più dettagliata valutazione si dovrà fare una volta predisposto il PI nel quale verranno dettate le norme di utilizzo e specificato le caratteristiche dei diversi interventi previsti. La normativa regionale prevede, infatti, che il PI sia soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale”.

RITENUTO si ritiene che la metodologia utilizzata consenta di valutare la complessiva sostenibilità delle strategie di piano. Si ritiene pertanto che con l’osservanza di tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali, consultate in sede di redazione del PAT, e con opportuni approfondimenti valutativi in sede di redazione dei Piani Urbanistici Attuativi e dei Piani degli Interventi, possa essere rilasciato parere favorevole sulla sostenibilità ambientale del PAT a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di seguito riportate;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006**

PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Recoaro Terme (VI) a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1. prima dell’approvazione del Piano:

- 1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:



- 1.1.1. nell'art. 53 "La valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni" dovrà essere riportata la tabella del Piano di monitoraggio contenuta nel capitolo 9 "Monitoraggio" del Rapporto Ambientale come integrata in sede istruttoria.
- 1.1.2. considerata la percentuale di abitazioni attese superare il livello di riferimento di 200 Bq/m³ per la concentrazione del gas radon, le Norme Tecniche del Piano dovranno essere integrate, in ordine al principio della precauzione, con le misure di mitigazione contenute nel Rapporto Ambientale e con opportuni riferimenti alla DGR 79/2002 e alle *tecniche rimediali e preventive* individuate nell'allegato 4 della medesima Delibera.
- 1.1.3. dovrà essere inserito un articolo che riporti le indicazioni contenute nella Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici".
- 1.1.4. alla fine dell'art. 38 "Compendio termale" dovrà essere inserita la seguente prescrizione: "l'ambito individuato quale Compendio termale dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06".
- 1.1.5. alla fine dell'art. 44 "Servizi/infrastrutture di carattere turistico sportivo (golf, sci, etc)" dovrà essere inserita la seguente prescrizione: "l'ambito individuato quale Area per il gioco del golf dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06".
- 1.1.6. alla fine dell'art. 43 "Servizi di interesse comune di maggior rilevanza" dovrà essere inserita la seguente disposizione: "gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 qualora per gli stessi non sia già previsto l'assoggettamento a procedura VIA"
- 1.1.7. Alla fine dell'articolo 20 "Ambiti soggetti a concessione mineraria" dovrà essere inserita la seguente disposizione: "Il PI individua le misure di mitigazione e di tutela delle acque sotterranee per gli interventi previsti negli ambiti di concessione mineraria con particolare riferimento alle acque termominerali".
- 1.1.8. L'«Art. 13 – Siti Natura 2000 e ambiti per l'istituzione di parchi regionali» dovrà essere modificato come segue:
Riferimenti legislativi e a documenti comunali
Direttiva 92/43/Cee
Direttiva 2009/147/Ce
D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articolo 41.
riferimenti alla cartografia del PAT: Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale.
Definizioni e obiettivi: I siti e le aree di cui al presente articolo sono individuati nella cartografia del PAT ("Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale") e sono normati come successivamente indicato.
Direttive per il PI
1. Ai sensi di quanto disposto dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (d'ora in poi PTCP) e delle finalità della Rete ecologica – Natura 2000 cui il PTCP si adegua, per le aree del territorio comunale gli obiettivi e gli argomenti di interesse per il presente PAT, sono:
a. il mantenimento e il potenziamento degli attuali livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica;
b. la previsione di specifici interventi di deframmentazione attraverso opere di mitigazione e compensazione ambientale;



- c. la previsione di realizzare neoecosistemi con finalità di miglioramento dell'inserimento paesaggistico di infrastrutture ed aree insediate;
 - d. l'individuazione di corridoi ecologici fluviali e il miglioramento delle capacità di autodepurazione dei reticoli idrografici;
 - e. la gestione e la conservazione dell'agricoltura, in quanto fattore di conservazione dei territori aperti, favorendo le colture specializzate e incentivando forme di agricoltura compatibile o destinate al mantenimento di particolari specie animali, anche di interesse venatorio;
 - f. la riqualificazione di aree degradate quali cave, discariche, aree industriali dismesse, etc. al fine di valorizzare i siti della rete Natura 2000 esistenti, creando un sistema unitario con la rete ecologica, così come individuata nella tav. 3 del PTCP recuperando e valorizzando i beni d'interesse storico-architettonico e ambientale, i percorsi ciclo-pedonali esistenti ed in progetto, nell'ambito di una valorizzazione turistica complessiva dell'area.
2. In base alla normativa regionale vigente il PI, provvede a recepire le norme di tutela e valorizzazione dei Siti di interesse comunitario (d'ora in poi SIC), delle Zone di protezione speciale (d'ora in poi ZPS), delle Zone di Conservazione Speciale (ZSC) e dell'area destinata a Parco naturale regionale (d'ora in poi Parco).

Prescrizioni e vincoli

1. Per i piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 dovrà essere verificato il rispetto della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia. All'interno del sito IT3210040 Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine valgono, inoltre, le disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).
2. In tali ambiti gli interventi ammessi sono quelli previsti dal vigente PTRC, PTCP, dal presente PAT e dal relativo Piano di gestione.”;
- 1.1.9. NTA del Piano dovranno essere integrate con i contenuti degli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del Piano Regionale Neve approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 217/2013;
- 1.2. I contenuti dell'art. 53 “LA valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni” dovranno essere attentamente verificate con quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque.
- 1.3. Dovrà essere verificata l'assunzione nelle Norme Tecniche delle direttive/prescrizioni finalizzate ad attenuare le criticità individuate per ciascuna componente ambientale contenute nel Rapporto Ambientale e nell'elaborato “Integrazioni Documentazione Tecnica” trasmesso dal Comune con nota prot. n. 7995 del 11.08.2014.
- 1.4. Dovrà essere verificata d'intesa con la Provincia di Vicenza la coerenza degli interventi previsti negli ambiti soggetti a “vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale – usi civici” con le prescrizioni di cui all'art. 9 “Usi civici” delle NdA.
- 1.5. a pagina 48 dell'elaborato 3.1 “Atlante del territorio” dovrà essere inserito il corretto valore di abitazioni attese superare il livello di riferimento per concentrazione del gas radon di 200 Bq/m³.
- 1.6. la Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
- 1.7. la Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata con quanto riportato nel documento trasmesso dal Comune con nota prot. n. 7995 del 11.08.2014e con le prescrizioni di cui al presente parere.



- 1.8. il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
 - 1.9. il Comune deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (come integrato con nota prot. n. 7995 del 11.08.2014, nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.
- 2. in sede di attuazione del Piano:**
- 2.1. dovrà essere verificata con ARPAV e con le altre autorità deputate al monitoraggio la scelta degli indicatori per il monitoraggio del piano e concordato un eventuale loro coinvolgimento nelle attività di monitoraggio delle azioni di Piano;
 - 2.2. sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce si prescrive:
 - di non realizzare ulteriori piste per lo sci nordico rispetto a quelle già esistenti nel territorio comunale che prevedano movimenti terra;
 - di non interessare habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico con gli strumenti attuativi, gli accordi di programma, i programmi complessi e le azioni svolti in attuazione del piano, in particolare in relazione:
 - allo sviluppo delle aree servizi di cui all'art. 43 interne al sito Natura 2000 SIC ZPS IT3210040 Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine;
 - alla realizzazione del collegamento tra i due ambiti di sci nordico previsto dalla tavola 4 della trasformabilità nonché delle opere accessorie (art. 44);
 - all'attuazione della linea preferenziale di sviluppo interna al sito Natura 2000 SIC ZPS IT3210040 Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine a nord del rifugio Battisti;
 - di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma) nonché progetti, interventi e azioni, in particolare facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano:
 - art. 15 – Sorgenti captate e fasce di rispetto
 - art. 16 – Viabilità e fasce di rispetto
 - art. 25 – Invarianti di natura ambientale
 - art. 43 – Servizi di interesse comune di maggior rilevanza
 - art. 44 – Servizi/infrastrutture di carattere turistico-sportivo
 - art. 45 – Infrastrutture e viabilità
 - di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 - di realizzare le azioni di cui all'articolo 15, 16, 25, 43, 44, 45 al di fuori del periodo di vulnerabilità delle specie di interesse comunitario, che verrà caso per caso riconosciuto nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza ricompresa nelle procedure di autorizzazione;
 - di realizzare gli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche;
 - di sviluppare i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale, riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione



- dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;
- di prevedere nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico:
 - la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;
 - l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi.
- 2.3. Relativamente agli ambiti a "edificazione diffusa" rappresentati sull'elaborato 4 "Carta della Trasformabilità" e agli "interventi di ridefinizione del margine" di cui al quarto comma delle direttive dell'art. 34, considerata la possibilità di realizzare nuove edificazioni e tenuto conto delle criticità individuate relativamente all'estensione della rete fognaria, dell'estensione degli ambiti, delle criticità idrogeologiche nonché dei potenziali effetti negativi sul paesaggio, in sede di attuazione del Piano dovranno essere rivisti e verificati gli ambiti a edificazione diffusa e gli "interventi di ridefinizione del margine dell'urbanizzazione consolidata" al fine di contenere il consumo di suolo naturale e seminaturale evitando la saldatura con il tessuto edilizio esistente e verificandone la coerenza con quanto disposto dalla LR 11/04 e dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50 della medesima legge approvati con DGR 3178 e ss.mm.ii.
- 2.4. Il Piano degli Interventi dovrà essere sottoposto a verifica di Assoggettabilità a procedura VAS, per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06, nonché dovranno garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- 2.5. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT e dal PI, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006. fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013.
- 2.6. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi;
- 2.7. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui all'art. 43 delle Norme Tecniche, con le integrazioni di cui ai punti 1.1.1 e 2.1, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUUV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 11 pagine



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 4 DEL 21 GEN. 2015

OGGETTO: Comune di Recoaro Terme (VI)
Piano di Assetto del Territorio (PAT). Validazione del Quadro Conoscitivo. DGR 3958/2006.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Trattasi della validazione ai sensi dell'art. 11, L.R. 11/2004 delle banche dati che costituiscono il Quadro Conoscitivo del PAT del comune di Recoaro Terme, con la nuova procedura disposta dalla DGR 1922/2013. Il provvedimento di validazione è necessario, ai sensi dell'art. 14, comma 7, L.R. 11/2004, per consentire l'approvazione del PAT in oggetto.

IL DIRETTORE

DELLA SEZIONE URBANISTICA

PREMESSO CHE

- l'art. 2, comma 2, L.R. 11/2004, individua tra i mezzi per perseguire le proprie finalità, "l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili";
- l'art. 10, L.R. 11/2004, definisce il quadro conoscitivo come "il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- l'art. 11, L.R. 11/2004, assegna alla competenza della Giunta regionale:
 - la verifica degli archivi alfa-numeriche dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ),
 - la definizione dei parametri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo;
- la DGR 3178/2004, ha emanato le prime istruzioni operative e le direttive applicative anche per quanto riguarda le banche dati ed il quadro conoscitivo del PAT. Dette istruzioni operative sono state aggiornate ed incrementate con DGR 3811/2009;
- la DGR 3609/2005 ha assegnato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio (ora Sezione Urbanistica con decorrenza 01.01.2014) anche la competenza in materia di validazione dei quadri conoscitivi;
- la DGR 3958/2006 ha attivato le "procedure di verifica degli archivi digitali" affidando alla Sezione Urbanistica, l'incarico di provvedere alla verifica degli archivi alfa-numeriche e vettoriali dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione del quadro conoscitivo, nonché alla rilevazione degli indici di qualità sulla base dei predetti parametri;
- la DGR 1922/2013 ha semplificato le procedure di validazione degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali e Intercomunali (PAT/PATI), stabilendo che per rilevare e certificare, ai sensi dell'art. 14, comma 7, L.R. 11/2004, la sufficienza del quadro conoscitivo dei PRC si deve far riferimento unicamente all'indice di qualità (IQ). Con riferimento alla descrizione dei controlli in dettaglio, esposta nella DGR 3958/2006, l'IQ così come definito dalla DGR 1922/2013 ricomprende i sub-indici A (correttezza informativa), B1 (completezza dei metadati) e B2 (completezza informativa attributi oggetti), mentre il sub-indice C (correttezza geometrica/geografica) determina l'ICQ previsti nell'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004;

- la DGR 1922/2013 ha inoltre disposto di acquisire "una nuova procedura software, richiedente limitati e non specialistici interventi da parte degli utenti, che sarà distribuita gratuitamente ai comuni e sarà usata da questi per una parte del processo di verifica delle banche dati, impiegando tuttavia le stesse metodiche di rilevazione applicate dagli uffici regionali";
- nelle more della realizzazione di questa operazione è necessario comunque dare applicazione agli altri dispositivi della predetta deliberazione ed in particolare alla parte che integra la composizione dell' IQ, come sopra dettagliato, in modo tale che gli uffici regionali vi si adeguino;
- la stessa DGR 1922/2013 ha affidato alla Sezione Urbanistica il compito di validare con procedura semplificata gli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali e Intercomunali (PAT/PATI) ai sensi dell'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004;
- le procedure di verifica ed i parametri di validazione sono dettagliatamente descritti nell'Allegato "A" al DDR 55/2014, che ha dato una prima parziale attuazione alla citata DGR 1922/2013;
- il comune di Recoaro Terme in data 05.11.2014, ha trasmesso alla Regione gli archivi digitali di cui all'art. 13, comma 3, lettera d), L.R. 11/2004.

CONSIDERATO CHE

- sono stati effettuati i prescritti controlli sugli archivi digitali del PAT di Recoaro Terme, seguendo le procedure di verifica definite nell'Allegato "A" del DDR 55/2014;
- in base alle verifiche eseguite, in atti presso la Sezione Urbanistica, gli archivi digitali risultano sufficienti per la comprensione delle tematiche svolte dal PAT, avendo superato le verifiche di sufficienza di:
 - correttezza e completezza di redazione degli archivi alfanumerici e vettoriali,
 - congruenza con le tematiche analitiche e progettuali.

RICHIAMATA l'opportunità di rilevare l'accettabilità del quadro conoscitivo del PAT in oggetto, identificando il solo IQ quale riferimento idoneo e bastante per accertare la sufficienza del quadro conoscitivo del PRC, punto 2), lettera a, della DGR 1922/2013 e DDR 55/2014;

RICHIAMATO il capitolo 3 dell'allegato A alla DGR 3811/2009 che disciplina l'obbligo per i comuni di trasmettere alla Sezione Urbanistica della Regione il quadro conoscitivo adeguato al voto di approvazione del PAT;

RICHIAMATO l'art. 11 bis, L.R. 11/2004 che prevede l'obbligo per i comuni di trasmettere alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante;

RICHIAMATA la necessità per il comune che il quadro conoscitivo, una volta validato, sia aggiornato periodicamente e sistematicamente, in quanto "parte del sistema informativo comunale", così come definito dall'art. 10, L.R. 11/2004;

VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la DGR 3178 del 08.10.2004 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, L.R. 11/2004. Approvazione";

VISTA la DGR 3609 del 22.11.2005 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni regionali e Unità di progetto (artt. 13, 14 e 17, L.R. 1/1997)";

VISTA la DGR 3090 del 03.10.2006 "Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004";

VISTA la DGR 3958 del 12.12.2006 "Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali e Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004";

VISTA la DGR 3811 del 09.12.2009 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, L.R. 11/2004, approvati con DGR 3178/2004. Integrazione della lett. a): 'Specifiche tecniche.. ..dei comuni'; Integrazione della lett. f): 'Contenuti essenziali.. ..degli Interventi' ";

VISTA la DGR 1922 del 28.10.2013 "Semplificazione delle procedure di verifica, di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004, degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali e Intercomunali (PAT/PATI). Acquisizione di un software per la verifica via web dei Quadri Conoscitivi di PAT e PATI.";

VISTO il DDR 55 del 4.6.2014 "Adeguamento alle procedure di verifica degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI); art. 11, comma 2, L.R. 11/2004; DGR 3958/2006; DGR 1922/2013";

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di dare atto che è rilevata, ai sensi dell'art. 14, comma 7 e dell'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004, la sufficienza degli archivi digitali del PAT in oggetto;
3. di trasmettere il presente decreto al comune di Recoaro Terme ed alla Provincia di Vicenza;
4. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.




arch. Vincenzo Fabris

COMUNE DI RECOARO TERME
Provincia di Vicenza

P.A.T.

Approvato nella Conferenza di Servizi Decisoria del 12 MAR. 2015

Elaborato



Relazione di adeguamento

degli elaborati ai pareri istruttori per l'approvazione
in Conferenza di Servizi



Regione del Veneto
Direzione Urbanistica



Provincia di Vicenza
Dipartimento Territorio
e Ambiente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
URBANISTICA

Arch. Bavaresco Roberto José

Sindaco



Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori Provinciali di Vicenza

Progettisti
**NICOLA
MOLINARI**

Luca Molinari
arch. Nicola Molinari



Luca Zanella
ing. Luca Zanella

Gli elaborati adottati del PAT (DCC n. 16 del 10.03.2014) sono stati, al fine dell'approvazione in Conferenza di Servizi, adeguati ai seguenti pareri:

1. Pareri sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica

In risposta alla richiesta di parere, sono pervenuti i seguenti:

- parere Genio Civile rif. pratica Genio Civile di Vicenza n.P20/2012 in cui si esprime parere favorevole con prescrizioni normative e di ottemperare al parere espresso da Regione Veneto-Servizio Forestale Vicenza;
- parere Regione Veneto-Servizio Forestale Vicenza prot. 38337 del 20.01.2013, che richiede di inserire nella normativa di PAT l'obbligo di inedificabilità alle zone esondabili così come all'interno delle fasce di rispetto fluviale.

2. Pareri sul Rapporto Ambientale adottato

In risposta alla richiesta di parere al Rapporto Ambientale adottato, sono pervenuti i seguenti:

- parere ARPAV n. 0066130 del 01.07.2014 in cui viene richiesto di correggere le unità di misura e i valori di riferimento della matrice Aria del Piano di Monitoraggio;
- parere Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto n. 0012732 del 01.08.2014 in cui viene richiesto di individuare nel PAT i siti archeologici presenti (Monte Civillina e Monte e Sella Campetto) e di adeguare la normativa di riferimento;
- parere Istituto regionale Ville Venete (IRVV) n. 0002236 del 07.07.2014 in cui si ricorda la Villa Tonello presente sul territorio comunale.

3. Parere motivato n. 201 del 23.10.2014 della Commissione Regionale VAS.

Gli elaborati del PAT sono stati adeguati al Parere della Commissione Regionale VAS n.201 del 23.10.2014. Il parere è risultato favorevole con la condizione che prima dell'approvazione del PAT, si provveda ad ottemperare alle seguenti prescrizioni.

3.1. Prima dell'approvazione del PAT:

- integrazione delle Norme di Attuazione (NA) con le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con le modifiche richieste agli artt. 13, 20, 38, 43, 44, 50, 53;

- adeguamento degli elaborati di VAS (Atlante, Sintesi non Tecnica, Rapporto Ambientale) ai pareri degli enti;
- pubblicazioni come previsto dalle vigenti disposizioni.

3.2. In sede di attuazione del PAT:

- verificare con Arpav la scelta degli indicatori di monitoraggio;
- escludere le azioni del piano dalle aree interessate da habitat o specie della Rete Natura 2000;
- verificare la necessità di avviare la procedura V.Inc.A. nelle azioni di piano;
- prevedere nella progettazione definitiva della viabilità strategica di sottopassi faunistici e quant'altro necessario ai fini della salvaguardia degli habitat e delle specie;
- verificare la rispondenza degli ambiti di edificazione diffusa alle criticità evidenziate nel PAT;
- sottoporre il PI e i PUA a verifica di Assoggettabilità a VAS per le parti non valutate nel PAT, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV 1717/2013.

4

4. Validazione del Quadro Conoscitivo.

Con Decreto n. 41 del 21 gennaio 2015 del Direttore della Sezione Urbanistica della Regione Veneto è stata rilevata l'adeguatezza (sufficienza) degli archivi digitali del PAT di Recoaro Terme e non ne è stata richiesta alcuna modifica logico-formale. Sarà dunque sufficiente adeguare il Quadro Conoscitivo ai contenuti variati rispetto alla fase di adozione, comprendendovi gli elaborati nella forma finale.

5. Parere del CTI-Provincia di Vicenza

In data 25 settembre 2014 con prot. 66522 il Comitato Tecnico Intersettoriale della Provincia di Vicenza ha espresso parere favorevole all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del comune di Recoaro.

Il parere riporta una serie di prescrizioni puntuali da recepire negli elaborati del PAT e presenta alcune riserve interlocutorie.

La tabella seguente riepiloga tutte le prescrizioni/riserve contenute nei pareri di cui sopra e ne indirizza le modifiche conseguenti, evidenziando puntualmente gli

elaborati interessati (l'articolo normativo se si tratta delle Norme di Attuazione del PAT).

Analogamente la tabella espone l'eventuale controdeduzione alla mancata variazione degli elaborati adottati.

Documento	Pagina	Argomento	Azione/Controdeduzione	Documento di PAT modificato
Parere Servizio Forestale Regionale compatibilità idraulica	2	Aree esondabili o a ristagno idrico	Integrato Torrente Rotolon nell'elenco delle Definizioni all'attuale art. 23 NA, sezione "AREE ESONDABILI O A RISTAGNO IDRICO". Verificata coerenza della rappresentazione cartografica di tavola 3.	NA art. 23 - AREE ESONDABILI O A RISTAGNO IDRICO.
Parere Servizio Forestale Regionale compatibilità idraulica	2	Inedificabilità nelle fasce di rispetto fluviali e nelle aree esondabili	Applicazione del regime delle aree non idonee anche alle aree esondabili e alle fasce di rispetto fluviali. Integrazione normativa.	NA art. 22 - AREE NON IDONEE E IDONEE A CONDIZIONE - Definizioni.
Parere compatibilità idraulica Genio Civile Regionale	2	Prescrizioni normative di dettaglio	Si integra quanto non già presente nelle NA all'art. 51.	NA art. 51 – NORME SPECIALI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA.
Parere preliminare provinciale	19	Fasce di rispetto cimiteriale	Integrazione normativa con richiamo alla legge 166/2002 e demando al PI della ricognizione grafica di maggiore dettaglio.	NA art. 17 - CIMITERI E FASCE DI RISPETTO.
Parere preliminare provinciale	20	Ambiti naturalistici di livello regionale	Inserito il perimetro in tavola 2.1 con nuova voce di legenda "Ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 N.d.A. del PTRC)". Integrazione normativa per opportuno richiamo allo strumento sovraordinato.	NA art. 13 - Direttive. Tavola 2.1.

Documento	Pagina	Argomento	Azione/Controdeduzione	Documento di PAT modificato
Parere preliminare provinciale	20	Rete ecologica provinciale: aree di connessione naturalistica	Integrate NA art. 25 comma 2 con il punto e. "aree di connessione naturalistica (buffer zone) che sono area contigua e di rispetto adiacente alle aree nucleo, con funzionalità multipla (ad es. mitigazione dell'effetto margine)" (per omogeneità del testo le parole "che sono" sostituiscono l'interpunzione ":" del testo del parere. Allineate le voci di legenda delle tavole 2.2 e 2.4, aggiungendo la specificazione "buffer zone" in corrispondenza di "aree di connessione naturalistica".	NA art. 25 - INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE - Direttive per il PI, comma 2. punto e. Tavole 2.2 e 2.4.
Parere preliminare provinciale	20	Rete ecologica provinciale: corridoi ecologici regionali	Previo alleggerimento della grafia delle aree boscate, i corridoi ecologici del PTRC sono stati evidenziati con campitura specifica a colore pieno. Intervenendo su questi tematismi, abbiamo riscontrato la mancata rappresentazione come area boscata delle aree di proprietà pubblica, dunque non soggette a piano di riordino forestale, correttamente rappresentate nelle tavole dell'analisi agronomico-ambientale. Gli elaborati interessati vengono tutti aggiornati.	Tavole 2.2 (corridoi ecologici regionali e integrazione aree boscate), 2. 1 e 2.3b (integrazione aree boscate su entrambe).
Parere preliminare provinciale	22	Rif. art. 61 NT PTCP (attuazione trasformazioni)	Direttive con criteri attuazione trasformazioni previste riportate nelle NA.	NA art. 37 - LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO - Direttive.
Parere preliminare provinciale	23	Territori montani	Richiamate direttive titolo XII Norme PTCP per i territori montani. Nuovo comma 10 art. 40 - Direttive.	NA art. 40 - Direttive

Documento	Pagina	Argomento	Azione/Controdeduzione	Documento di PAT modificato
Parere preliminare provinciale	28	Osservazione 12 Parzialmente accoglibile (bunker tedeschi seconda guerra mondiale)	Perfezionamento rappresentazione cartografica nella "Carta delle Invarianti" e specifica integrazione normativa dell'elenco delle opere e manufatti militari.	Tavola 2.2. NA art. 31.
Parere preliminare provinciale - Aspetti agro-ambientali	31	Elementi produttivi strutturali - Allevamenti	Opportunità di verifica dell'influenza sul territorio comunale di allevamenti zootecnici esterni, ma prossimi al confine amministrativo. Tale attenzione è già esplicitamente riportata all'art. 12 tra le direttive al PI.	--
Parere preliminare provinciale - Aspetti agro-ambientali	31	Ambiti di edificazione diffusa potenzialmente in conflitto con allevamenti	Richiesta di particolare attenzione agli ambiti di edificazione diffusa che ricadono in prossimità degli allevamenti zootecnici. E questione già esplicitata alla sezione Prescrizioni e vincoli dell'art. 36 delle NA, relativo alla EDIFICAZIONE DIFFUSA.	--
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	3	Demanio sciabile del Piano Regionale Neve	Le indicazioni cartografiche della tavola 2.4 relativamente al demanio sciabile da discesa dovranno essere adeguate al Piano Regionale Neve. Si adegua la cartografia di progetto a quanto già prodotto in sede di controdeduzioni VAS (lett. m.).	Tavola 2.4.
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	8	1.1.1. Monitoraggio	Integrato l'art. 53 delle NA con la tabella del Piano di Monitoraggio presente al cap. 9 del RAP.	NA art. 53.
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	8	1.1.2. Radon	Riportare nelle NA le misure di mitigazione contenute nel RA e richiamare la DGRV 79/2002, nonché le "tecniche rimediali e preventive" individuate nell'allegato 4 alla medesima DGRV.	NA art. 50.

Documento	Pagina	Argomento	Azione/Controdeduzione	Documento di PAT modificato
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	8	1.1.3. Contenimento inquinamento luminoso	Indicazioni della LR 17/2009 in NA. Si introduce esplicito riferimento alla normativa sovraordinata regionale all'art. 50 delle NA del PAT.	NA art. 50.
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	8	1.1.4. VAS attuazione Compendio Termale	Obbligo verifica di assoggettabilità VAS per l'attuazione delle previsioni di PAT sul Compendio Termale in calce all'art. 38 delle NA di PAT.	NA art. 38.
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	8	1.1.5. VAS attuazione Area golf	Obbligo verifica di assoggettabilità VAS per l'attuazione delle previsioni di PAT per l'area per il gioco del golf in calce all'art. 44 delle NA di PAT.	NA art. 44.
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	8	1.1.6. VAS impianti energia elettrica da biomasse	Obbligo verifica di assoggettabilità VAS per l'attuazione delle previsioni di PAT per impianti di produzione di energia elettrica da biomasse, salvo VIA, in calce all'art. 43 delle NA di PAT.	NA art. 43.
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	8	1.1.7. Concessione mineraria acque termominerali	Esplicito mandato di tutela di tali ambiti al PI all'art. 20.	NA art. 20.
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	8	1.1.8. Siti natura 2000	Revisione dettagliata articolo 13.	NA art. 13.
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	9	1.1.9. Piano Regionale Neve	Integrazione normativa relativamente agli artt. 15, 16, 17, 18, 19 del Piano Regionale Neve. Appare più appropriato citare esplicitamente lo strumento pianificatorio sovraordinato al punto 1b delle Direttive dell'art. 43 delle NA di PAT.	NA art. 44 - Direttive.
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	9	1.2. Impianti autonomi trattamento reflui	Si integra l'art. 53 delle NA con esplicito rimando all'art. 21 del Piano di Tutela delle Acque di cui alla DGRV 842/2012.	NA art. 53 comma 5.

Documento	Pagina	Argomento	Azione/Controdeduzione	Documento di PAT modificato
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	9	1.3. Mitigazione e criticità ambientali	Assunzione nelle NA delle direttive/prescrizioni finalizzate ad attenuare le criticità individuate per ciascuna componente ambientale nel RAP come integrato in sede istruttoria.	NA art. 50.
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	9	1.4. Previsioni in ambiti soggetti a Uso civico	Compatibilità trasformazioni interferenti con ambiti soggetti a "vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale - usi civici", particolarmente in raffronto con le prescrizioni all'art. 9 delle NA. Si tratta di espansioni di aree per servizi a Recoaro Mille e intorno al Rifugio La Guardia. Si integra con riferimento ad aree con finalità di interesse pubblico l'art. 9 delle NA di PAT.	NA art. 9.
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	9	1.5. Stima abitazioni radon > 200 Bq/mc	Correzione valore riportato già a pag. 48, ora pag. 54, dell'Atlante del territorio e dell'Ambiente allegato al RA.	3.1.1 Atlante del territorio e dell'Ambiente (allegato al RA).
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	9	1.6. Dichiarazione di Sintesi	Considerazione integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria per la redazione del documento.	3.5 Dichiarazione di sintesi finale.
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	9	1.7. Sintesi non Tecnica	Integrazione del documento con quanto integrato in sede di istruttoria e con le prescrizioni del parere regionale.	3.2 Sintesi non tecnica.
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	10	1.8. Pubblicazione approvazione sul BUR	Disposizioni amministrative relative alla pubblicazione del provvedimento di approvazione.	--
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	10	1.9. Pubblicazione approvazione su sito WEB comunale	Disposizioni amministrative relative alla pubblicazione del provvedimento di approvazione del PAT, del RAP, della Sintesi non tecnica, della Dichiarazione di sintesi finale e delle misure adottate per il monitoraggio (documenti adeguati con le integrazioni istruttorie e le prescrizioni).	--

Documento	Pagina	Argomento	Azione/Controdeduzione	Documento di PAT modificato
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	10	2.1. Coinvolgimento ARPAV monitoraggio	Raccomandazioni per la fase di attuazione del PAT. Verifica della scelta degli indicatori per il monitoraggio del piano con l'ARPAV e con le altre autorità deputate al monitoraggio. Le raccomandazioni vengono riportate nella Dichiarazione di sintesi finale.	3.5 Dichiarazione di sintesi finale.
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	10	2.2. Prescrizioni azioni ambiti SIC/ZPS	Raccomandazioni per la fase di attuazione del PAT. Prescrizioni sulla base del principio di precauzione e finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Cee.	3.5 Dichiarazione di sintesi finale.
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	11	2.3. Edificazione diffusa e interventi di ridefinizione del margine dell'urbanizzazione consolidata	Raccomandazioni per la fase di attuazione del PAT relativamente agli ambiti di edificazione diffusa e agli interventi di ridefinizione del margine dell'urbanizzazione consolidata, rispetto alle criticità rilevate nel RA. Le raccomandazioni vengono riportate nella Dichiarazione di sintesi finale.	3.5 Dichiarazione di sintesi finale.
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	11	2.4. Verifica di assoggettabilità a VAS del PI	Raccomandazioni per la fase di attuazione del PAT. Verifica di assoggettabilità a procedura VAS del PI, per le parti non valutate nel PAT. Le raccomandazioni vengono riportate nella Dichiarazione di sintesi finale.	3.5 Dichiarazione di sintesi finale.
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	11	2.5. Verifica di assoggettabilità a VAS dei PUA	Raccomandazioni per la fase di attuazione del PAT. Verifica di assoggettabilità a procedura VAS dei PUA, per le parti non valutate nel PAT e nel PI. Le raccomandazioni vengono riportate nella Dichiarazione di sintesi finale.	3.5 Dichiarazione di sintesi finale.

Documento	Pagina	Argomento	Azione/Controdeduzione	Documento di PAT modificato
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	11	2.6. Zonizzazione acustica	Raccomandazioni per la fase di attuazione del PAT. Adeguamento del piano di settore alle previsioni del PI. Le raccomandazioni vengono riportate nella Dichiarazione di sintesi finale.	3.5 Dichiarazione di sintesi finale.
Parere Autorità VAS 201 del 23/10/2014	11	2.7. Monitoraggio effetti cumulativi	Raccomandazioni per la fase di attuazione del PAT. Verifica degli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale. Le raccomandazioni vengono riportate nella Dichiarazione di sintesi finale.	3.5 Dichiarazione di sintesi finale.
Parere MIBACT previo coinvolgimento della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e della Soprintendenza per i Beni Archeologici	1	Individuazione siti archeologici noti	Integrazione delle invarianti di natura storico-monumentale-testimoniale nella "Carta delle Invarianti" con le aree di interesse archeologico di Monte e Sella Campetto e di Monte Civillina. Specifica integrazione normativa all'art. 29 NA.	NA art. 29 - SITI ARCHEOLOGICI. Tavola 2.2.
Parere MIBACT previo coinvolgimento della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e della Soprintendenza per i Beni Archeologici	2	Obblighi di verifica preventiva dell'interesse archeologico e di denuncia alla Soprintendenza	Richiamo esplicito della normativa in merito: - all'obbligo di verifica preventiva dell'interesse archeologico nell'ambito dei lavori pubblici come previsto dal decreto legislativo 163/2006, artt. 95 e 96; - all'obbligo di denuncia alla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto in caso di rinvenimenti fortuiti di materiale archeologico e/o paleontologico come previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).	NA art. 29 - SITI ARCHEOLOGICI.

Documento	Pagina	Argomento	Azione/Controdeduzione	Documento di PAT modificato
Parere Pasubio Distribuzione Gas prot. n. 380 del 24/06/2014	1	--	Parere favorevole.	--
Parere ARPAV prot. n. 66130 del 01/07/2014	1	Indicatori della Matrice 1. ARIA nel Piano di Monitoraggio	Correzione unità di misura e valori della Matrice 1. ARIA riportati già a pag. 64, ora pag. 69, del Rapporto Ambientale.	3.1 Rapporto Ambientale.
Nota IRVV prot. n. 2236 del 02/07/2014	1	Ville Venete	Viene ribadito che l'unica villa censita nel catalogo edito dall'I.R.V.V. compresa nel Comune di Recoaro Terme è Villa Tonello, Savoia, dello Stato Italiano, della Regione Veneto, detta "Villa Margherita".	--

Si allega infine, a completamento della presente relazione di adeguamento, l'intero testo normativo di PAT, con evidenza grafica delle variazioni apportate:

con **carattere rosso** è riconoscibile il testo aggiunto,

con ~~carattere blu barrato doppio~~ è riconoscibile il testo eliminato.

Le Norme Tecniche di attuazione (NT), assieme alle 4 tavole, sono la parte prescrittiva del PAT alla quale si affida il compito di regolare i comportamenti dei soggetti che intervengono sul territorio.

La complessità crescente del quadro legislativo nazionale e regionale richiede una concezione delle norme tecniche come “manifesto” del piano in quanto espressione completa dello stesso e del quale contengono gli elementi principali.

L’indice delle NT di Recoaro Terme ben si presta a tale ruolo in quanto la struttura delle norme ricalca la struttura stessa del piano. I “limiti alle trasformazioni” e “le scelte” rappresentano e riportano i contenuti delle tavole prescrittive e quindi completano l’insieme delle regole che il piano prevede per gli interventi.

Le altre parti (titoli) delle norme tecniche regolamentano la perequazione, il credito edilizio, gli accordi pubblico privato, e soprattutto, il Piano degli Interventi. Sono questi gli istituti della pianificazione più innovativi e che sono stati recentemente introdotti dalla LR 11/2004.

Titolo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
art. 1 – FINALITÀ.....	6
art. 2 – PRINCIPI ED OBIETTIVI DEL PAT.....	6
art. 3 – CONTENUTI, AMBITO DI APPLICAZIONE, EFFICACIA ED ATTUAZIONE DEL PAT.....	8
Titolo 2 – VINCOLI E FRAGILITA’.....	12
Capo I – Vincoli.....	12
art. 4 – GENERALITÀ.....	12
art. 5 – VINCOLO SISMICO.....	13
art. 6 – PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO E AREE A RISCHIO.....	13
art. 7 – VINCOLI.....	14
art. 8 - GEOTERMIA.....	16
art. 9 – USI CIVICI.....	16
art. 10 – TUTELA IDRAULICA E FASCE DI RISPETTO.....	17
art. 11 - PTRC.....	18
art. 12 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI.....	18
art. 13 – SITI DI INTERESSE COMUNITARIO, ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE, RETE ECOLOGICA “NATURA 2000” E AMBITI PER L’ISTITUZIONE DI PARCHI REGIONALI.....	19
art. 14 – CAVE E FASCE DI RISPETTO.....	20
art. 15 – SORGENTI CAPTATE E FASCE DI RISPETTO.....	21
art. 16 – VIABILITA’ E FASCE DI RISPETTO.....	22
art. 17 – CIMITERI E FASCE DI RISPETTO.....	22
art. 18 – ELETTRODOTTI E FASCE DI RISPETTO.....	23
art. 19 – IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO.....	24
art. 20 – AMBITI SOGGETTI A CONCESSIONE MINERARIA.....	25
Capo II Fragilità.....	26
art. 21 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA AI FINI URBANISTICI.....	26
art. 22 – AREE NON IDONEE E IDONEE A CONDIZIONE.....	27
art. 23 – AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO.....	30
art. 24 - AREE INTERESSATE DA INCENDI.....	33
Titolo 3 – IL PIANO.....	34
Capo I – Invarianti.....	34
art. 25 – INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE.....	34
art. 26 – INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA E STORICO–TESTIMONIALE: GENERALITA’.....	35
art. 27 – CONTESTI FIGURATIVI.....	39
art. 28 – STRADE PANORAMICHE E CONI VISUALI.....	39
art. 29 – SITI ARCHEOLOGICI.....	40
art. 30 – IMMOBILI E SITI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE.....	41
art. 31 – OPERE E MANUFATTI MILITARI / CIPPI DI CONFINE.....	42
art. 32 – PARCHI E GIARDINI STORICI.....	43
Capo II – Trasformazioni.....	44
art. 33 – DESTINAZIONI E FUNZIONI.....	44
art. 34 – URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA.....	46
art. 35 – CENTRI STORICI.....	48
art. 36 – EDIFICAZIONE DIFFUSA.....	50
art. 37 – NUOVA EDIFICAZIONE.....	51
art. 38 – COMPENDIO TERMALE.....	54
art. 39 – AREE DI RIQUALIFICAZIONE CONSEGUENTI ALLE CONDIZIONI GEOLOGICHE.....	55

art. 40 – TERRITORIO APERTO	56
art. 41 – OPERE INCONGRUE. ELEMENTI DETRATTORI DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	60
art. 42 – EDIFICI E COMPLESSI DI VALORE STORICO-TESTIMONIALE	62
art. 43 – SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIOR RILEVANZA	65
Art. 44 – SERVIZI/INFRASTRUTTURE DI CARATTERE TURISTICO-SPORTIVO (GOLF, SCI, ETC.)	66
art. 45 – INFRASTRUTTURE E VIABILITA’	68
Titolo 4 – PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI.....	70
art. 46 – PIANO DEGLI INTERVENTI	70
art. 47 – AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (ATO).....	72
art. 48 – SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMABILE.....	77
art. 49 – PEREQUAZIONE URBANISTICA E CREDITO EDILIZIO	78
art. 50 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI	80
art. 51 – NORME SPECIALI DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA	81
Titolo 5 – NORME TRANSITORIE E FINALI	84
art. 52 – SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.....	84
art. 53 – LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLE TRASFORMAZIONI.....	84
art. 54 – MISURE DI SALVAGUARDIA.....	89

Titolo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – FINALITÀ

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; art. 3, punto 4, lett. a; art.12, punto 2

Il Piano di assetto del territorio (d’ora in poi PAT) del Comune di Recoaro Terme è previsto nella normativa urbanistica regionale ed è volto al perseguimento delle finalità di cui all’art. 2 della stessa legge.

Il PAT è lo strumento di pianificazione che fissa le scelte di assetto, di tutela e di sviluppo e definisce le norme per il governo del territorio comunale; a tal fine ne identifica i confini, ne individua ed evidenzia le specifiche caratteristiche nonché i beni di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico–monumentale ed architettonica che dovranno essere considerati invariati in conformità delle esigenze della comunità locale e degli obiettivi e indirizzi della pianificazione territoriale di livello superiore.

6

art. 2 – PRINCIPI ED OBIETTIVI DEL PAT

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n11; art. 3, punto 4, lett. a; Documento Programmatico Preliminare

Le scelte strategiche di assetto e di gestione per il governo del territorio comunale sono articolate in disposizioni:

1. strutturali, contenute nel PAT
2. operative, contenute nel Piano degli interventi (d’ora in poi PI).

Le scelte di cui al punto precedente si ispirano ai principi che seguono e che ne costituiscono il quadro di riferimento:

1. sostenibilità, verificata mediante la Valutazione Ambientale Strategica (d’ora in poi VAS), affinché il progetto di sviluppo urbanistico e edilizio che tende a soddisfare le esigenze presenti, non comprometta quelle delle generazioni future.
2. sviluppo compatibile, che, comportando per il presente ed il futuro la responsabilità della protezione e del miglioramento dell’ambiente, implica che le risorse naturali debbano essere salvaguardate anche a beneficio delle generazioni future attraverso una programmazione e una gestione attenta ed appropriata; deve pertanto essere mantenuta e, ove possibile, ricostituita e migliorata, la capacità

dell'ambiente di produrre risorse vitali rinnovabili mediante il consolidamento ed il potenziamento dello sviluppo antropico congiuntamente alla protezione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale esistente, promuovendo anche lo sviluppo e l'applicazione di fonti energetiche compatibili con l'ambiente;

3. sussidiarietà, che assicuri la conformità delle scelte di pianificazione alle esigenze locali e il contemporaneo rispetto delle norme e degli indirizzi della pianificazione sovracomunale;

4. qualità architettonica, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le attuali esigenze di carattere funzionale ed estetico e attui, nel contempo, un armonico inserimento dei manufatti nel paesaggio e nell'ambiente circostante.

Oltre all'efficienza funzionale, che persegue mediante adeguate normative, il PAT garantisce:

1. la trasparenza, mediante l'utilizzo e l'accessibilità di un sistema informativo territoriale che contenga gli indispensabili elementi conoscitivi sul territorio;

2. la partecipazione, attraverso il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni alla formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali, nonché alla loro attuazione;

3. la coerenza con i piani e i programmi di natura sovracomunale mediante la procedura di pianificazione concertata, che determina il carattere processuale della pianificazione così come la natura cooperativa e consensuale delle relazioni con la pianificazione di livello superiore;

4. l'utilizzo del credito edilizio quale strumento di promozione di interventi di riqualificazione ambientale ed urbana di pubblico interesse.

art. 3 – CONTENUTI, AMBITO DI APPLICAZIONE, EFFICACIA ED ATTUAZIONE DEL PAT

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 'art. 12, numero 3

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327

Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259

Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; art. 2, comma 1; art. 3, comma 3; art. 16; art. 29; art. 31; art. 41; art. 50, punto 1, lettera c

Il PAT è redatto sulla base di previsioni decennali e resta in vigore a tempo indeterminato, salvo l'adozione di successive varianti.

La disciplina del PAT è definita dalle prescrizioni e dai vincoli delle presenti norme di attuazione (d'ora in poi NA) così come dalle indicazioni, prescrizioni e vincoli contenuti negli elaborati che lo compongono:

1. ELABORATI ANALITICI che illustrano e giustificano le scelte del PAT:

- 1.1 Banca dati alfanumerica e vettoriale costituente il Quadro conoscitivo comprensivo delle analisi agronomiche e geologiche;
- 1.2 Relazione di progetto;
- 1.3 Relazione sintetica;
- 1.4 Superficie Agricola Utilizzata;
- 1.5 Posterplan. Le azioni del piano;

2. ELABORATI PRESCRITTIVI che contengono le indicazioni relative alle invariati e alle trasformabilità del territorio:

- 2.1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- 2.2 Carta delle invariati;
- 2.3.a Carta delle fragilità. Componenti idrogeologiche;
- 2.3.b Carta delle fragilità. Altre componenti;
- 2.4 Carta della trasformabilità;
- 2.5 Norme d'attuazione.

3. ELABORATI VALUTATIVI che contengono le valutazioni e le verifiche relative alle scelte del PAT:

- 3.1 VAS. Rapporto Ambientale;
- 3.1.1 VAS.RA allegato Atlante del territorio e dell'ambiente;

- 3.1.2 VAS.RA allegato Uso territorio
- 3.2 VAS. Sintesi non tecnica;
- 3.3 Valutazione di incidenza ambientale;
- 3.4 Studio di compatibilità idraulica;
- 3.5 VAS. Dichiarazione di sintesi finale.

Le presenti NA, unitamente agli elaborati prescrittivi:

1. disciplinano, attribuendovi una specifica normativa:
 - a. la trasformabilità del territorio;
 - b. le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico–monumentale ed architettonica; anche in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello sovraordinato;
2. indicano e specificano gli obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione nonché gli interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
3. determinano la superficie massima trasformabile della zona agricola in destinazione diversa da questa, avendo riguardo al rapporto tra la Superficie agricola utilizzata (d’ora in poi SAU) e la Superficie territoriale comunale (d’ora in poi STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all’articolo 50, punto 1, lettera c) della LR 11/04;
4. dettano specifiche discipline per:
 - a. i Centri storici (d’ora in poi CS);
 - b. l’edificazione diffusa;
 - c. il territorio aperto;
 - d. le aree tutelate;
 - e. le fasce di rispetto come successivamente indicato nelle presenti NA.

5. definiscono gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale da realizzare sul territorio nonché gli indirizzi e le direttive per il PI relativi agli interventi da attuare per le opere incongrue, agli elementi e fattori di degrado, alle azioni di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola, anche mediante il ricorso al credito edilizio, definendone le modalità applicative;

6. dimensionano e specificano le caratteristiche delle dotazioni minime complessive dei servizi;

7. determinano, per gli Ambiti territoriali omogenei (d’ora in poi ATO), i limiti fisici e quantitativi per lo sviluppo degli insediamenti, i parametri teorici di

dimensionamento e quelli per le variazioni di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;

8. prescrivono le norme per lo sviluppo insediativo, definendone le linee preferenziali;

9. disciplinano l'edificazione nelle aree di urbanizzazione consolidata così come nelle altre aree edificate;

10. forniscono indicazioni e/o prescrizioni per la promozione e la tutela della qualità architettonica;

11. stabiliscono i criteri per l'individuazione dei siti adatti alla localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Direttive, prescrizioni e vincoli delle presenti NA hanno efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore.

In caso di contrasto tra il testo delle NA e le indicazioni degli elaborati grafici, prevale il testo; se il contrasto insorge tra articoli diversi delle stesse NA, prevale quella che disciplina, nell'ordine, i vincoli, le fragilità, le invariati e le limitazioni della trasformabilità.

10

L'adozione del PAT, limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle presenti norme, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dalle vigenti disposizioni legislative statali e regionali e dall'articolo 11 delle presenti NA.

Il PAT non ha efficacia conformativa sulle proprietà e la sua entrata in vigore non istituisce vincoli preordinati all'esproprio.

Il PI o provvedimenti di localizzazione di opere pubbliche in variante modificano il PAT senza una variante dello stesso, alle seguenti condizioni:

1. per modifiche di piccola entità e che non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale prevista, né quelli di sostenibilità individuati nella VAS;

2. per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione sovraordinati che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste dalle disposizioni legislative statali e regionali in vigore al momento dell'intervento

4. in tutti i casi in cui tale possibilità sia prevista da norme o atti di pianificazione di livello superiore e/o dalle presenti norme.

Il PI può prevedere variazioni del perimetro degli ATO, con il limite di variazioni di superficie non superiori al 10% delle superfici degli ATO interessati, con trasferimenti di volume tra ATO nel limite dell'8% del dimensionamento previsto.

Nel caso in cui si renda necessario effettuare rettifiche di localizzazione connesse alle scale di lettura del PAT, il PI può prevedere lievi scostamenti delle perimetrazioni dell'urbanizzazione consolidata, alla nuova edificazione e all'edificazione diffusa riportati nella Tavola 2.4 del PAT, unicamente nel caso di previsioni edilizie da attuare mediante intervento diretto quando:

1. riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi d'acqua) o antropici (infrastrutture quali strade, muri di contenimento) al fine di evitare la formazione di aree di risulta;
2. per preservare l'integrità dell'assetto fondiario e/o per evitare la formazione di sfridi inutilizzabili;
3. si migliori, in tal modo, la situazione insediativa in atto.

11

All'entrata in vigore del PAT, il Piano Regolatore Generale (d'ora in poi PRG) vigente acquista il valore e l'efficacia del PI per le parti compatibili con il PAT.

L'attuazione delle previsioni del PAT mediante PI può avvenire anche per stralci, nel rispetto dei criteri di omogeneità degli interventi e di coerenza con gli Strumenti urbanistici di livello superiore.

Le modificazioni di leggi o regolamenti nazionali o regionali comportano la loro immediata osservanza senza necessità di varianti del PAT, salvo che il contrario non sia espressamente previsto nella norma sopravveniente.

Titolo 2 – VINCOLI E FRAGILITA'

Capo I – Vincoli

art. 4 – GENERALITÀ

referimenti legislativi e a documenti comunali:

Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380; Capo IV

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274

Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto, n. 67 del 3 dicembre 2003

referimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Definizioni:

1. Il PAT riporta nella “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” le aree soggette a vincoli per la tutela del suolo e dell’ambiente, delle caratteristiche morfologiche, delle infrastrutture, delle caratteristiche storico-architettoniche e quelli derivanti dai piani territoriali sovraordinati.

2. I vincoli di cui al presente titolo non sono oggetto di alcuna forma di indennizzo e operano senza limiti temporali salvo sopravvenienti modifiche legislative o regolamentari.

3. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l’errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l’applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Direttive per il PI:

Il PI recepisce i vincoli individuati specificando e normando le trasformazioni e gli interventi ammessi, facendo riferimento ai successivi articoli e alle eventuali norme dei piani sovraordinati.

art. 5 – VINCOLO SISMICO

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

*Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380; Capo IV
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274
Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto, n. 67 del 3 dicembre 2003*

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Definizioni: Ai sensi del OPCM n. 3519/2006 e del DM 14.01.2008 l'intero territorio comunale è attualmente classificato in zona 3 di vincolo sismico.

Prescrizioni: I singoli interventi edilizi dovranno essere conformi alle prescrizioni vigenti secondo il grado di rischio sismico individuato. In particolare vige obbligo della progettazione antisismica e del deposito dei corrispondenti elaborati grafici e delle relazioni di calcolo, ovvero, nei casi consentiti ed in sostituzione del predetto deposito, della dichiarazione resa dal progettista, attestante la conformità dei calcoli alle normative antisismiche vigenti.

13

art. 6 – PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO E AREE A RISCHIO

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

*Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articolo 41*

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Definizioni: Il territorio comunale è soggetto alle normative di tutela del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (d'ora in poi PAI) del bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione.

Il PAT riporta le aree a pericolosità idraulica, geologica, da valanghe e le zone di attenzione così come individuate dal PAI adottato. Tali aree sono classificate in funzione della pericolosità secondo la seguente articolazione:

- aree P1: aree a bassa pericolosità;
- aree P2: aree a media pericolosità;
- aree P3: aree a elevata pericolosità;
- aree P4: aree a pericolosità molto elevata;
- zone di attenzione geologica.

Fino a quando non si saranno concluse le procedure di associazione del grado di pericolosità alle zone di attenzione, su tali zone valgono le prescrizioni generali previste dall'art. 8 delle NTA del PAI.

Per gli eventi franosi più recenti, eventualmente presenti nel geodatabase "frane" della Provincia di Vicenza, in sede di redazione del PI, devono essere valutate le condizioni di dissesto al fine di attivare le prescritte procedure per l'aggiornamento del PAI (art. 6 delle norme di attuazione del PAI).

I provvedimenti dell'Autorità di Bacino di aggiornamento del PAI relativi alle varie classi di pericolosità o alle zone di attenzione sopra elencate saranno recepite dal PAT senza che tali modifiche comportino variante del PAT stesso.

art. 7 – VINCOLI

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 10 e 11.

Deliberazione della Giunta regionale del Veneto. n. 986 del 14/03/1996

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; art. 41

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Vincoli storico-monumentali. D.lgs 42/2004.

Il PAT riporta i vincoli storico- monumentali derivati ai sensi del D.lgs 42/2004.

Prescrizioni Per gli edifici e le pertinenze così individuati, al fine di garantire il primario obiettivo di conservazione e salvaguardia in conformità con quanto contenuto nei decreti di costituzione del vincolo, gli interventi di trasformazione edilizia sono soggetti alle procedure previste dal D.lgs 42/04.

Direttive per il PI Il PI, nel rispetto dell'integrità del bene storico e delle previsioni del Codice dei Beni Culturali, dovrà specificare gli interventi possibili sugli edifici così individuati definendone i gradi di tutela così come definiti negli articoli successivi di queste stesse NA.

Il PI potrà anche prevedere, tra gli interventi finalizzati alla valorizzazione delle aree vincolate, quelli di demolizione delle parti prive di valore e non soggette a vincolo culturale che potranno determinare la formazione di credito edilizio ai sensi dell'art. 36 della LR 11/2004 e dei successivi articoli di queste norme.

Vincolo idrogeologico forestale RDL 3267/23, RDL 1126/1926, LR 52/1978 e D.Lgs 227/2001.

Il vincolo idrogeologico–forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D. 16.05.1926 n. 1126 (in attuazione del RDL 3267/23), delle leggi regionali di settore e del D.Lgs 227/2001.

prescrizioni Le opere da realizzarsi nell’ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale, sono subordinate alle procedure ed autorizzazioni, anche preventive, previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

direttive per il PI Il PI provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione della aree sottoposte a vincolo idrogeologico–forestale secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, completando la ricognizione dei terreni di qualsiasi natura e destinazione che per effetto della loro utilizzazione possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Il PI potrà precisare, in accordo con le competenti autorità, le compensazioni da prevedersi nel caso di approvazione di interventi pubblici o di pubblico interesse da effettuarsi su aree sottoposte a vincolo.

Vincolo paesaggistico: aree di notevole interesse pubblico. D.lgs 42/2004.

Gli interventi ammessi nelle aree così individuate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dalla legislazione vigente, nonché dal PAT.

Vincolo paesaggistico: corsi d’acqua. D.lgs 42/2004.

Il PAT individua i corsi d’acqua soggetti a vincolo paesaggistico di cui al comma 1, lett. c dell’art. 142 del D.lgs 42/2004.

Prescrizioni Per tali corsi d’acqua valgono, fino all’approvazione del piano paesaggistico previsto dal D.lgs 42/2004, le disposizioni del Titolo I della Parte terza dello stesso D.lgs 42/2004.

Vincolo paesaggistico: aree boscate. D.lgs 42/2004.

Il PAT indica le aree boscate soggette a vincolo paesaggistico di cui al comma 1, lett. g dell’art. 142 del D.lgs 42/2004.

L’applicazione del vincolo paesaggistico dovrà far riferimento direttamente dalla definizione di bosco (art. 2 c. 6 D.lgs 227/2001).

Prescrizioni All’interno di tali aree valgono, fino all’approvazione del piano paesaggistico previsto dal D.lgs 42/2004, le disposizioni del Titolo I della Parte terza dello stesso D.lgs 42/2004. La gestione del patrimonio boschivo dovrà

svolgersi secondo le indicazioni di dettaglio a scala catastale contenute nelle disposizioni del Piano di riordino previsto dalla L.R. 25/1997.

art. 8 - GEOTERMIA

Prescrizioni Il PI dovrà subordinare gli interventi di realizzazione dei sistemi di scambio geotermico a circuito chiuso a specifica autorizzazione da parte della Provincia di Vicenza secondo i contenuti e le procedure del “Regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso (s.g.c.c.) orizzontali e verticali” approvato con DCP 40/2011.

art. 9 – USI CIVICI

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31

Legge 16 giugno 1927, n. 1766, articoli 11-12

Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332

Decreto Legislativo 42/2004 articolo 142 lettera h)

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Definizioni:

1. Sono assoggettati agli usi civici i terreni che i componenti di una collettività delimitata territorialmente hanno il diritto di utilizzare per il soddisfacimento dei loro bisogni essenziali.

2. I terreni ad usi civici del Comune di Recoaro Terme appartengono alla categoria a) della legge nazionale di riferimento: terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente.

3. Le aree soggette ad uso civico sono individuate nel Piano di Riordino delle terre di uso civico approvato.

Prescrizioni e vincoli Negli ambiti individuati come terreni di uso civico è consentito quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento ed in particolare:

- i beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile;

- i terreni di uso civico sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, lettera h) del D. Lgs. n. 42/2004;
- l'inalienabilità e il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 8 della LR n. 31/1994 e dell'articolo 12 della Legge n. 1766/1927, per le finalità agroforestali richiamate dall'articolo 41 del R.D. n. 332/1928, **ovvero per altre finalità di interesse pubblico**;
- il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

art. 10 – TUTELA IDRAULICA E FASCE DI RISPETTO

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Regio Decreto 25 luglio 1904 n 523, articolo 96, lettera f

LR 11/2004, art. 41 lettera g

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Tavola 2.3b – Carta delle Fragilità. Altre componenti

17

Definizioni: Il PAT individua le fasce di rispetto ai sensi del RD 523/1904 (10 mt) e a tutela dei fiumi, torrenti, canali ai sensi dell'art. 41 lett. g) della LR 11/2004 (30 mt), rispettivamente nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" e nella "Carta delle Fragilità. Altre componenti".

Direttive per il PI:

1. Il PI può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue indicate come trasformabili dal PAT, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lett. g) dell'art. 41 della LR 11/2004 e dal PAT tenuto conto degli allineamenti esistenti.

2. Il PI potrà prevedere, per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto (10 mt) alla data di adozione del presente piano, la formazione di credito edilizio ai sensi dell'art. 36 della LR 11/2004 e dei successivi articoli.

Prescrizioni e vincoli:

1. All'interno delle fasce di tutela di cui all'art. 41 lett. g) della LR 11/2004 (30 m) sono consentiti:

- interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001 nonché l'accorpamento dei volumi pertinenziali esistenti, purché legittimi;
- copertura di scale esterne;
- gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell'annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
- ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente.

2. Gli interventi da attuarsi all'interno della fascia di rispetto di cui al RD 523/1904 (10 mt) dovranno essere autorizzati a seguito di presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione idraulica dall'Ente competente per il corso d'acqua interessato (U.P. Genio Civile di Vicenza).

art. 11 - PTRC

Prescrizioni Dall'adozione del PTRC, e fino alla sua entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, il comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano.

art. 12 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Direttive per il PI Il PI provvederà ad aggiornare l'individuazione degli allevamenti zootecnici in riferimento alla loro classificazione sulla base di quanto definito dagli Atti di Indirizzo regionali, in particolare quelli intensivi, e calcolando le relative fasce di rispetto. La verifica andrà estesa ad una congrua fascia oltre il confine comunale per verificare se all'interno del territorio comunale ricadano fasce di rispetto di allevamenti zootecnici intensivi ubicati in comuni contermini.

art. 13 – SITI DI INTERESSE COMUNITARIO, ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE, RETE ECOLOGICA “NATURA 2000” E AMBITI PER L’ISTITUZIONE DI PARCHI REGIONALI

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Direttiva 92/43/CEE

~~Direttiva 79/409/CEE~~

~~Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 448 del 21/02/2003~~

~~Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2673 del 06/08/2004~~

~~Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 3173 del 10/10/2006~~

Direttiva 2009/147/CE

D.P.R. 357/97 e smi

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articolo 41

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Definizioni e obiettivi: ~~Gli ambiti,~~ i siti e le aree di cui al presente articolo sono individuati nella cartografia del PAT (“Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”) e sono normati come successivamente indicato ~~in correlazione alle loro diverse caratteristiche.~~

Direttive per il PI:

1. Ai sensi di quanto disposto dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (d’ora in poi PTCP) e delle finalità della Rete ecologica – Natura 2000 cui il PTCP si adegua, per le aree del territorio comunale gli obiettivi e gli argomenti di interesse per il presente PAT, sono:

- a. il mantenimento e il potenziamento degli attuali livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica;
- b. la previsione di specifici interventi di deframmentazione attraverso opere di mitigazione e compensazione ambientale;
- c. la previsione di realizzare neoecosistemi con finalità di miglioramento dell’inserimento paesaggistico di infrastrutture ed aree insediate;
- d. l’individuazione di corridoi ecologici fluviali e il miglioramento delle capacità di autodepurazione dei reticoli idrografici;
- e. la gestione e la conservazione dell’agricoltura, in quanto fattore di conservazione dei territori aperti, favorendo le colture specializzate e incentivando forme di agricoltura compatibile o destinate al mantenimento di particolari specie animali, anche di interesse venatorio;

f. la riqualificazione di aree degradate quali cave, discariche, aree industriali dismesse, etc. al fine di valorizzare i siti ~~naturalistici esistenti, SIC e ZPS~~ della Rete Natura 2000 esistenti, creando un sistema unitario con la rete ecologica, così come individuata nella tav. 3 del PTCP recuperando e valorizzando i beni d'interesse storico–architettonico e ambientale, i percorsi ciclo–pedonali esistenti ed in progetto, nell'ambito di una valorizzazione turistica complessiva dell'area.

2. In base alla normativa regionale vigente il PI, provvede a recepire le norme di tutela e valorizzazione dei Siti di interesse comunitario (d'ora in poi SIC), delle Zone di protezione speciale (d'ora in poi ZPS), delle Zone di Conservazione Speciale (ZSC), ~~e~~ dell'area destinata a Parco naturale regionale (d'ora in poi Parco) e degli ambiti naturalistici di livello regionale, che costituiscono, ai sensi dell'art. 19 del PTRC 1991, zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico.

Prescrizioni e vincoli:

1. Nell'ambito dei SIC e delle ZPS e area destinata a Parco, gli interventi sono subordinati a preventiva Valutazione d'incidenza ambientale (d'ora in poi VInCA) ~~Per i piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 dovrà essere verificato il rispetto della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 smi e della normativa regionale vigente in materia. All'interno del sito IT3210040 Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine valgono inoltre le disposizioni del DM 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).~~

2. In tali ambiti gli interventi ammessi sono quelli previsti dal vigente PTRC, PTCP, dal presente PAT e dal Piano di gestione.

art. 14 – CAVE E FASCE DI RISPETTO

referimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articolo 41

PTRC

Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44

referimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Direttive per il PI:

Il PI:

1. aggiorna il censimento delle cave autorizzate e ne recepisce il perimetro ai sensi della legislazione vigente;
2. nell’ambito della cava, regola la realizzazione e la gestione di strutture e impianti di prima lavorazione dei materiali di cava.
3. nelle aree di cava abbandonate o estinte, consente e favorisce gli interventi di rinaturalizzazione, ripristino ambientale e di riconfigurazione morfologica nonché la localizzazione di eventuali funzioni compatibili con la natura geologica del substrato.

art. 15 – SORGENTI CAPTATE E FASCE DI RISPETTO

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articolo 41

Direttiva 91/271/CE

Direttiva 91/676/CE

Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258

PTCP

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Definizioni:

1. Ai fini del presente articolo sono definite sorgenti captate quelle per gli usi idropotabili tutelate da specifiche fasce di rispetto, quelle rientranti del Piano regionale di tutela delle acque nonché quelle idrotermali individuate.
2. All’interno dell’ambito soggetto a concessione di ricerca acque minerali denominato “Lora – San Pellegrino” è rappresentata con apposita grafia in tavola 2.1 la zona di protezione idrogeologica delle sorgenti, per la quale valgono le prescrizioni della fascia di rispetto delle sorgenti captate per usi idropotabili.

Direttive per il PI:

Il PI verifica e mantiene aggiornato il censimento delle sorgenti captate e delle relative fasce di rispetto, nonché delle zone di protezione idrogeologica riferite agli ambiti soggetti a concessione.

Prescrizioni e vincoli:

1. Alle sorgenti captate, si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dalle Direttive europee, dalla legislazione nazionale e del Piano regionale di tutela delle acque.

2. Gli interventi e le opere ammesse in tali aree dovranno essere progettate e realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica o comunque tutelanti la naturalità del territorio cui accedono.

3. E' prescritta la conservazione e valorizzazione della vegetazione ripariale, salve le sistemazioni connesse ad esigenze di polizia idraulica e stradale.

art. 16 – VIABILITA' E FASCE DI RISPETTO

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articolo 41

Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada"

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Definizioni: Il PAT indica le fasce di rispetto stradale individuate ai sensi del DPR 495/92, da destinare prevalentemente alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento delle strade esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde ed alla conservazione dello stato di natura, alla realizzazione di parcheggi pubblici o privati.

Direttive per il PI: Il PI può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate, a quelle alle stesse contigue e, all'infuori del centro abitato, nei centri storici, nell'edificato consolidato e negli ambiti di edificazione diffusa, distanze diverse da quelle indicate dal PAT.

Il PI potrà, nel rispetto delle normative vigenti, definire ulteriori interventi consentiti all'interno delle fasce.

Il PI potrà prevedere, per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto alla data di adozione del presente piano, la formazione di credito edilizio ai sensi dell'art. 36 della LR 11/2004.

Prescrizioni e vincoli: All'interno delle fasce di rispetto stradale si applica la disciplina di cui al D.lgs 285/92 e proprio regolamento attuativo.

Gli interventi sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto stradale sono normati dall'art. 16 del D.Lgs 285/92.

art. 17 – CIMITERI E FASCE DI RISPETTO

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 *come modificato dalla Legge 166/2002*

Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Definizioni e indirizzi: I cimiteri e le loro previste espansioni sono tutelate da fasce di rispetto cimiteriale.

Il PAT indica le fasce di rispetto cimiteriali ai sensi dell’art. 338 del Regio Decreto 1265/1934 **sulla base delle perimetrazioni ricognitive già presenti nella cartografia di PRG**. Tali fasce sono destinate all’ampliamento delle aree cimiteriali, salva la fascia di inedificabilità assoluta quantificata in metri 50 dal perimetro cimiteriale e le deroghe ed eccezioni previste ai sensi dell’art 338 RD 1265/1934 **e smi**.

Direttive per il PI: **Si demanda al PI la ricognizione grafica con scala di maggior dettaglio, compresa la determinazione della cinta muraria esistente nel 2002**. Il PI potrà prevedere, per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto alla data di adozione del presente piano, in caso di loro demolizione, la formazione di credito edilizio ai sensi dell’art. 36 della LR 11/2004 e dei successivi articoli di queste Norme Tecniche.

Prescrizioni e vincoli: All’interno di dette fasce non sono consentiti interventi di nuova edificazione, salve le deroghe ed eccezioni previste ai sensi dell’art 338 RD 1265/1934 **e smi**. Fermo restando tale divieto, sugli edifici esistenti sono consentiti, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c), e d) del primo comma dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, anche interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso.

art. 18 – ELETTRODOTTI E FASCE DI RISPETTO

Direttive per il PI:

1. Il PI, sulla base della documentazione fornita da Terna SpA, dovrà registrare le fasce di rispetto degli elettrodotti con le dimensioni previste dalle normative vigenti.

2. Nelle fasce di rispetto suddette il PI disciplina gli interventi ammessi avendo riguardo alle vigenti normative nazionali e regionali e utilizzando in ogni caso la norma che maggiormente tuteli la salute degli abitanti.

3. Per favorire l'eventuale trasferimento degli edifici esistenti nelle fasce di rispetto alla data di adozione del presente PAT, il PI può attribuire, in casi articolati, titoli di credito edilizio ai sensi delle vigenti normative urbanistiche e dei successivi articoli delle presenti NA.

Prescrizioni e vincoli: Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente, nell'ambito delle fasce di rispetto suddette non sono ammesse costruzioni nelle quali sia prevista la permanenza di persone per periodi superiori a quattro ore al giorno, né è consentito l'insediamento di edifici scolastici, di aree per il gioco dell'infanzia, etc.

art. 19 – IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003

Legge 36/2001 "legge quadro sulla protezione dai campi elettromagnetici"

Decreto legislativo 259/2003 "Codice comunicazioni elettroniche"

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Definizioni e obiettivi: Gli obiettivi da osservare per la localizzazione delle antenne della telefonia cellulare e analoghi impianti di comunicazione elettronica nonché delle relative fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da tali sorgenti sono:

1. tutela della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici,
2. protezione dell'ambiente e del paesaggio con riguardo allo sviluppo del progresso e delle tecnologie e con i criteri di sostenibilità,
3. individuazione dei siti che possono ospitare le antenne ai fini dell'abbattimento dell'inquinamento elettromagnetico, del numero delle strutture sul territorio e dell'impatto visivo conseguente,
4. rispetto dei siti sensibili quali scuole, campi gioco, piazze, etc.
5. disponibilità di adeguate informazioni e strumenti tecnici finalizzati alla riduzione dei contrasti che solitamente accompagnano le installazioni.

Direttive per il PI:

1. Il PI assume e rende operanti gli obiettivi assunti dal PAT.

2. Il PI promuove la delocalizzazione degli impianti esistenti non conformi agli obiettivi di cui sopra.

Prescrizioni e vincoli:

1. Prima dell'adozione del PI, la localizzazione delle nuove antenne o il riposizionamento di quelle esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge e normative comunali vigenti nonché alla relativa zonizzazione.

2. Le istanze per i nuovi insediamenti devono essere corredate della documentazione atte a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione dei valori previsti dalle norme vigenti.

3. Nell'ambito delle previsioni edificatorie in aree interessate da campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse legittimamente assentite ma eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa nazionale e regionale vigenti, non è consentita:

- a. la realizzazione di nuovi edifici, l'ampliamento di quelli esistenti così come di pertinenze esterne quali balconi, terrazzi e cortili quando in essi sia prevista la permanenza di persone per un periodo superiore a quattro ore continuative al giorno;

- b. la realizzazione di strutture destinate ad essere intensamente frequentate anche per periodi di tempo minori di quattro ore quali attrezzature sportive, di tempo libero, centri sanitari, etc.

art. 20 – AMBITI SOGGETTI A CONCESSIONE MINERARIA

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Definizioni: Il PAT individua nella tavola le aree di miniera e quelle soggette a autorizzazioni di prospezione mineraria

Prescrizioni e vincoli: Nelle aree suddette valgono le norme nazionali e regionali, di polizia mineraria e ogni altra normativa settoriale attualmente vigente. Il PI individua le misure di mitigazione e di tutela delle acque sotterranee per gli interventi previsti negli ambiti di concessione mineraria, con particolare riferimento alle acque termominerali.

Capo II Fragilità

art. 21 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA AI FINI URBANISTICI

referimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche ed integrazioni

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articolo 41

referimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.3a – Carta delle fragilità

Definizioni:

1. La “Carta delle Fragilità” descrive la compatibilità geologica ai fini urbanistici del territorio attraverso l’analisi di tutti gli elementi di fragilità emersi in fase di studio ed evidenziati negli elaborati geologici del quadro conoscitivo.

2. Il PAT riporta e specifica nella tav. 2.3.a “Carta delle Fragilità. Componenti idrogeologiche” e nella tav. 2.3.b “Carta delle Fragilità. Altre componenti” le caratteristiche che limitano le trasformazioni urbanistiche edilizie del territorio in funzione delle fragilità riconosciute allo stesso.

Le limitazioni rappresentate come “Componenti idrogeologiche” fanno riferimento a:

- compatibilità geologica ai fini urbanistici;
- aree soggette a dissesto idrogeologico.

Le limitazioni rappresentate come “Altre componenti” fanno riferimento a:

- zone di tutela dei corsi d’acqua ai sensi dell’art. 41 LR 11/2004 (per le quali valgono le disposizioni già definite all’art. 10 delle presenti NTA);
- aree boschive o destinate al rimboschimento (per le quali valgono le disposizioni già definite all’art. 7.6 delle presenti NTA);
- aree interessate da incendi.

Direttive per il PI:

1. Il PI per il maggior dettaglio di definizione necessario, così come per eventi verificatisi successivamente all’approvazione del PAT, può predisporre indagini geologiche di approfondimento. Sulla base di tali indagini di dettaglio il PI potrà aggiornare e ridefinire, con limitati scostamenti dovuti alle ulteriori analisi effettuate ed alla scala di maggior dettaglio, i perimetri delle aree di cui al presente articolo senza che ciò costituisca variante al PAT.

2. Nel caso di aggiornamenti ai vincoli PAI successivi all’approvazione del PAT, questi verranno recepiti nelle NTA senza che ciò costituisca variante al PAT.

3. Tutti gli interventi, opere, attività consentiti dal PI all’interno delle aree del presente articolo, dovranno essere correlati da studi e indagini geologiche basate sull’osservanza delle norme vigenti in materia estese per un intorno e profondità significativi, rapportati all’importanza delle opere previste, con rilievi di superficie, verifiche di stabilità, indagini, prove geotecniche, idrogeologiche adeguate e che affrontino in maniera approfondita ogni l’elemento di fragilità del territorio.

4. Dovranno sempre essere effettuate puntuali verifiche di stabilità del pendio, sia in condizioni naturali, sia in relazione alle opere previste, in un congruo intorno geomorfologico e con particolare attenzione alle zone al margine delle esistenti aree in frana, anche al fine di evitare riattivazioni e/o ampliamenti delle superfici di dissesto.

5. Per gli edifici inseriti all’interno delle aree non idonee e delle aree di frana, il PI potrà prevedere la formazione di credito edilizio.

6. Le indagini, studi e relazioni, redatti in osservanza delle sopra riportate direttive, usufruendo dei dati dal quadro conoscitivo del PAT (relazione geologica, carte litologica, geomorfologica e idrogeologica) dovranno approfondire, a scala di maggior dettaglio, le tematiche relative agli specifici fattori condizionanti, evidenziando gli eventuali diversi aspetti di carattere geologico o idrogeologico non individuabili alla scala del PAT.

art. 22 – AREE NON IDONEE E IDONEE A CONDIZIONE

Definizioni: Comprende porzioni limitate di territorio caratterizzate da un elevato grado di criticità per la presenza di frane attive, reticolo idrografico e valli, scarpate ad elevata pendenza, aree esondabili, aree interessate da attività estrattiva, canali soggetti a scarico di detrito e/o fenomeni di valanga.

Sono esclusi interventi di nuova edificazione all’interno della fascia di rispetto fluviale, oltre che entro le zone di esondazione.

AREE NON IDONEE

Prescrizioni e vincoli:

1. Nelle “aree non idonee” sono esclusi interventi di nuova edificazione che prevedano un incremento del carico insediativo, ma sono consentiti gli interventi di:

- a. manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza ricavo di nuove unità abitative;
 - b. ampliamento degli edifici esistenti per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario;
 - c. realizzazione di locali accessori (annessi agricoli, legnaie, impianti tecnologici, box auto ecc.) che non comportino aumento del carico urbanistico;
 - d. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie o reti tecnologiche;
 - e. realizzazione di opere di difesa, sistemazione, manutenzione e gestione del territorio in genere;
 - f. miglioramento fondiario pertinenti all'attività agricola o forestale;
 - g. realizzazione e/o manutenzione delle piste da sci.
2. Nelle prescrizioni relative alle indagini geologiche e nei provvedimenti esecutivi conseguenti dovrà essere posta particolare attenzione a:
- a. la regimazione delle acque superficiali e meteoriche:
 - non ostacolando o deviando il normale deflusso al fine di non creare pericolo a monte o a valle dell'area interessata;
 - prevedendo adeguati sistemi di raccolta ed allontanamento di tutte le acque (sia superficiali sia sotterranee) che potrebbero interferire con le opere di progetto e con quelle esistenti nelle immediate vicinanze;
 - nel caso siano previsti aumenti delle superfici impermeabili, valutando opportuni sistemi di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche evitando scarichi puntuali e/o incontrollati al suolo;
 - prevedendo sempre idonei sistemi conferimento delle acque meteoriche nella rete idrografica superficiale allo scopo di evitare fenomeni di erosione a seguito di scarichi puntuali o situati in corrispondenza di scarpate e cigli fluviali in dissesto;
 - b. gli scarichi delle acque reflue domestiche in corpo recettore diverso dalla fognatura:
 - vietando impianti che prevedano l'immissione degli scarichi, sia pure depurati, nel terreno (esempio pozzi perdenti, subirrigazioni);

– valutando attentamente, in tutti gli altri casi, la tipologia più idonea e la loro ubicazione sulla base del contesto morfologico locale, della stabilità dell'area, della presenza di sorgenti per approvvigionamento idrico e della permeabilità del terreno, allo scopo di evitare un aumento delle condizioni di pericolo a valle dell'area interessata.

c. scavi e riporti di terreno:

– evitando modifiche significative al profilo del versante attraverso scavi e riporti di terreno estesi su grandi aree in quanto potenziali inneschi di fenomeni gravitativi; in ogni caso valutando e recependo nel progetto delle opere tutte quelle soluzioni tecniche finalizzate a garantire la stabilità e la sicurezza dell'opera e dello scavo in un intorno significativo al fine di non comportare un aumento delle condizioni di pericolo a valle e a monte dell'area interessata.

AREE IDONEE A CONDIZIONE

Definizioni: Questa classificazione comprende:

- a. le frane non attive;
- b. le aree con presenza di fenomeni d'instabilità nei terreni di copertura, prevalentemente superficiali ma diffusi ed estesi;
- c. i versanti a pendenza media;
- d. i terreni con caratteristiche geotecniche o il substrato roccioso con caratteristiche geomeccaniche nell'insieme scadenti o molto variabili.

Prescrizioni e vincoli:

1. Nelle aree idonee a condizione, gli interventi, successivamente alle indagini geologiche dovranno porre necessariamente documentare e porre particolare attenzione a:

- a. la regimazione delle acque superficiali e meteoriche:
 - non ostacolandone o deviandone il normale deflusso al fine di non creare pericolo a monte o a valle dell'area interessata;
 - prevedendo adeguati sistemi di raccolta ed allontanamento di tutte le acque (sia superficiali sia sotterranee) che potrebbero interferire con le opere di progetto;

- nel caso siano previsti aumenti delle superfici impermeabili, valutando opportuni sistemi di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche evitando scarichi puntuali e/o incontrollati al suolo;
- prevedendo sempre idonei sistemi conferimento delle acque meteoriche nella rete idrografica superficiale allo scopo di evitare fenomeni di erosione a seguito di scarichi puntuali o situati in corrispondenza di scarpate e cigli fluviali in dissesto;

b. gli scarichi delle acque reflue domestiche in corpo recettore diverso dalla fognatura dovranno garantire la tipologia più idonea e la loro ubicazione dovrà essere attentamente valutata sulla base del contesto morfologico locale, di stabilità dell'area, della presenza di sorgenti per approvvigionamento idrico e della permeabilità del terreno allo scopo di non comportare un aumento delle condizioni di pericolo a valle dell'area interessata.

c. gli scavi e riporti di terreno dovranno essere realizzati prevedendo tutte le soluzioni tecniche da adottare per garantire la stabilità e la sicurezza dell'opera e dello scavo che dovrà avvenire senza comportare un aumento delle condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata.

30

art. 23 – AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO

Le opere che ricadono all'interno delle "aree soggette a dissesto idrogeologico" debbono osservare il complesso delle prescrizioni e delle indagini previste per la classe di compatibilità geologica in cui sono collocate ("area non idonea" o "idonea a condizione") e in aggiunta anche le prescrizioni ed i vincoli previsti per ogni singola perimetrazione di seguito elencata.

AREE DI FRANA

Definizioni: Le aree di frana comprendono:

- a. frane attive;
- b. ampie fasce di versante in condizioni di diffusa instabilità latente che tuttavia si manifesta in occasione di eventi meteorici di una certa rilevanza (es. frane: loc. Cischele, Rovegliana, Passo Xon, ecc.);

- c. le frane non attive ma che potrebbero essere interessate da una ripresa del fenomeno a seguito di significative modifiche antropiche, in particolare a seguito di scavi e riporti;
- d. le aree caratterizzate da lenti movimenti superficiali del terreno.

Prescrizioni e vincoli:

1. Per le “aree in frana” il PI formula norme e indirizzi tali da garantire che, sia nel caso di nuove costruzioni che in quello di ristrutturazione e/o ampliamento, siano evitati significativi incrementi di carico al suolo attraverso la scelta di materiali e tipologie costruttive idonee.

2. Nel caso in cui sia prevista nuova edificazione o interventi di ampliamento e/o ristrutturazione in aree in frana esposte al fenomeno di caduta massi, la relazione geologica deve contenere valutazioni e soluzioni tecniche tali da garantire l’assenza di rischio per persone ed opere e l’integrale recepimento delle prescrizioni in essa contenute nel progetto delle opere medesime.

3. Nelle aree di frana classificate P2, P3 e P4 nel PAI, deve essere osservata la disciplina prevista per le rispettive zone a diverso grado di pericolosità del PAI.

4. Per gli edifici esistenti nelle aree di frana, il PI, considerato il duplice obiettivo della messa in sicurezza degli abitanti e del mantenimento degli stessi sul territorio di Recoaro, potrà prevedere di realizzare il credito edilizio di cui al successivo articolo 49, anche in zona agricola, purché siano garantite condizioni di sicurezza e di funzionalità adeguate.

AREE ESONDABILI O A RISTAGNO IDRICO

Definizioni: Questa classificazione comprende le aree a rischio di esondazione lungo le aste dei torrenti Agno, Agno di Creme, Torrazzo,  Valle dei Frizzi e Rotolon.

Prescrizioni e vincoli:

1. Oltre a quanto stabilito per le Aree non idonee e le Aree idonee a condizione, tutti i nuovi interventi, opere, attività che ricadono in area esondabile dovranno essere tali da:

- a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il deflusso delle acque;
- b. non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata;

- c. non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- d. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio;
- e. non dovranno costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
- f. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.

AREE SOGGETTA A VALANGA

Definizioni: I siti valanghivi sono stati estratti dalla Tavola di “Perimetrazione e classificazione delle aree in relazione alla pericolosità da valanga dei comuni di Valli del Pasubio, Recoaro Terme, Crespadoro” del Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta – Bacchiglione, non operando alcuna distinzione tra quelli a grado di pericolosità: P3 (elevata) e P2 (moderata).

32

Prescrizioni e vincoli: Nelle “aree soggette a valanghe” deve essere osservata la disciplina prevista per le zone a pericolosità di valanga P3 (elevata) del PAI. I PI, sulla base di motivate necessità, potranno meglio delineare, con limitati scostamenti dovuti alla scala di maggior dettaglio, le perimetrazioni con riferimento all’articolazione P3/P2 del PAI ed applicare le relative discipline.

AREE DI CAVA E RIPORTO DI TERRENO

Definizioni: Sono costituite dalle aree oggetto di attività estrattiva sia in atto che abbandonate o dismesse.

Prescrizioni e vincoli:

1. In tale zone sono da favorire tutti gli interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale, di riconfigurazione morfologica e di recupero per funzioni compatibili con la natura geologica del substrato.

2. Per quanto riguarda le cave attive, l’attività di cava è disciplinata dalla L.R. 44/82, dalla pianificazione di settore e dai progetti di coltivazione autorizzati, ai quali è necessario attenersi per l’esercizio della coltivazione, con particolare riguardo alla ricomposizione ambientale.

art. 24 - AREE INTERESSATE DA INCENDI.

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

L. 21.11.2000, n. 353

L.R. n. 11/2004.

Definizioni: Sono le aree boschive e pascolive interessate da incendi, individuate ai sensi della L. 21.11.2000, n. 353 e della L.R. n. 11/2004.

Direttive per il PI: Il PI provvede a completarne l'individuazione e a prevederne la rinaturalizzazione.

Prescrizioni e vincoli: Alle aree interessate da incendi boschivi si applicano le limitazioni all'edificabilità previste dall'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione.

Titolo 3 – IL PIANO

Capo I – Invarianti

art. 25 – INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE

referimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

PTCP

referimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.2 – Carta delle invarianti

Definizioni: La rete ecologica è l'insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto già individuate nel PTPC e riportate nel PAT, tra loro interconnesse, in modo da garantire la continuità degli habitat e il loro mantenimento; è formata da matrici naturali primarie in grado di costituire fonti di diffusione per elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie nonché da nodi primari e secondari.

Direttive per il PI:

Il PI, in conformità a quanto disposto nel PAT, con particolare riferimento all'art. 13 delle presenti norme, e nel PTCP:

1. specifica gli utilizzi, i tempi per gli interventi e le modalità di tutela per l'intera rete ecologica al fine di mantenere e migliorare il complesso degli elementi naturalistici e le loro reciproche interconnessioni;
2. valuta lo stato della rete ecologica del comune e, se del caso, ne prevede il completamento normando, con prescrizioni specifiche, la tipologia e la struttura dei moduli vegetazionali da impiegare nei/nelle:
 - a. aree nucleo, che rappresentano i nodi della rete, costituiti dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91, sono aree già sottoposte a tutela, ove sono presenti biotopi, habitat naturali e semi-naturali, ecosistemi terrestri ed acquatici caratterizzati da un alto livello di biodiversità;
 - b. stepping stone, che rappresentano le aree naturali o semi-naturali, con collocazione geografica e caratteri morfo-strutturali atti a favorire trasferimenti di organismi fra i nodi;

c. corridoi ecologici principali che rappresentano gli elementi lineari atti a favorire la permeabilità ecologica del territorio e, quindi, il mantenimento ed il recupero delle connessioni fra ecosistemi e biotopi;

d. corridoi ecologici regionali che interessano in larga parte le zone boscate

e. aree di connessione naturalistica (buffer zone) che sono area contigua e di rispetto adiacente alle aree nucleo, con funzionalità multipla (ad es. mitigazione dell'effetto margine).

3. a regime si impegna, ove riconosciuto opportuno e necessario e di preferenza in collaborazione con le Autorità competenti, in progetti di miglioramento della rete ecologica locale volti: al potenziamento:

a. delle residuali attività agricole con particolare attenzione alle specificità vegetazionali dell'agricoltura, in quanto fattori attivi di salvaguardia del territorio montano;

b. dei livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica.

4. Verifica che infrastrutture della mobilità esistenti o di progetto o altri ostacoli introdotti dalle attività antropiche, non interferiscano con la rete ecologica e, quando necessario, indica i provvedimenti necessari agli attraversamenti degli animali.

Prescrizioni e vincoli: Fino all'approvazione del PI rimangono confermate le previsioni del PRG vigente.

art. 26 – INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA E STORICO–TESTIMONIALE: GENERALITA'

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, articolo 13, comma c.

Legge regionale 8 maggio 1990, n.54

PTRC

PTCP

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.2 – Carta delle invarianti

Definizioni:

1. Il PAT considera invarianti gli oggetti, individuati nella Carta delle invarianti a ragione della loro rilevanza paesaggistica e storico–testimoniale, come elementi costituenti del territorio e quindi integrati nel suo progetto di sviluppo e

tutela, oltre che meritevoli di tutela a fini di conservazione e/o recupero del patrimonio esistente.

2. Fanno parte delle invarianti di natura paesaggistica:

- a. le aree boscate;
- b. alcuni tratti stradali da cui vengono percepiti scorci panoramici;
- c. alcuni tracciati ciclo-pedonali:
 - 1. i sentieri naturalistici attualmente gestiti da Associazioni del territorio comunale;
 - 2. i sentieri del CAI;
 - 3. i sentieri storici di collegamento tra contrade e località sparse;
 - 4. i percorsi ciclabili;
- d. le piste per lo sci da fondo;
- e. il tracciato della funivia Recoaro – Recoaro Mille e la seggiovia di Monte Falcone;
- f. le fonti termali;
- g. le malghe e le casare;
- h. il sito dell'orrido di Montagna Spaccata;
- i. la cima del colle di Santa Giuliana

3. Fanno parte delle invarianti di natura storico-monumentale:

- a. i Centri storici già confermati nel PRG;
- b. i Centri storici individuati e classificati nel PTCP;
- c. le aree e i manufatti militari di interesse storico-documentale;
- d. la stazione ferroviaria storica di cui all' allegato E delle NTA del PTCP;
- e. la Chiesa di S. Antonio Abate, architettura del novecento all'allegato A delle Norme di PTRC (1949-1963, opera dell'architetto Giuseppe Vaccaro);
- f. i cippi di confine di Campogrosso;
- g. i lacerti dell'archeologia industriale costituiti da:
 - 1. le centrali idroelettriche storiche
 - 2. i relativi canali di alimentazione;
 - 3. le relative opere di presa.

Direttive per il PI:

1. Il PI formula criteri, indirizzi e norme generali e/o particolari relativi alla progettazione paesaggistica, ambientale e sostenibile.

2. Il PI, a completamento dell'individuazione già svolta in sede di PAT sugli elementi principali da tutelare, riconosce e tutela eventuali elementi secondari.

3. Il PI individua, quando opportuno e necessario, fasce di rispetto plano-altimetriche per la tutela degli elementi invariati, nelle quali debbono essere osservate specifiche norme in termini di altezza, volumetria, etc. rispetto a quelle nelle aree contigue. In particolare, per quanto attiene il sito "Montagna Spaccata", sono vietati:

- a. l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli accessi;
- b. l'alterazione morfologica interna ed esterna;
- c. l'asportazione di campioni di emergenze geomorfologiche, faunistiche e floristiche senza autorizzazione delle Autorità competenti alla tutela;
- d. interventi che alterino la condizione naturale dei luoghi;
- e. l'edificazione e/o la realizzazione di opere o movimenti terra non previamente autorizzate dalle Autorità competenti alla tutela;
- f. successivamente all'entrata in vigore del PAT, ogni altro intervento previsto dal PI potrà essere autorizzato solo previa valutazione geologica specifica.

4. Con riferimento alle alberature di cui all'allegato C delle NTA del PTCP "Sistema dei grandi alberi", oggetto di specifica revisione ricognitiva nell'ambito delle analisi di PAT, sono vietati tutti gli interventi che possano comprometterne l'integrità. Il PI dovrà dettagliare apposite misure per la tutela, il ripristino e la valorizzazione degli assetti vegetazionali arboreo-arbustivi presenti e dei sistemi ecologici in essi localizzati, nonché garantire la salvaguardia degli apparati radicali in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua.

5.- EVIDENZE DEL CARSISMO

Il territorio di Recoaro risulta tutto compreso all'interno dell'area carsica dei gruppi montuosi V-VT MP 03 "Piccole Dolomiti", V-VT MP 04 "Gruppo del Carega", V ML 10 "Conca di Recoaro", V ML 13 "Dorsale Trissino – Castelvecchio".

Il PAT riporta come invariati le grotte censite nel Quadro Conoscitivo del PTCP di Vicenza.

direttive per il PI Il PI dovrà definire con maggior precisione tali elementi in relazione alla scala di maggior dettaglio e predisporre apposita normativa di tutela e

conservazione nonché per incentivarne la fruibilità nel rispetto della normativa di settore.

6 Con riferimento ai beni storici di cui all'allegato D delle norme del PTCP di Vicenza il PI, provvede alla individuazione precisa di detti beni sulla base della cartografia catastale d'impianto o, per gli edifici più recenti, delle caratteristiche costruttive e tipologiche di particolare rilievo ed interesse, anche individuando l'area di pertinenza quale ambito omogeneo di tutela del bene. Per tali beni il PI detta le misure per la conservazione dei caratteri tipologici caratteristici, disciplinando, oltre agli interventi manutentivi e di restauro, destinazioni d'uso ammissibili e precise prescrizioni per il recupero e la valorizzazione dei manufatti e delle aree di pertinenza, favorendo un uso compatibile con le loro caratteristiche strutturali e storiche.

7. Con riferimento alla Chiesa di S. Antonio Abate, (1949-1963, opera dell'architetto Giuseppe Vaccaro), individuata come architettura del novecento all'allegato A delle Norme di PTRC, ai sensi dell'art. 62 del PTRC, il PI dovrà attivare specifiche e differenziate politiche di salvaguardia, valorizzazione e recupero, atte a valorizzarne gli elementi architettonici, gli apparati decorativi e i caratteri insediativi.

Prescrizioni e vincoli: Negli ambiti di invariante di cui al presente articolo sono vietate, anche quando non si tratti di opere edilizie, modifiche allo stato dei luoghi che alterino in modo significativo o impediscano le visuali da o per il luogo stesso.

In particolare per il bene "Chiesa di S. Antonio Abate" individuato dal PTRC, fino all'adeguamento di cui al precedente punto 7, ai sensi delle misure di salvaguardia dell'art.62 comma 4 del PTRC, è vietata la demolizione e l'alterazione significativa dei valori architettonici, costruttivi e tipologici. Ciò fatti salvi con la finalità di salvaguardia, gli interventi già disciplinati dalla vigente pianificazione comunale.

art. 27 – CONTESTI FIGURATIVI

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

PTCP

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.4 – Carta delle trasformabilità

Definizioni:

1. Il PAT riporta il contesto figurativo degli edifici e dei complessi di valore, introdotti dal PTCP, relativo a villa Tonello e alle aree circostanti.

Direttive per il PI:

Il PI provvede alla formazione della disciplina per il Contesto figurativo di interesse provinciale nel rispetto delle direttive e prescrizioni del PTCP in conformità alle schede di intervento allegati 2 e 3 della Relazione di Progetto del PAT.

Lo sviluppo dell'area per servizi di interesse comune in ATO 2, in corrispondenza della stazione della cabinovia, è destinato esclusivamente a parco, con esclusione di nuova edificazione se non per la manutenzione del parco o per piccole attrezzature del parco stesso.

39

art. 28 – STRADE PANORAMICHE E CONI VISUALI

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.2 – Carta delle invariati

Definizioni:

1. Ai fini del presente PAT le strade panoramiche e i coni visuali sono intesi come percezione, libera da ostacoli, di un paesaggio, di un bene culturale, naturalistico, etc., osservato da uno specifico punto visuale o da un percorso di qualunque natura.

2. Il PAT individua i seguenti:

a. cono visuale del colle di Santa Giuliana, verso il contesto figurativo di Villa Tonello, in conformità a quanto previsto nel PTCP;

b. il tratto di strada panoramica della SP 246, verso il paesaggio montano come indicato nella Carta delle invariati.

Direttive per il PI:

Ai sensi della normativa del PTCP il PI:

1. formula norme finalizzate ad impedire che la strada panoramica e il cono visuale possano essere, salvo casi di pubblica utilità o di tutela da rischi, ostruito da

interventi antropici e che prevedano la rimozione degli elementi detrattori che interferiscono con la visuale suddetta.

2. individua e norma altri eventuali con visuali meritevoli di tutela,

Prescrizioni e vincoli: Sono vietati interventi di modificazione del territorio tali da alterare o impedire la percezione degli elementi paesaggistici individuati.

art. 29 – SITI ARCHEOLOGICI

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articolo 24

PTRC

Legge regionale 16 dicembre 1997, n.43

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Tavola 2.2 – Carta delle invarianti

40

Definizioni: Sono definiti siti archeologici gli ambiti di rinvenimento di beni archeologici e quelli in cui esistano segnalazioni o indizi della presenza dei beni suddetti; il Comune tutela tali siti e ne favorisce la coltivazione.

Direttive per il PI:

1. Il PI opera la puntuale ricognizione e l'attenta verifica degli ambiti suddetti, con particolare riferimento alle eventuali individuazioni delle Tavole 4 e 10 del PTRC e stabilisce norme per la corretta coltivazione e tutela dei siti.

2. Le eventuali modifiche ai perimetri degli ambiti vincolati derivanti da tale verifica non comportano variante al PAT.

3. All'interno degli ambiti individuati in cartografia, tutti i progetti che comportano variazioni di suolo vanno inviati per conoscenza alla Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto.

4. Si fa infine esplicito richiamo alla normativa in merito:

- all'obbligo di verifica preventiva dell'interesse archeologico nell'ambito dei lavori pubblici come previsto dal decreto legislativo 163/2006, artt. 95 e 96;

- all'obbligo di denuncia alla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto in caso di rinvenimenti fortuiti di materiale archeologico e/o paleontologico come previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

art. 30 – IMMOBILI E SITI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

PTRC

Legge regionale 16 dicembre 1997, n.43

Legge 7 marzo 2001, n. 78

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.2 – Carta delle in varianti

Definizioni: Il PAT indica quali immobili di archeologia industriale, il complesso dei bacini di raccolta idrica, delle condotte e delle centrali idroelettriche dalla località Gazza fino a Righellati e l'immobile già ad uso magazzino San Pellegrino in località Molino di Sotto Oltregno.

Direttive per il PI: Il PI provvede a.

1. individuare sulla cartografia le opere e i manufatti di pregio testimoniale da preservare;
2. prescrivere modalità e azioni di conservazione in conformità alla normativa di tutela e valorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni legislative;
3. valutare l'opportunità di prevedere ed eventualmente definire l'acquisizione dei suddetti beni utilizzando lo strumento del credito edilizio

Prescrizioni e vincoli: Sino all'approvazione del primo PI, sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono ammessi unicamente interventi finalizzati alla conservazione del bene.

art. 31 – OPERE E MANUFATTI MILITARI / CIPPI DI CONFINE

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

PTRC/PTCP

Legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43

Legge regionale 7 marzo 2001, n.78

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.2 – Carta delle invarianti

OPERE E MANUFATTI MILITARI

Definizioni: Le opere militari della prima e seconda Guerra Mondiale ancora esistenti nel territorio comunale sono oggetto di tutela e valorizzazione. Le opere militari suddette sono localizzate nelle seguenti località:

1. Campogrosso
2. Gazza
3. Civillina
4. Sistema dei bunker tedeschi e delle gallerie ~~delle Fonti Centrali~~ della Seconda Guerra Mondiale

42

Direttive per il PI: Il PI provvede a:

1. precisare sulla cartografia limiti e localizzazione delle opere e i manufatti di pregio testimoniale da preservare;
2. prescrivere le azioni di conservazione in conformità alle norme di tutela e valorizzazione previste dalle disposizioni legislative.

Prescrizioni e vincoli: Sino all’approvazione del primo PI, sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono ammessi unicamente interventi finalizzati alla conservazione del bene.

CIPPI DI CONFINE

Definizioni: I manufatti suddetti sono i lacerti di un confine storico tra la Serenissima Repubblica e l’Impero Asburgico in località Campogrosso.

Direttive per il PI: Il PI stabilisce le norma di tutela per i suddetti beni storico–documentali.

Prescrizioni e vincoli: Sino all’approvazione del primo PI, sui manufatti suddetti sono consentite unicamente opere finalizzate alla conservazione del bene..

art. 32 – PARCHI E GIARDINI STORICI

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.2 – Carta delle invariati

Definizioni: La tavola 2 del PAT ripropone i parchi e giardini storici elencati dal PTCP come manufatti vari di interesse storico nell'allegato D delle NTA.

Direttive per il PI: Per tali aree il PI provvede a:

1. verificare, ripерimetrare ed eventualmente declassificare i giardini e i parchi già censiti e riconoscerne eventualmente altri non inclusi negli elenchi del PTCP;

2. dettare norme generali adeguate ai fini della conservazione, valorizzazione e visitazione dei suddetti giardini e parchi nonché a valutare, verificare ed introdurre, a richiesta degli interessati, eventuali opportune modifiche migliorative alla destinazione d'uso degli immobili presenti, ad eventuali nuovi impianti e installazioni e ad altre modifiche della situazione di fatto, sempre adatte al mantenimento e al consolidamento dei parchi e giardini di cui si tratta.

43

Prescrizioni e vincoli: Sino all'approvazione del primo PI, sulle aree suddette sono consentite unicamente opere di manutenzione ordinaria.

Capo II – Trasformazioni

art. 33 – DESTINAZIONI E FUNZIONI

DESTINAZIONI D'USO

Definizioni:

1. Il PAT suddivide il territorio comunale in Ambiti territoriali omogenei (ATO) in funzione delle specifiche caratteristiche e del funzionamento del territorio. Per ogni tipologia di ATO il PAT definisce gli usi compatibili.

2. Nei diversi ATO sono insediabili le seguenti attività e consentite le destinazioni d'uso degli immobili:

a. L'AMBIENTE NATURALE:

1. residenza;
2. annessi rustici e civili;
3. attività agrituristiche;
4. attività ricettive e di ristorazione;
5. commercio al dettaglio all'interno delle attività ricettive e agrituristiche;
6. attività sportive a basso impatto;
7. attività economiche compatibili con l'agricoltura montana;
8. servizi ed attività di interesse comune.

b. I LUOGHI DELLO SPORT;

1. residenza;
2. annessi rustici e civili;
3. attività agrituristiche;
4. attività ricettive e di ristorazione;
5. commercio al dettaglio;
6. attività sportive;
7. allevamenti, limitatamente agli spazi non interessati dalle altre attività consentite;
8. attività economiche compatibili con l'agricoltura montana, limitatamente agli spazi non interessati dalle altre attività consentite;
9. servizi ed attività di interesse comune.

c. L'AREA DELLE CONTRADE NORD/SUD

1. residenza;
2. annessi rustici e civili;
3. attività terziarie di limitate dimensioni e non generanti flussi continuativi di traffico pesante;
4. attività agrituristiche;
5. attività ricettive e di ristorazione;
6. commercio al dettaglio;
7. attività produttive tradizionali e/o senza emissioni inquinanti nell'ambiente (artigianali, di servizio, etc.);
8. attività sportive a basso impatto;
9. allevamenti, negli spazi non interessati dalle altre attività consentite;
10. attività economiche compatibili con l'agricoltura montana, limitatamente agli spazi non interessati dalle altre attività consentite;
11. servizi ed attività di interesse comune.

d. LO SPAZIO URBANO COMPATTO/GLI SPAZI PREURBANI LINEARI.

1. residenza;
2. attività produttive senza emissioni inquinanti nell'ambiente (artigianali, di servizio, etc.);
3. attività produttive in generale, limitatamente alla zona propria e comunque non a rischio di incidente rilevante;
4. commercio al dettaglio e all'ingrosso;
5. attività terziarie
6. attività direzionali
7. annessi civili
8. attività agrituristiche;
9. attività ricettive e di ristorazione;
10. attività sportive
11. servizi ed attività pubbliche e private di interesse comune.

3. La permanenza di attività non conformi a quelle in precedenza elencare è consentita fino a diversa motivata disposizione del PI.

Directive per il PI:

1. Il primo PI rileva gli insediamenti produttivi in zona impropria, distinguendo tra quelli con caratteristiche conformi a quelle indicate in precedenza e quelli non conformi.

2. Per gli insediamenti non conformi con considerevole impatto sull'ambiente, stabilisce tempi e modi di trasferimento in zona propria; per gli altri definisce, caso per caso, i provvedimenti da adottare per ridurre l'impatto.

3. Il PI può prevedere, per inderogabili e dimostrate necessità, ampliamenti fino al 20 % delle superfici coperte esistenti delle attività secondarie e terziarie presenti sul territorio comunale alla data di adozione del PAT e non conformi alle destinazioni consentite; tali ampliamenti devono essere realizzati in genere all'interno dell'area di proprietà, purché dotata o dotabile delle necessarie infrastrutture a rete, previa verifica della sostenibilità dell'intervento e a fronte di adeguate mitigazioni e/o compensazioni ambientali.

4. Il PI può individuare le zone del territorio comunale nelle quali, in ragione della loro storicità o residenzialità ovvero in quanto aree che versano in condizioni particolarmente difficili sul piano ambientale, escludere l'insediamento di nuove industrie insalubri di I classe di cui al DM 05/09/1994.

L'insediamento di nuove industrie insalubri di cui al DM 05/09/1994, anche nelle aree produttive, sarà comunque subordinato all'esito positivo di tutte le verifiche ed autorizzazioni, anche di carattere igienico-sanitario, normativamente previste. Soggiacciono alle stesse cautele anche la variazione e l'ampliamento dei processi produttivi già esistenti, che debbono essere preventivamente segnalati al Comune.

art. 34 – URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articoli 40 e 41

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.4 – Carta della trasformabilità

Definizioni: Sono definiti "urbanizzazione consolidata" gli insediamenti e le infrastrutture esistenti costituenti l'organizzazione storica del territorio con riferimento alle zone A, B, C di completamento e D del PRG, a destinazione sia residenziale che produttiva.

Direttive per il PI:

1. In tali ambiti il PI attua operazioni di riqualificazione, riorganizzazione e razionalizzazione dei tessuti urbani, di mantenimento ed evoluzione della varietà di funzioni compatibili e di miglioramento delle dotazioni di servizi, mediante strumenti adeguati alle diverse situazioni.

2. Il PI, al fine di realizzare scelte progettuali appropriate, analizza il tessuto edilizio esistente considerando le diverse tipologie, gli spazi verdi, le dotazioni di servizi e fornisce indicazioni tese ad equilibrare e armonizzare le varie parti dell'abitato riducendo i fattori di degrado.

3. Il PI può prevedere limitate modifiche dei perimetri di tali ambiti in base ad analisi più dettagliate riferite a limiti fisici e catastali o dovute al livello più approfondito delle previsioni urbanistiche, sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della VAS.

4. La ridefinizione dei margini dell'urbanizzazione consolidata, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti o a nuova edificazione, non potrà configurare nuove aree di espansione ma potrà avvenire soltanto attraverso interventi di completamento, utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria, salvo loro limitate integrazioni.

5. Il PI definisce, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano:

a. l'assetto urbanistico e la suddivisione degli ambiti suddetti in parti con tessuto edilizio omogeneo;

b. il volume ivi edificabile e gli eventuali strumenti urbanistici attuativi da applicare nelle singole parti;

c. le norme urbanistico-edilizie relative agli interventi (allineamenti, altezze, caratteri tipologici, continuità degli spazi di uso pubblico, etc.), al fine di garantire adeguata qualità all'insieme delle trasformazioni urbanistiche ammesse, anche effettuate in tempi diversi;

d. la qualità architettonica, promuovendo incentivi alle trasformazioni edilizie (eliminazione di edifici incongrui) e al miglioramento del decoro urbano (prescrizioni e/o ordinanze per il miglioramento della qualità estetica degli immobili);

e. incentivi, anche volumetrici, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, alla salubrità delle costruzioni, alla sostenibilità ambientale degli interventi, stabilendo modalità di controllo e certificazione degli interventi;

f. gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento o di ristrutturazione, con o senza cambio di destinazione d'uso, che sono subordinati a Strumento urbanistico attuativo (d'ora in poi SA) o a titolo abilitativo convenzionato che preveda la realizzazione o la monetizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti;

g. gli interventi ammessi sugli edifici esistenti;

h. le attività esistenti compatibili negli ambiti suddetti e eventuali apposite schede di intervento nei casi di opere rilevanti per volume, destinazione d'uso o altri motivi di pubblico interesse.

6. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al punto 4., nonché per il completamento della dotazione di servizi o per la loro integrazione e/o ammodernamento possono, in ogni momento, essere formati SA che interessino in tutto o in parte gli ambiti di edificazione consolidata.

art. 35 – CENTRI STORICI

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articoli 40 e 41

Legge 5 maggio 1978, n.457; articoli 27 e 28,

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Tavola 2.4 – Carta della trasformabilità

48

Definizioni:

1. I Centri storici (d'ora in poi CS) –ambiti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della propria struttura insediativa e della stratificazione dei processi di formazione– sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria, dagli spazi scoperti, etc. con prevalente destinazione residenziale; il PAT persegue, oltre all'obiettivo della loro conservazione, quello del mantenimento e del potenziamento della residenza, dell'equilibrata integrazione delle funzioni ad essa correlate nonché della qualificazione e dell'adeguamento dei servizi pubblici e degli standard urbanistici.

2. Il PAT riporta i seguenti ambiti di CS individuati e classificati dal PTCP, quali aree da tutelare per la presenza di strutture edilizie e/o immobili di pregio e con riferimento alla cartografia suindicata:

a. CS di notevole importanza (*Recoaro Terme capoluogo*);

b. CS di grande interesse (*Alpe, Asnicar, Benetti, Beschi, Branchi, Caneva di Sopra - di Sotto, Cappellazzi, Facci, Fongara, Fracassi, Giorgetti, Maltaure, Merendaore, Ongaro, Pace, Parlati, Pellichero, Prebianca, Righi, Ronchi, S. Giuliana di Sopra, S. Giuliana di Sotto –Lesina-, Sigismondi, Storti-Cornale, Turcati*);

c. CS di medio interesse (*Balpese, Borga dei Martiri, Brunialti, Campanari, Consolana, Facchini di Destra, Facchini di Sinistra, Fantoni, Fiori, Lonere, Piazza, Spanevello, Zulpi*).

Direttive per il PI:

1. Il PI definisce appropriate soluzioni progettuali singole o d'insieme per i CS individuati, specificando le modalità di intervento negli edifici esistenti, indicando i possibili ed opportuni ampliamenti nonché le eventuali caratteristiche morfologiche e architettoniche dell'impianto urbanistico da adottarsi per le aree libere in stretta correlazione con quelle edificate.

2. Il PI può variare i perimetri degli ambiti dei CS in base ad analisi più dettagliate riferite a limiti fisici e catastali e potrà fissare, sulla viabilità comunale e vicinale, distanze dalle strade adeguate alle diverse situazioni specifiche.

3. Il PI può individuare zone di degrado da assoggettare a Piano di recupero (d'ora in poi PR) al fine del recupero e della migliore utilizzazione dell'esistente patrimonio urbanistico e edilizio mediante un insieme coordinato di opere di conservazione, risanamento, ricostruzione ed ampliamento.

4. Le nuove costruzioni e ogni altro intervento devono risultare morfologicamente e dimensionalmente coerenti con l'edilizia esistente e deve essere garantita la rimozione di superfetazioni incongrue, fatiscenti o comunque degradanti (baracche, ripari e ricoveri precari, etc.).

5. Sono ammesse tutte le destinazioni d'uso compatibili con quelle residenziali, ivi comprese quelle ricettive e/o agrituristiche: è comunque consentito il cambio delle destinazioni d'uso degli immobili esistenti, legittimi o legittimati, in residenza con interventi compatibili con la salvaguardia delle eventuali caratteristiche di pregio degli immobili stessi nel rispetto delle penalità geologiche.

Prescrizioni e vincoli: Sino all'approvazione del primo PI, sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono ammessi gli interventi previsti in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti.

art. 36 – EDIFICAZIONE DIFFUSA

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articoli 40 e 41

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.4 – Carta della trasformabilità

Definizioni:

1. Gli ambiti di edificazione diffusa rappresentano le parti di territorio agricolo, caratterizzate da densità abitative ed edilizie anomali rispetto allo spazio rurale e più simili a quelle dei centri abitati. Per tali aree il PAT, in conformità con il PTCP, stabilisce gli obiettivi di consolidamento delle forme insediative riconosciute, anche attraverso la previsione di nuova edificazione, così come meglio definita nelle direttive che seguono, comunque non configurante nuove aree di espansione.
2. L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa all'interno del P.A.T. ha esclusivamente valore ricognitivo strategico dello stato dei luoghi, non conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione questa demandata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/04, al PI.

50

Direttive per il PI:

Negli ambiti di edificazione diffusa il PI dovrà prevedere il consolidamento delle strutture insediative esistenti da realizzarsi attraverso il completamento delle opere di urbanizzazione necessarie, la definizione degli ampliamenti possibili e dei nuovi lotti edificabili; il PI potrà definire anche cambi di destinazione d'uso, purché compatibili con la residenza e nel rispetto delle condizioni geologiche di idoneità.

La ridefinizione dei margini, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti o a nuova edificazione, non potrà configurare nuove aree di espansione ma potrà avvenire soltanto attraverso interventi di completamento, utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria, salvo loro limitate integrazioni. Il PI dovrà anche definire i parametri e le caratteristiche degli ampliamenti e delle nuove edificazioni con particolare riguardo al corretto inserimento nel paesaggio. Per la realizzazione di quanto sopra indicato, il PI dovrà definire i comparti oggetti di specifici Piani Urbanistici Attuativi (PUA) o predisporre specifiche schede, in cui definire gli interventi di mitigazione/compensazione ambientale da realizzare contestualmente alle nuove edificazioni.

Prescrizioni e vincoli:

L'efficacia di nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, è subordinata al

trasferimento, dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti di perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato.

art. 37 – NUOVA EDIFICAZIONE

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.4 – Carta della trasformabilità

Definizioni:

Il PAT disciplina la nuova edificazione attraverso il PI nel rispetto delle indicazioni contenute nella tav. 4 con riferimento agli aspetti trattati di seguito.

LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO

Definizioni:

1. All'interno dei diversi ATO, il PAT definisce gli indicatori direzionali delle principali espansioni residenziali nonché di quelle di servizio tenendo conto:

- a. delle caratteristiche geotecniche dei suoli;
- b. della connessione alle reti di servizio e alle infrastrutture della mobilità;
- c. delle caratteristiche del tessuto urbano contiguo;
- d. dei caratteri del paesaggio e dell'ambiente;
- e. delle condizioni di accessibilità principalmente per le espansioni di servizio

Con specifico retino in tavola 2.4 vengono evidenziate le "Aree di urbanizzazione programmata" per le quali le linee preferenziali di sviluppo insediativo corrispondono a previsioni di espansione residenziale del PRG vigente. Per queste aree valgono le medesime disposizioni di seguito dettagliate per tutte le linee di sviluppo insediativo.

Direttive per il PI:

1. Il PI, nelle aree non comprese nell'urbanizzazione consolidata e nei limiti della dotazione volumetrica di ogni ATO, determina;
 - a. i parametri edilizi da attribuire alle nuove costruzioni, quali densità edilizia, indice di copertura, distanze tra strade ed edifici, etc.;
 - b. le opportune destinazioni d'uso conseguenti a quelle indicate nel precedente articolo 33;

c. i comparti entro i quali sono previsti eventuali strumenti attuativi pubblici o privati o, in alternativa, le superfici al di sopra delle quali l'intervento necessita di adeguati strumenti urbanistici preventivi;

d. eventuali indicazioni morfo–tipologiche per l'edificazione.

2. Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

3. Quando in un'area il livello di precisazione degli interventi da parte del PI sia conforme alla normativa vigente per gli strumenti urbanistici attuativi o l'area sia già dotata delle necessarie opere di urbanizzazione e di accesso dalla pubblica via, l'edificazione potrà essere consentita attraverso l'intervento diretto.

4. nell'attuazione delle trasformazioni previste dal PAT dovranno essere seguiti i seguenti criteri di progettazione e di valutazione nell'individuare gli spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi:

a. individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi), con particolare attenzione nei casi in cui si intervenga con completamenti edilizi e/o saturazione di lotti interclusi;

b. nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale, dovrà essere opportunamente valutato l'inserimento eco-sistemico e paesistico dell'intervento;

c. attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;

d. localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate;

e. previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione;

la localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;

f. il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio;

g. previsione di incentivi per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i principi di qualità architettonica, dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale, e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Prescrizioni e vincoli: La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, sono subordinate alla verifica delle fasce di rispetto da allevamenti zootecnici intensivi sulla base di quanto stabilito dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50 lett. d) della LR 11/2004 e smi, prendendo in considerazione anche le fasce generate da allevamenti zootecnici intensivi di comuni contermini.

53

LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE

Definizioni e indirizzi: Il PAT individua i limiti fisici all'espansione edilizia per le diverse tipologie dell'insediamento.

Direttive per il PI: Il PI:

1. precisa ed articola i limiti suddetti in virtù del diverso livello di dettaglio;
2. definisce i perimetri dei comparti e i nuovi interventi edilizi esclusivamente all'interno dei limiti riportati nella cartografia.

art. 38 – COMPENDIO TERMALE

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.4 – Carta della trasformabilità

Definizioni: IL PAT individua, quale Compendio termale, l'area da valorizzare e riqualificare quale risorsa fondamentale del comune ai fini della termalità di Recoaro.

Direttive per il PI: Il PI formula indirizzi per la formazione dello Strumento Attuativo (SA) del Compendio termale. In tale SA è consentito un incremento volumetrico non superiore al 50% dell'esistente e comunque non superiore a 25.000 mc, incremento che nella dotazione dell'ATO che comprende il Compendio è ad esso totalmente riservato.

In particolare lo SA del Compendio termale potrà prevedere:

- ampliamento dell'albergo Giorgetti di 2.880 mc da realizzare sui lati corti dell'edificio esistente (nord/sud);
- ampliamento dell'albergo Dolomiti di 3.880 mc da realizzare sui lati corti dell'edificio esistente (nord/sud) e sulla parte retrostante (lato ovest);
- realizzazione di un Nuovo Centro Benessere di mc 18.240 (max) di altezza massima di 2 piani, comprendente una piscina coperta e le altre attrezzature e servizi necessari alla struttura; il Nuovo Centro Benessere dovrà essere localizzato sulla parte nord-ovest del Compendio Termale, in continuità con il Centro Benessere esistente.

Prescrizioni e vincoli:

1. Nelle more dell'approvazione del PI restano confermati gli interventi già previsti dal PRG vigente, solo ove gli stessi siano compatibili con le previsioni e strategie del PAT.

2. Nel Compendio termale, sino alla formazione di uno SA, sono consentiti unicamente interventi di ristrutturazione edilizia conformi alle caratteristiche morfo-tipologiche degli immobili esistenti ma, per specifiche esigenze tecniche e/o sanitarie il PI può consentire, con opportune indicazioni progettuali, incrementi volumetrici non superiori al 10 % dell'esistente.

3. **L'ambito individuato quale Compendio Termale dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/06.**

art. 39 – AREE DI RIQUALIFICAZIONE CONSEGUENTI ALLE CONDIZIONI GEOLOGICHE

referimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.4 – Carta della trasformabilità

Definizioni e indirizzi:

1. Le aree così individuate nella tavola 4, sono connotate da fenomeni franosi antichi e recenti che rendono precaria o prevedibilmente precaria la stabilità degli immobili e possono – in prospettiva – mettere a rischio la sicurezza degli abitanti.

2. Al fine di mantenere nel territorio comunale la popolazione residente in condizioni di accettabile sicurezza debbono essere:

a. individuati, all'interno di dette aree, siti in cui sia garantita la sicurezza delle costruzioni;

b. formulate norme relative alla sicurezza delle abitazioni;

c. individuati criteri di valutazione del rischio e modalità d'intervento per la messa in sicurezza delle abitazioni esistenti.

3. in ogni caso deve essere posta attenzione a non aggravare le situazioni di stabilità degli immobili, lesionati e non, evitando sovraccarichi alle strutture esistenti.

55

Direttive per il PI:

1. Il PI con effettivo raccordo alle esigenze della popolazione:

a. classifica gli immobili esistenti, in relazione alle criticità geologiche del sedime, alla prevedibile consistenza strutturale, tenuto conto altresì del loro valore storico–documentale e di quello paesaggistico d'insieme;

b. detta norme appropriate per gli immobili interessati con eventuali indicazioni di dettaglio;

c. individua i casi nei quali, anche per interventi su edifici singoli, sia necessario estendere le indagini di stabilità anche agli immobili contigui;

d. individua i casi nei quali i singoli interventi dovranno essere subordinati a strumenti urbanistici preventivi (complessi edilizi in linea, carenza di dotazioni di standard urbanistici, criticità viabilistiche, etc.).

2. Nelle aree suddette le categorie d'intervento dovranno essere commisurate agli esiti della classificazione di cui al punto 1.a.

3. Il PI, in accordo con gli aventi titolo, i quali mantengono comunque diritti sulle volumetrie esistenti all'atto dell'adozione del PAT, potrà individuare, oltre ai

trasferimenti di volume e/o agli opportuni crediti edilizi le aree di localizzazione per coloro che intendano trasferire le proprie abitazioni.

4. Il trasferimento potrà avvenire anche in “aree idonee a condizione” e secondo le seguenti direttive:

a. all’interno dei perimetri di dissesto per frana, in aree di comprovata sicurezza;

b. al di fuori di esse, nell’intero territorio comunale purché su lotti contigui a insediamenti riconosciuti (consolidato, contrade, etc.) a distanza inferiore a 50 m dai servizi a rete e con impegno convenzionale all’allaccio a propri oneri e spese.

5. Il PI provvede a definire i criteri d’insediamento, le tipologie da utilizzare, le opere di urbanizzazione e i servizi necessari per le nuove costruzioni utilizzando lo strumento del convenzionamento.

Prescrizioni e vincoli:

1. Prima dell’adozione del PI gli interventi sugli immobili esistenti dovranno essere finalizzati principalmente alla messa in sicurezza degli immobili. Nei casi di rischio statico certificato da tecnici abilitati, gli interventi dovranno essere accompagnati da verifica di fattibilità strutturale.

2. In nessun caso gli interventi consentiti potranno essere tali da appesantire le strutture esistenti.

art. 40 – TERRITORIO APERTO

Definizioni e indirizzi: Il territorio aperto è identificato come area a prevalente destinazione agricola e/o forestale, esterna agli ambiti residenziali e produttivi (aree di urbanizzazione consolidata, diffusa, produttiva e per servizi), compreso l’ambito destinato alla formazione del Parco regionale del Pasubio e delle Piccole Dolomiti.

Sul territorio aperto, il PAT definisce ed indirizza le trasformazioni:

1. incentivando, anche secondo gli obiettivi indicati dai Regolamenti comunitari, gli interventi finalizzati alla manutenzione, conservazione e valorizzazione del territorio rurale e, più in generale, dello spazio naturale montano;

2. perseguendo l’obiettivo del mantenimento di popolazione nell’area montana ai fini della tutela del territorio, sia essa connessa all’attività agricola

produttiva e/o di autoconsumo, sia alla residenzialità residuale stabile sia, infine, alla permanenza temporanea;

3. promuovendo la produzione agricola e forestale sia a fini economici sia a quelli della fruizione collettiva del territorio rurale;

4. prevedendo la ricostituzione di ambienti di elevato significato paesaggistico e di riequilibrio ecologico ovunque ciò risulti opportuno e compatibile con i caratteri pedoclimatici dei suoli, in coerenza con la trama territoriale dominante.

5. consentendo limitati interventi edificatori ed in particolare:

a. nuove edificazioni per le aziende agricole vitali in attività;

b. il recupero ed il riuso degli immobili non più utilizzati a fini agricoli definendo:

1. soluzioni progettuali adeguate, specificando le opportune modalità di intervento ed eventuale ampliamento per gli edifici meritevoli di tutela, appositamente individuati nel PI;

2. corrette specificazioni morfologiche e volumetriche per gli edifici di cui si ritiene possibile e/o auspicabile la sostituzione;

3. prevedendo, in particolari contesti, che gli interventi edilizi contengano, tra gli elaborati progettuali, una valutazione ambientale–paesaggistica che illustri la compatibilità degli interventi e le eventuali opere di mitigazione.

Direttive per il PI:

1. Il PI integra, con la normativa di cui al presente articolo, quanto disposto dall'art. 44 della L.R. 11/04 e successive modificazioni per gli interventi edilizi nel territorio aperto;

2. individua e/o detta specifiche norme e criteri per:

a. gli ambiti in cui è consentita nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche tecnico–agronomiche e di integrità fondiaria del territorio nonché quelle paesaggistico–ambientali;

b. i cambi di destinazione d'uso delle costruzioni esistenti;

c. l'individuazione delle dotazioni di servizio e igieniche per gli immobili recuperati o di nuova edificazione previsti nel presente articolo nonché le quote percentuali massime delle parti rustiche da utilizzare come ampliamento della parte residenziale di immobili costituiti di parti residenziali e rustiche contigue;

d. le modalità di applicazione del credito edilizio per gli immobili e le attività individuate come incompatibili e/o di cui si renda opportuno o necessario il trasferimento.

3. definisce le direttive relative alle tipologie e alle caratteristiche costruttive per le eventuali nuove edificazioni consentite nel rispetto dell'art. 44 LR 11\2004, individua le modalità di intervento per il recupero degli edifici esistenti anche di valore storico ambientale nonché gli eventuali incrementi volumetrici e le deroghe ammesse.

4. raccoglie, completa e eventualmente modifica, in apposito allegato, l'identificazione e la classificazione operativa degli immobili costituenti il patrimonio edilizio comunale, già presente nel PRG vigente;

5. formula le normative relative alla costruzione di annessi di limitate dimensioni finalizzati al deposito di attrezzature tecniche necessarie per il legnatico, il foraggio e lo stoccaggio degli stessi, la coltivazione e cura del territorio, tenendo conto sia della posizione altimetrica, sia delle dimensioni del fondo di pertinenza;

6. prescrive tipologie adeguate per le opere collaterali a quelle edilizie come recinzioni, pavimentazioni, etc.;

7. definisce criteri e limiti per l'operatività ammissibile su malghe, rifugi alpini e immobili localizzati in prossimità o a servizio delle fonti termali quando non normati in altri articoli delle presenti NA;

8. Il PI verifica l'esistenza di eventuali nuovi allevamenti e ne delimita le relative fasce di rispetto in base alla tipologia e alle modalità di gestione delle strutture stesse; predispone inoltre norme che incentivino l'adozione di tecniche e tecnologie innovative per la razionalizzazione della raccolta e del trattamento delle deiezioni animali prima del loro utilizzo agronomico con produzione di ammendanti o compost e di energia.

9. Per gli immobili esistenti salvo quelli indicati come immobili di valore storico testimoniale nella Tavola 4, sono ammessi gli interventi previsti nell'art. 6 della DPR 380/01. In particolare è consentito l'ampliamento edilizio sino a 800 mc comprensivi dell'esistente (art 44 c. 5 LR 11\04) per gli immobili a destinazione residenziale esistenti.

10. Per la porzione di territorio montano, si richiamano inoltre le direttive di cui al titolo XII delle norme del vigente PTCP.

Prescrizioni e vincoli:

1. La realizzazione di strade silvo-pastorali deve conformarsi ad eventuali previsioni di strumenti sovraordinati.

2. E' consentita ai proprietari o aventi diritto di terreni agricoli, la posa in opera di strutture realizzate in legno e prive di qualsiasi fondazione stabile, pertanto di palese removibilità, atte a contenere un limitato numero di capi di bestiame, comunque compatibili con l'ambiente circostante, prescrivendo l'utilizzo di materiali naturalmente degradabili. Il PI ne disciplinerà le modalità di realizzazione.

PRATI STABILI

Definizioni Il PAT definisce come prati stabili le aree che svolgono particolari funzioni paesaggistiche, agricole e ambientali individuate nell'elaborato "A1. Copertura suolo agricolo" dell'analisi agronomica del PAT. Esse rappresentano una caratteristica del territorio comunale, assumono un ruolo produttivo grazie al mantenimento dei prati polifiti e a graminacee, concorrono al mantenimento della biodiversità e rivestono un ruolo essenziale per la salvaguardia ed il miglioramento della qualità delle acque.

Direttive per il PI: Il PI, con l'obiettivo di garantire l'assetto agro-forestale e paesaggistico del territorio, salvaguarda i prati stabili individuati nell'analisi agronomica, che rappresentano elementi di produzione territoriale e di tradizione rurale. In questi ambiti dovrà essere promossa l'attività agricola sostenibile che indirizzi al mantenimento dei prati stabili, alla conversione dei seminativi a prato e al contenimento dell'avanzamento del bosco.

Il PI inoltre, al fine della tutela e valorizzazione dei prati stabili, prevede un censimento puntuale degli stessi sulla base dello studio agronomico del PAT, eventualmente aggiornandolo; conseguentemente a tale aggiornamento, dovrà definire specifiche misure per limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo urbanistico, all'estensione dei seminativi ed all'avanzamento delle aree boschive, mantenendone il valore naturalistico ai sensi dell'art.55 c.2 lettera f del PTCP.

art. 41 – OPERE INCONGRUE. ELEMENTI DETRATTORI DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; articolo 36

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.4 – Carta della trasformabilità

Definizioni

1. Il PAT persegue l'obiettivo del miglioramento della qualità dell'ambiente e del paesaggio:

- a. individuando elementi detrattori dell'ambiente e ambiti di riqualificazione
- b. fornendo appropriate direttive per gli interventi al fine di favorire il miglioramento della qualità urbana e dei caratteri architettonici e ambientali dei diversi contesti interessati.

2. A tal fine individua, nei diversi ATO:

- a. le aree interessate da ambienti e/o volumi edilizi di qualsiasi destinazione da riqualificare;
- b. i singoli immobili degradati o che abbiano perduto la loro utilizzabilità territoriale e le funzioni originarie e quelli, ancorché utilizzati, non congruenti con i caratteri dell'ambiente.

3. Il PAT provvede al riconoscimento dei principali elementi detrattori ponendo attenzione alla qualità ambientale; successive individuazioni, per limitati interventi non di rilevanza strategica, sono affidate ai PI. Gli elementi detrattori individuati dal PAT sono:

1. Proprietà Garbin – attività produttiva – Via Maglio
2. Proprietà Campanaro – magazzino – Via Maglio
3. Proprietà Piccoli ex Zini – Ex cabina elettrica – Via Pasubio;
4. Proprietà Maltauro – residenza – Via Capitello;
5. Proprietà San Pellegrino – attività produttiva – Via Ponte Verde;
6. Proprietà Besco – pertinenza civile abbandonata – Viale Bonomini;
7. Proprietà Turcato – Capannone ex attività agricola – Località Sudiri;
8. Proprietà Bertoldi – ex distributore Esso – Piazzale Roma;
9. Fabbricati proprietà Pace con esclusione della vasca – ex pesca sportiva – Località Parlati;
10. Proprietà Sandri – attività produttiva – Località Facchini Sinistra;

11. Proprietà San Pellegrino – porzione del capannone corrispondente al corpo scala – Via Roma – limitatamente all’interferenza visuale verso le montagne dalla S.P. 246;
12. proprietà Parlato - ex tramoggia – impianto tecnologico;
13. ditta Facchin - ex tramoggia;
14. contrada Tomasi – tettoie sul terrazzo di copertura al quarto/quinto piano di abitazioni.

4. In tali ambiti gli interventi sono subordinati all’approvazione di un programma complesso (accordo pubblico-privato) o di una convenzione quando si tratti di singoli immobili, in conformità con le indicazioni del presente articolo.

5. La demolizione di opere incongrue, di elementi di degrado o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità paesaggistica finalizzate a conseguire obiettivi di tutela e valorizzazione, determina a favore dell’avente titolo un credito edilizio dell’entità stabilita nell’articolo 49 delle presenti NA.

Direttive per il PI:

Il PI:

a. definisce le modalità degli interventi per le aree e gli immobili di cui al presente articolo, nel rispetto del dimensionamento dal PAT, pianificando gli interventi relativi alle aree di riqualificazione mediante SA di scala adeguata, tenuto conto anche della durata quinquennale del PI;

b. individua la tipologia degli strumenti d’intervento i perimetri dimensionali e gli indirizzi morfo–tipologici o, in alternativa, predisporre elaborati analoghi al fine di attribuire, per queste aree, valenza di SA al PI;

c. provvede alla redazione di norme e/o indicazioni progettuali di dettaglio per il recupero urbanistico, edilizio ed ambientale di ambiti e degli immobili sopra elencati, al fine di definirne le nuove utilizzazioni ed i relativi parametri urbanistici, perseguendo obiettivi perequativi e compensativi con lo strumento del credito edilizio;

d. completa ed integra, per limitati interventi non di rilevanza strategica, le individuazioni operate dal PAT attribuendo ai nuovi ambiti analoghe discipline;

e. definisce il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto nelle presenti norme.

Prescrizioni e vincoli:

Sino all’approvazione del primo PI, fatte salve le previsioni degli strumenti attuativi vigenti, sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono ammessi unicamente interventi di ordinaria manutenzione.

art. 42 – EDIFICI E COMPLESSI DI VALORE STORICO-TESTIMONIALE

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.4 – Carta della trasformabilità

Definizioni: Il PAT riconosce gli edifici di valore storico–testimoniale, al fine di garantirne un’adeguata valorizzazione e riqualificazione. Il PI implementa l’individuazione di tali manufatti e le modalità di tutela e valorizzazione nel rispetto delle direttive che seguono.

Direttive per il PI: Il PI dovrà definire puntualmente gli interventi ammessi e gli eventuali incrementi volumetrici necessari, comprese le ulteriori destinazioni consentite, e attribuire, in relazione ai valori riconosciuti, le categorie di intervento di seguito precisate.

Il PI, previa verifica di tutti gli interventi già previsti, uniforma le categorie di intervento previgenti ai gradi di intervento sotto descritti. L’intervento edilizio ammesso, nel rispetto delle definizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i. (resta ferma la definizione di restauro prevista dall’art. 29 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42) dovrà risultare conforme al grado attribuito.

Si riportano di seguito le definizioni dei gradi di intervento da utilizzare, fermo restando che in presenza di immobili vincolati la possibilità di poter operare in concreto resta subordinata ai dettami ed alle autorizzazioni di cui al D.lgs 42\2004.

Grado 1

Riguarda gli edifici monumentali, le chiese e i complessi religiosi e gli edifici, i manufatti, e le loro parti (facciate liberty, in centro storico e fontane, forni, giazzare, calcare, etc., anche in territorio aperto) di riconosciuto valore storico, architettonico e ambientale, che rappresentano gli elementi fondativi e di identificazione del centro urbano e del suo territorio.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale e architettonico, degli ambienti interni;
- conservazione e ripristino dei caratteri distributivi dell’edificio nelle parti di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; nell’intervento dovranno essere

prioritariamente riutilizzati gli elementi originari e solo in caso di impossibilità si potrà ricorrere a materiali analoghi e compatibili;

- inserimento di impianti tecnologici e igienico–sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell’edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili.

Grado 2

Riguarda edifici e manufatti di pregio architettonico, aventi elementi di particolare qualità (aspetto compositivo, elementi decorativi), di valore ambientale, culturale, tipologico e documentario, integri o con possibilità di recuperare i caratteri originali mediante limitati interventi edilizi.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei parametri esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione o riproposizione filologica dei prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell’edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell’edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; Nell’intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi di pregio originari;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell’edificio per migliorare le condizioni di abitabilità;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico–sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell’edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;

Grado 3

Riguarda gli edifici e i manufatti con qualità proprie non rilevanti ma che presentano, verso lo spazio pubblico o l’ambiente circostante, un valore storico–documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici lungo le strade di borgo, edifici dei centri storici.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;
- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Grado 4

Riguarda gli edifici e i manufatti che mantengono sostanzialmente inalterati rispetto all'impianto originario, l'aspetto esteriore ed i caratteri morfologici e tipologici ai quali si riconosce un valore storico/documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici rurali, e con valori di unitarietà architettonica e di impianto urbano di matrice rurale.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni, sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio anche in relazione al contesto edificato o ambientale;
- possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità;

- inserimento di impianti tecnologici e igienico–sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell’edificio;
- eventuali tamponature delle parti aperte (fienili, e simili) dovranno essere effettuati con tecniche che consentano la leggibilità dell’organismo edilizio originario anche dopo l’intervento, ricorrendo ad esempio all’uso di materiali leggeri quali legno o vetro;
- è consentito l’uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell’edificio e con l’ambiente circostante.

Grado 5

Riguarda gli edifici e i manufatti di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l’impianto originario che dovranno essere ricondotti a forme tipologiche più congruenti con il carattere storico del contesto.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell’impianto planivolumetrico;
- sostituzione edilizia anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi finalizzato a ridare unitarietà agli originali spazi liberi;
- demolizione senza ricostruzione per i manufatti in contrasto con l’ambiente.

art. 43 – SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIOR RILEVANZA

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, articolo 13, articolo 46, punto 1, lett. b)

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 4– Carta della trasformabilità

Definizioni: Il PAT individua, all’interno degli ATO, le aree dei principali impianti e opere di interesse comune esistenti e le linee preferenziali ove collocare quelle di progetto, unitamente ai parcheggi necessari per favorire il miglior sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.

Direttive per il PI: Il PI identifica, tra quelli esistenti, i servizi da trasformare, trasferire, ampliare, sostituire. Tali previsioni potranno essere attuate

anche facendo ricorso, ai sensi dell'articolo 34 della LR 11/24, agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e del credito edilizio.

Il PI dovrà altresì specificare destinazioni dimensioni e disegno delle nuove aree per servizi di interesse comune all'interno delle linee preferenziali indicate nella "tav 4 - Carta della trasformabilità".

In particolare Il PI dovrà verificare la quantità di parcheggi esistenti e previste nelle frazioni, per adeguare gli standard.

Prescrizioni e vincoli:

1. Fino all'approvazione del PI rimangono confermate le previsioni del PRG vigente.

2. Il PI verifica e individua la quantità di parcheggi necessari nel CS, nelle contrade e nello spazio aperto avendo attenzione alle peculiari esigenze delle frazioni e ne prevede la realizzazione anche attraverso uno specifico Piano dei parcheggi.

3. Gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/06, qualora per gli stessi non sia già previsto l'assoggettamento a procedura VIA.

66

Art. 44 – SERVIZI/INFRASTRUTTURE DI CARATTERE TURISTICO-SPORTIVO (GOLF, SCI, ETC.)

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, articolo 13, articolo 46, punto 1, lett. b)

Legge regionale. 21 gennaio 2008, n. 21, articolo 7

Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 217 del 26 febbraio 2013 "Piano Regionale Neve"

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.4 – Carta della trasformabilità

Definizioni:

Il PAT individua i principali impianti e servizi di interesse comune a destinazione turistico-sportiva e formula indirizzi per la gestione, il miglioramento e l'eventuale trasformazione di quelli esistenti nonché per la realizzazione di quelli previsti ai fini del raggiungimento di un più elevato livello dell'offerta turistica e delle dotazioni disponibili per la comunità.

Direttive per il PI:

1. Il PI detta norme e specifica caratteristiche per:
 - a. il campo di golf e le dotazioni connesse, individuando le aree nelle quali sono consentite le opere di movimento di terra e di disboscamento nei limiti della sovraordinata normativa regionale, nonché la realizzazione di una club house di 2.000 mc. In particolare i manufatti della club house, in quanto collocati all'interno del contesto figurativo del PTCP, dovranno essere realizzati con particolare attenzione ai materiali e alle forme con altezza massima di un piano; gli stessi dovranno essere localizzati immediatamente a ridosso della viabilità esistente nella posizione individuata con apposita simbologia nella tav. 4 del PAT;
 - b. le piste per lo sci alpino e le relative dotazioni ivi comprese la infrastrutture di risalita nel rispetto del sovraordinato ~~"Piano Regionale Neve"~~ **"regionale, approvato con DGRV 217/2013**, del quale si richiamano in particolare gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19;
 - c. le piste per lo sci nordico, valutando la possibilità di consentire la messa in opera di modeste strutture di servizio, quali chioschi per l'accesso, il ristoro, etc. all'inizio e lungo il percorso;
 - d. le strutture ricettivo-turistiche sparse;
 - e. i nuovi campi, strutture e impianti sportivi; curandone particolarmente l'accessibilità, la dotazione di servizi, etc.;
 - f. i maneggi, stabilendo dimensioni massime e caratteristiche delle strutture necessarie all'espletamento del servizio;
 - g. i siti per l'attività di pista ciclabile down-hill, sentieristica, percorsi, ferrate, ecc.;
 - h. il sito per la pratica sportiva di motocross;
 - i. il sito per attività ricreativa presso area demaniale e privata in loc. Giorgetti, lungo il torrente Agno;
 - j. le aree destinate a campeggio, comprensive delle strutture necessarie al funzionamento dell'attrezzatura.
2. Il PI altresì:
 - a. individua tra i servizi esistenti, quelli sui quali è necessario intervenire per migliorarne dotazioni e funzionalità utilizzando la perequazione urbanistica e il credito edilizio, specificandone le eventuali nuove destinazioni, le caratteristiche dimensionali e, se del caso, indicazioni e indirizzi morfologici.

b. verifica la quantità di parcheggi turistici nel CS, nelle contrade e nello spazio aperto avendo attenzione sia al carico turistico che alle peculiari esigenze delle frazioni.

Prescrizioni e vincoli: Fino all’approvazione del PI restano confermate le previsioni del PRG vigente.

L’ambito individuato quale Area per il gioco del golf dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 152/06.

art. 45 – INFRASTRUTTURE E VIABILITA’

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, articolo 13, articolo 46, punto 1, lett. b)

riferimenti alla cartografia del PAT:

Tavola 2.4 – Carta della trasformabilità

Definizioni e indirizzi: Il PAT individua le principali modifiche da apportare alle infrastrutture di collegamento in relazione alla viabilità esistente, ai nuovi collegamenti stradali, ai percorsi ciclabili, ed agli impianti a fune e agli spazi per la sosta.

Direttive per il PI: Per le infrastrutture della mobilità, con riferimento alle tavole del PAT, il PI dovrà individuare:

1. PISTE CICLABILI (rif. tav. “2-Carta delle Invarianti) Prevedendo la sistemazione, il miglioramento e la valorizzazione dei percorsi esistenti e la realizzazione dei tratti necessari per garantire la continuità delle connessioni ciclabili sul territorio ed eventuali ampliamenti.

2. VIABILITA’ DI PROGETTO O DA RISTRUTTURARE (rif. tav“4-Trasformabilità”) Definendo le caratteristiche morfologiche dei tratti esistenti e della costruzione di by-pass locali finalizzati a risolvere i problemi legati alla franosità dei tracciati esistenti.

3. CONNESSIONI DEL SISTEMA DELLA VIABILITA’ (rif. tav“4-Trasformabilità”) Disegnando i collegamenti tra le viabilità in destra e in sinistra del Torrente Agno, finalizzati alla realizzazione di connessioni tra la viabilità minore e la SP 246, tali da costituire una maglia di percorsi stradali alternativi alla provinciale nei casi di una sua interruzione per eventi franosi. Tali opere sono finalizzate anche alle connessioni tra le strade provinciali di Campogrosso e Recoaro

Mille con la SP 246 e la viabilità minore comunale con la SP 246, nonché a quella tra le frazioni abitate in quota comprese tra Rovegliana e Merendaore.

4.IMPIANTI A FUNE (rif. tav. “4-Trasformabilità”) Garantendo, nel caso di sostituzione degli impianti a fune, la congruenza dei punti di partenza ed arrivo in relazione alle possibili mutate condizioni degli stessi.

5.SPAZI PER LA SOSTA

Il PI potrà individuare sul territorio aperto nuovi spazi per la sosta da localizzare lungo le strade e nelle aree a queste contigue. Tali spazi dovranno risultare funzionali alle attrezzature turistico-ricreative, rispondere alle necessità di parcheggi dei centri storici, dei tessuti urbani consolidati e degli ambiti di edificazione diffusa. Gli spazi di cui al presente comma dovranno essere inseriti in uno specifico “Piano comunale dei parcheggi”.

Prescrizioni e vincoli: Nelle aree di cui ai punti precedenti non sono consentiti interventi che interrompano la continuità dei tracciati indicati nelle tavole del PAT. Sono comunque fatte salve eventuali modifiche ai tracciati indicati che risultino migliorative a quanto indicato, nel rispetto degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

Titolo 4 – PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

art. 46 – PIANO DEGLI INTERVENTI

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 17

Definizioni:

1. Il PI è il principale strumento operativo della pianificazione territoriale comunale. Esso attua le previsioni del PAT da realizzare nell'arco temporale di ciascun quinquennio.

2. Il PI dovrà avere i contenuti previsti dall'art.17 della L.R.11/2004. In particolare, per attuare le scelte generali del PAT, i PI dovranno:

- a. articolare il territorio comunale in aree omogenee;
- b. selezionare le aree, tra quelle previste dal PAT, sulle quali realizzare, nell'arco temporale di cinque anni, gli interventi di nuova urbanizzazione, di sostituzione e riqualificazione edilizia a partire da una valutazione delle tendenze demografiche, delle abitazioni disponibili e non utilizzate con riferimento a quanto indicato dal PTCP;
- c. definire i Comparti Perequativi di Attuazione, soggetti a Strumento Attuativo (SA) unitario e comprensivi delle aree da riqualificare e per nuovi insediamenti, di aree destinate ad attrezzature e spazi collettivi, alle aree per edilizia sovvenzionata, convenzionata, agevolata, a dotazioni ecologiche ambientali e ad aree agricole di riqualificazione ambientale;
- d. individuare in coerenza e in attuazione delle strategie del PAT gli elementi incongrui da eliminare, le modalità della loro demolizione, le aree che ospiteranno il Credito Edilizio maturato;
- e. localizzare le principali opere pubbliche previste nel quinquennio e, in particolare, tutte quelle che presuppongono procedure espropriative;
- f. riportare la delimitazione delle aree alle quali non si applica la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m) dell'art.142 del D.Lgs 42/2004.

Gli interventi dei PI dovranno comunque garantire il mantenimento di piena funzionalità delle aree di emergenza del Piano Comunale di Protezione Civile, o indicare aree alternative almeno equivalenti.

I PI si coordinano con il bilancio pluriennale comunale e costituiscono strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi del PAT attraverso la condivisione e la partecipazione alla fase attuativa, l'adozione dei PI dovrà essere preceduta da un Documento Preliminare programmatico e dall'attivazione di procedure di evidenza pubblica con il fine di selezionare le proposte di inserimento nel piano delle aree interessate alle trasformazioni.

Le richieste selezionate, e i relativi Comparti Attuativi, potranno essere oggetto di un'ulteriore fase di negoziazione volta a definire le forme di partecipazione dei soggetti all'attuazione dei PI ed eventualmente addivenire ad accordi pubblico privato ai sensi dell'art.6 della LR 11/2004.

4. I contenuti del Documento Preliminare di PI determinano anche i criteri per la valutazione delle proposte presentate dai privati e per gli elementi di negoziazione di cui al comma precedente.

5. Il PI può apportare lievi modifiche alle perimetrazioni previste dal PAT in virtù delle differenti scale degli elaborati e di necessità riconosciute da approfondimenti analitici propri dello strumento operativo, senza che ciò comporti Variante del PAT. Sono comunque fatti salvi i limiti di dimensionamento previsti dallo stesso PAT.

6. Saranno possibili in particolare variazioni che comportino limitati scostamenti conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni edilizie attuabili con intervento edilizio diretto, che evidenzino l'opportunità di:

- a) riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi d'acqua) o antropici (infrastrutture quali strade, muri di contenimento) al fine di evitare la formazione di aree di risulta;
- b) preservare l'integrità dell'assetto fondiario (per evitare la formazione di sfridi inutilizzabili) purché non in contrasto con il punto precedente;
- c) garantire una migliore organizzazione dell'insediamento attraverso modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti medesimi.

Tali variazioni dovranno avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, la "fusione" tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di

verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate dalla Valutazione Ambientale Strategica (d'ora in poi VAS). In ogni caso, la ridefinizione dei margini, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti o a nuova edificazione, non potrà configurare nuove aree di espansione ma potrà avvenire soltanto attraverso interventi di "completamento", utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria, salvo loro limitate integrazioni.

7. In relazione alle previsioni attuative del PI, dovrà essere adeguato anche il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica (d'ora in poi PCZA)

art. 47 – AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (ATO)

referimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 13

Definizioni:

1. Il PI attua gli interventi in funzione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) individuati dal PAT. Gli ATO sono caratterizzati da omogenee condizioni insediative, ambientali, infrastrutturali, storico-paesaggistiche e tematizzati in funzione del generale progetto di sviluppo del territorio di Recoaro Terme previsto dal PAT.

1. L'ambiente naturale;
2. I luoghi dello sport;
3. L'area delle contrade nord;
4. L'area delle contrade sud;
5. Lo spazio urbano compatto;
6. Gli spazi periurbani lineari.

2. Per ognuno di essi il PAT definisce ed assegna, al fine di conservare, integrare, migliorare o riconfigurare le relazioni interne e reciproche, modalità operative individue, finalizzate al perseguimento degli obiettivi generali del PAT; esse sono:

- a. le attività compatibili come descritte nel precedente articolo 33;
- b. la ripartizione del carico volumetrico per il decennio di validità del piano come previsto nella seguente Tabella 1;
- c. gli eventuali indirizzi da rispettare nella predisposizione del PI.

Direttive per il PI:

1. Il PAT definisce, nella tavola 4, i perimetri degli ATO; ad ognuno, come previsto nella vigente normativa urbanistica regionale, viene riferito un quadro sinottico, funzionale all'elaborazione del PI e a quella di specifiche norme di salvaguardia
2. Vengono definiti:
 - a. i dati identificativi e i carichi insediativi (tabella 1);
 - b. la sintetica descrizione morfologica, ambientale ed insediativa dell'ambito;
 - c. gli obiettivi e le strategie da perseguire con riferimento a specifici siti/elementi ricadenti nell'ATO nonché le eventuali misure di salvaguardia.
3. In sede di formazione del PI o di varianti, nell'attribuzione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dall'edificazione sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il Comune può prevedere l'attivazione di pubbliche procedure di consultazione con le diverse proprietà immobiliari e con gli operatori interessati, onde valutare proposte di intervento che risultino eventualmente più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT.

73

Prescrizioni e vincoli:

1. Il PI, nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo nonché dei vincoli e tutele del PAT, può, in conseguenza della definizione a scala operativa delle previsioni urbanistiche, prevedere limitate variazioni del perimetro degli ATO a condizione che esse non alterino l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità definite nella VAS.
2. Sono altresì consentiti spostamenti dei carichi insediativi tra ATO nel rispetto del dimensionamento complessivo.
3. Sono comunque ammesse le opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e quelle derivanti da iniziative di enti di livello superiore, purché approvate secondo le procedure di legge.
4. Dal carico insediativo della tabella sottostante sono esclusi gli interventi di ampliamenti e nuova edificazione realizzabili in zona di completamento.

Tabella 1. Carico insediativo residenziale per singolo ATO

ATO	denominazione	tipo	Carico insediativo residenziale di progetto mc (*)	Abitanti teorici insediabili (**)	Origine del carico insediativo residenziale di progetto mc	
					di PRG	di PAT
1	L'ambiente naturale	Amb.	5.000	25		5.000
2	I luoghi dello sport	Agr	28.000	140	8.000	20.000
3	Le contrade nord	Agr/Res	42.000	210		42.000
4	Le contrade sud	Agr/Res	12.000	60		12.000
5	Spazio urbano comp. (***)	Res	4.000	20		4.000
6	Gli spazi periurbani lineari	Misto	75.000	375	8.000	67.000
TOTALE PAT			166.000	830	16.000	150.000

(*) Il Carico insediativo comprende le nuove previsioni di PAT e quelle residue del PRG.

(**) Gli abitanti sono calcolati secondo un utilizzo volumetrico di 200 mc/ab.

(***) Per la riqualificazione del compendio termale, nell'ATO 5 sono previsti ulteriori 25.000 mc con destinazione esclusivamente alberghiera come definito all'art. 35 delle presenti norme.

5. Le capacità previste dovranno essere realizzate secondo quanto contenuto negli elaborati grafici e negli articoli di queste norme tecniche. Sono comunque consentiti moderati spostamenti dei carichi insediativi tra i diversi ATO fino al 10% del dimensionamento di ciascuno, fermo restando il dimensionamento massimo complessivo.

6. I PI dovranno prevedere, contestualmente ai nuovi interventi, le quote minime di aree per servizi previste dall'art. 31 della LR 11/2004. In particolare, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 31, le quote minima di aree per servizi relative ai nuovi insediamenti residenziali sono pari a 30 mq/ab così suddivisi:

- 12 mq/ab per opere di urbanizzazione primaria;
- 18 mq/ab per opere di urbanizzazione secondaria.

Descrizione sommaria e obiettivi per i singoli ATO: Si riportano di seguito le descrizioni degli obiettivi e dei temi che il PAT affida ad ogni singolo ATO in conformità al generale progetto di sviluppo del territorio di Recoaro Terme previsto e descritto nell'elaborato illustrativo PosterPlan.

ATO 1 L'AMBIENTE NATURALE

a. L'ATO 1 occupa il settore nord-occidentale del territorio comunale e ne costituisce la parte naturalisticamente più importante, essendo interamente inclusa sia nell'area di tutela del costituendo Parco regionale del Pasubio e delle Piccole Dolomiti sia del SIC IT3210040 Monti Lessini, Pasubio, Piccole Dolomiti vicentine.

b. Gli obiettivi generali per l'ATO 1 sono il mantenimento e il rafforzamento della naturalità dell'area e la crescita del turismo sostenibile.

c. Dalle suddette premesse deriva la previsione di una ridottissima dotazione di volumetria aggiuntiva destinata esclusivamente alle esigenze di aggiornamento e sviluppo delle attività turistico-ricettive già ivi insediate.

ATO 2 I LUOGHI DELLO SPORT

a. L'ATO 2 è il più piccolo degli ATO extraurbani; dedicato quasi completamente all'attività turistico-sportiva, contiene la maggior parte degli impianti fissi esistenti e di progetto quali le piste da discesa, impianti per innevamento artificiale, il campeggio, il previsto campo per il golf, gli impianti di risalita, eventuali aree camper, etc. nonché una certa quota di strutture alberghiere e di residenza privata in forma di seconde case.

b. Gli obiettivi del PAT per l'ATO si riassumono nel completamento della dotazione di attività ludico-sportive di varia dimensione e specialità, di un certo ampliamento delle volumetrie residenziali e ricettive, del miglioramento dell'accessibilità veicolare, senza trascurare attività di mantenimento delle ingenti parti naturali dell'ATO. In particolare lo sviluppo dell'area per servizi di interesse comune in corrispondenza della stazione della cabinovia, è destinato esclusivamente a parco, con esclusione di nuova edificazione, se non per piccole attrezzature del parco stesso e per la sua manutenzione.

ATO 3/4 L'AREA DELLE CONTRADE NORD E SUD

a. Gli ATO 3. e 4. costituiscono una bipartizione della stessa tipologia –pur presentando particolarità essenzialmente simmetriche – in quanto separate dal fondo valle e dalla viabilità d'accesso est-ovest tra versanti nord e sud. La peculiarità del territorio è, oltre ad un ambiente naturale ancora in gran parte integro, quella di racchiudere la maggior parte delle "contrade" già sede di una parte consistente della popolazione e oggi soggette a consistente spopolamento. Il territorio dei due ATO accoglie inoltre la maggior parte degli immobili non utilizzati, ed una viabilità, soprattutto nel versante nord, relativamente estesa e accessibile da quella principale dal fondovalle.

b. Gli obiettivi per i due ATO –che da sole costituiscono più del 50% della superficie comunale e contengono più del 60% del volume esistente– consistono in politiche mirate al mantenimento della popolazione stanziata in funzione anche della “manutenzione” degli spazi naturali e antropizzati, sia favorendo un più adeguato standard di residenza, sia incoraggiando il recupero degli immobili non più utilizzati, sia, ancora, migliorando lo stato delle infrastrutture di comunicazione anche in funzione di alternativa alla viabilità di valle più esposta a fenomeni franosi.

c. Per tali motivi è prevista una disponibilità volumetrica, essenzialmente destinata a recupero e miglioria degli insediamenti esistenti, con parziale destinazione a nuove edificazioni soprattutto nel caso di trasferimenti da zone in frana. Anche in questo caso particolare attenzione viene dedicata al mantenimento della “naturalità dei due ATO e all’aspetto morfo–tipologico degli interventi edilizi e non.

ATO 5. LO SPAZIO URBANO COMPATTO

a. Il capoluogo del comune, la struttura urbana più articolata e complessa –Centro storico tutelato dalla legislazione nazionale– costituisce il nucleo abitativo, commerciale ed amministrativo del Comune. Per tale ragione e per la sua peculiare modalità di gestione urbanistica il PAT lo definisce ATO singolo, il minore per superficie e per volume edificabile residuo (previsto dall’ultimo PRG).

b. Gli obiettivi proposti per l’ATO 5, che comprende anche il “Compendio Termale” area interamente dedicata all’attività di cura, beauty farm e ricettività su cui sono fondate attese non indifferenti per la crescita economica del comune , consistono nella continuazione delle politiche di riassetto e recupero del Centro storico, incremento delle dotazioni di servizi generali, principalmente parcheggi, ma anche del sistema scolastico qui accentrato e dell’offerta turistica opportunamente articolata nelle diverse prestazioni (ricettività, servizi commerciali, etc.).

c. Per tali motivi, in considerazione anche della ristrettezza degli spazi utilizzabili per nuova edificazione particolare attenzione viene posta agli aspetti morfo–tipologici del contesto urbano peraltro già relativamente ben tutelato dalla normativa vigente e dall’altrettanto vigente Piano del colore.

ATO 6. GLI SPAZI PERIURBANI LINEARI

a. La parte urbanizzata del fondovalle recoarese esterna (orientale e occidentale) del territorio comunale fa parte dell’ATO 6. Si tratta di insediamenti di origine non recente, alcuni precedenti anche al capoluogo, ma che –in generale– hanno conosciuto la crescita maggiore a partire dal secondo dopoguerra. Si tratta

di strutture prevalentemente lineari, appoggiate sulla SP 246, con dotazioni di servizi esistenti ma non sempre adeguate e con una disponibilità tendenziale di spazi di espansione abbastanza rilevante.

b. Le politiche che il PAT individua per l'ATO 6 consistono nell'attribuzione della maggiore dotazione comunale di volumetria edificabile (e di superfici potenzialmente edificabili), collegata con la verifica e l'eventuale implementazione delle dotazioni di standard. Altro fattore importante è la sistemazione della viabilità –fondamentale per l'accessibilità di tutto il comune– con la previsione di un by-pass della SP 246– ai confini con il contiguo comune di Valdagno. Nell'ATO 6.2 sono comprese tutte le aree a destinazione produttiva del comune.

art. 48 – SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMABILE

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, articolo 50, comma 1, lettera c e smi.

Definizioni:

1. Il PAT, attraverso l'analisi agronomica e la relativa tavola allegata alla relazione di progetto, ha determinato la superficie agricola utilizzata (SAU).
2. Il PAT ha calcolato secondo le modalità indicate negli Atti di Indirizzo della Regione Veneto riferiti alla L.R. 11/2004, art. 50, comma 1, lettera c), la superficie agricola trasformabile (SAT) in zone con destinazione diversa da quella agricola.
3. Il quantitativo di SAT in aree a diversa destinazione ammonta a 196.793 mq. ed è così determinato:

Zona altimetrica:	montagna
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) comunale rilevata:	mq 13.620.152
Superficie Territoriale Comunale (STC):	mq 60.086.985
Rapporto SAU/STC:	22,67%
Indice di Trasformabilità (soglia > 19,20%):	1,30%
Superficie Agricola Trasformabile (SAT): SAU x 1,30%:	mq 177.062
Incremento All. "A" Dgr n. 3650 del 25/11/2008 pari a 1,3% di 3,8% di 211.74 ha:	mq 19.731
SAU trasformabile (SAT):	mq 196.793

Direttive per il PI:

1. Non costituisce consumo di SAU, e pertanto non rientra nel parametro dimensionale di cui al precedente punto 1, quanto previsto dagli Atti di Indirizzo regionali in materia, di cui alla D.G.R. 3178 del 08.10.2004 e successive modifiche ed integrazioni e riferito alla cartografia di individuazione della SAU esistente.

2. In sede di PI, il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU del nuovo volume assentito e realizzato. Le variazioni della SAU registrate sono quelle che interessano la SAU individuata nello specifico elaborato.

art. 49 – PEREQUAZIONE URBANISTICA E CREDITO EDILIZIO

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 36

PEREQUAZIONE URBANISTICA

1. Il PAT individua la perequazione urbanistica quale strumento per l'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi di trasformazione.

2. All'interno dei Comparti Perequativi di Attuazione definiti dai PI, gli interventi si attuano attraverso PUA unitari. Nei PUA i diritti edificatori attribuiti alle diverse aree interessate (edificabili e per servizi) vengono realizzati sulle aree previste come edificabili. Le aree interne ai Comparti destinate alle dotazioni territoriali devono essere cedute gratuitamente al Comune. Al termine quinquennale di validità del PI le aree di trasformazione in esso previste e non pervenute al convenzionamento del relativo PUA, perderanno automaticamente i diritti edificatori assegnati, senza necessità di ulteriori, specifici provvedimenti.

3. I Comparti Perequativi di Attuazione definiti dal PI, comprenderanno, oltre alle aree di sedime dei tessuti insediativi di progetto, anche le aree per servizi, compensazione e riqualificazione ambientale necessarie affinché la somma dei diritti edificatori raggiunga la somma delle capacità insediative previste nel Comparto.

4. I diritti edificatori delle aree sono definiti dal PI in funzione dello stato di fatto e di diritto del suolo interessato.

CREDITO EDILIZIO

1. Il credito edilizio rappresenta una quantità volumetrica riconosciuta all'avente titolo su un immobile a seguito della realizzazione di interventi di demolizione di opere incongrue, di eliminazione di elementi di degrado o di realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale. Il credito edilizio può rappresentare inoltre la quantità volumetrica riconosciuta a titolo compensativo ai proprietari di beni immobili oggetto di vincolo preordinato all'esproprio qualora tali beni siano ceduti all'Amministrazione.

2. I criteri per la determinazione dell'ammontare dei crediti riconosciuti ai soggetti attuatori degli interventi di cui al comma precedente deriva dalla fattispecie di intervento promosso.

In particolare, nel caso di demolizione di manufatti esistenti l'ammontare dei crediti è determinato per quantità sulla base dell'equivalenza tra il valore economico da riconoscere ai proprietari e il valore dei crediti edilizi, ovvero delle capacità edificatorie concesse. Il valore economico da riconoscere ai proprietari si basa sul valore di mercato degli immobili oggetto di demolizione eventualmente aumentato in ragione di un coefficiente moltiplicativo definito sulla base dell'interesse pubblico sotteso all'intervento.

L'Amministrazione si riserva di affinare i criteri e le modalità di valutazione dei crediti in sede di PI anche tenendo in considerazione meccanismi incentivanti che tengono conto degli elementi che caratterizzano l'intervento (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'interesse pubblico sotteso alla demolizione, i costi di demolizione dei manufatti; il costo di idoneizzazione delle aree, ecc.).

Directive per il PI:

Il PI dovrà, a partire da quanto previsto nei commi precedenti e in conformità ed attuazione delle strategie del PAT, individuare gli elementi incongrui la cui demolizione comporterà la maturazione di credito edilizio, le modalità della loro demolizione, le aree che ospiteranno il credito edilizio maturato.

I crediti sono prioritariamente destinati alla commercializzazione. A questo scopo il PI potrà attribuire agli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi, indici di edificabilità differenziati allo scopo di consentire il trasferimento e l'acquisizione di quote di capacità edificatoria riconosciute attraverso il credito. Inoltre, i crediti edilizi potranno essere trasferiti, secondo modalità che il PI determina, su aree acquisite dall'Amministrazione attraverso l'impiego della perequazione urbanistica e su aree già di proprietà dell'Amministrazione.

In relazione agli obiettivi perseguiti il PI preciserà se a seguito del riconoscimento del credito edilizio le aree, eventualmente lasciate libere successivamente alla demolizione dei manufatti, dovranno essere acquisite dall'Amministrazione. Le aree acquisite dall'Amministrazione potranno essere impiegate come dotazioni territoriali ovvero per la realizzazione di opere e attrezzature pubbliche e realizzazione di edilizia residenziale pubblica.

Il PI prevede adeguata riserva di volume per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle direttive che precedono, sulla base delle previsioni di effettiva trasformabilità.

art. 50 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Regolamento AVS di fognatura

Regolamento di certificazione EMAS

Directive per il PI:

1. Il PI, con l'obiettivo di assicurare che l'attuazione delle previsioni urbanistiche di sviluppo e trasformazione avvenga secondo principi di sostenibilità e coerenza urbanistica, potrà definire specifici indirizzi per gli interventi di trasformazione del territorio con particolare attenzione alla sostenibilità, all'inserimento nel paesaggio, alla progettazione idraulica, alla sicurezza rispetto all'inquinamento da radon e all'inquinamento luminoso. A tal fine Gli interventi dovranno essere accompagnati da adeguati studi e soluzioni di mitigazione, sia in direzione della riduzione del consumo energetico, che in quello dell'utilizzo di fonti rinnovabili, che di compensazione dell'impatto idraulico.

2. In particolare, con riferimento allo smaltimento dei reflui, gli indirizzi di cui sopra, dovranno prevedere:

a. nelle aree di urbanizzazione consolidata: lo smaltimento delle acque nere dovrà essere previsto esclusivamente nella rete fognaria comunale ove esistente;

b. nelle aree di urbanizzazione diffusa, nei CS e nei casi ove sia dimostrata l'impossibilità di allaccio alla rete fognaria comunale è consentito l'utilizzo di impianti di fitodepurazione, subirrigazione, fosse Imhoff, etc. purché corredati da una relazione geologica che attesti l'idoneità del terreno in relazione alla tipologia di smaltimento prevista;

c. in tutte le aree a rischio idrogeologico gli impianti fognari dovranno avere caratteristiche tali da resistere alle deformazioni provocate dai movimenti del terreno.

3. Per quanto concerne la prevenzione del rischio da alto potenziale di radon, come definito dalla DGRV n.79 del 18/01/2002, il PI dovrà prevedere appropriate disposizioni, quali ad esempio la realizzazione di vespai, pozzetti e canali di ventilazione in modo da ridurre l'ingresso di tale gas nelle abitazioni, anche con riferimento alle tecniche rimediali e preventive descritte nell'allegato 4 della DGRV sopraccitata.

4. In materia di inquinamento luminoso gli interventi dovranno rispettare quanto contenuto nella Legge Regionale 7 agosto 2009 n.17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici."

5. Le NTO del Piano degli Interventi dovranno prevedere che gli interventi sui percorsi e sulle piste da fondo siano accompagnati da adeguati studi di inserimento, che considerino non solo le caratteristiche fisiche delle opere, ma anche le modalità della loro fruizione e della realizzazione dei cantieri

art. 51 – NORME SPECIALI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

Ai sensi dell'art. 10 delle Norme del PTCP il Comune dovrà partecipare alla verifica e cura dell'assetto della rete idraulica minore, provvedendo alla predisposizione del "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica e con la Provincia, approntando, in forma organica e integrata, sulla base di apposite analisi e previsioni, la pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche.

Il PAT, con l'obiettivo di assicurare il buon funzionamento e la sicurezza idraulica del territorio, stabilisce comunque le seguenti norme speciali a cui assoggettare gli interventi di trasformazione previsti.

direttive per il PI Il PI dovrà adeguarsi ai contenuti della D.G.R.V. n. 2948/2009, a tutte le norme di settore (PAI, ecc...) e alle eventuali modifiche che ne seguiranno.

In sede di PI dovranno essere aggiornate con apposite schede puntuali, prodotte per ciascuna area soggetta a trasformazione urbanistica, le analisi riportate nello studio di compatibilità idraulica che accompagna il PAT.

E' fatto obbligo della valutazione della compatibilità idraulica per le future pratiche urbanistiche.

Ogni intervento di trasformazione che comporti l'impermeabilizzazione del suolo dovrà prevedere il preventivo invio all'ente gestore del progetto del dimensionamento e dei particolari delle misure di compensazione idraulica.

In particolare gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti norme specifiche:

NUOVA EDIFICAZIONE In fase di redazione del PI negli interventi di nuova edificazione dovranno essere garantiti volumi di invaso adeguati alla mitigazione idraulica degli interventi. A tal fine, in fase di progettazione degli interventi che comportano una impermeabilizzazione superiore a 0,1 ha, dovrà essere effettuato il calcolo del volume di invaso necessario e dovrà essere previsto un bacino con volume maggiore tra quello calcolato e i minimi sottoriportati. Nel calcolo del volume di invaso non dovranno essere computate eventuali vasche di prima pioggia.

Le superfici destinate agli invasi dovranno esser vincolate all'inedificabilità assoluta e all'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo.

Ogni opera di mitigazione dovrà essere oggetto di regolare manutenzione, per non ridurre l'efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge. In particolare gli invasi a cielo aperto dovranno rimanere liberi da vegetazione invadente quali grossi arbusti e alberature e non dovranno avere al loro interno attrezzature di alcun tipo (parchi giochi, panchine, depositi,...), così le condotte di invaso e quelle di svaso dovranno essere poste a quote opportune e utili a garantire l'accumulo del volume calcolato e dovranno venire opportunamente difese.

Tipologia d'intervento	Volumi min. di invaso (mc/ha)
Residenziale	500
Servizi	500
Produttive	500

Nei successivi studi di Compatibilità dovranno venire garantiti i seguenti volumi minimi di mitigazione:

- con riferimento a un tempo di ritorno di 50 anni (per opere raccoglienti un volume d'acqua meteorica in invaso con scarico nella rete superficiale superiore o uguale al 50%) **550 mc/ha;**

- con riferimento a un tempo di ritorno di 100 anni (per opere raccoglienti un volume d'acqua meteorica in invaso con scarico nella rete superficiale inferiore al 50%)
640 mc/ha.

Per gli interventi riguardanti impermeabilizzazioni inferiori ai 0.1 ha sarà sufficiente l'adozione di buoni criteri costruttivi per la riduzione delle superfici impermeabili o di mitigazioni idrauliche determinate direttamente sulla base dei volumi minimi.

INVASI I bacini di laminazione con percolazione in falda del volume invasato dovranno, in conformità con le direttive regionali, essere dimensionati a partire da uno specifico studio geologico con prove "in situ" che verifichi la permeabilità del suolo, la posizione della falda nella stagione umida, l'acclività del terreno e la presenza di potenziali piani di slittamento. Qualora dovesse essere riscontrata la possibilità di adottare sistemi di filtrazione, dovrà essere sentito il parere dell'ente gestore. Nel caso di lottizzazioni che utilizzino vie d'acqua pubbliche o private per lo scarico nel tempo dei volumi invasati, la relazione di progetto dovrà riportare lo stato di fatto. Negli interventi che prevedono scarichi in corsi d'acqua demaniali, la relativa portata non dovrà superare il valore di 3-5 l/s per ettaro. Qualora il punto di scarico avvenga in corsi d'acqua pubblici dovrà essere acquisita la relativa concessione idraulica.

Ove si preveda lo scarico in rete fognaria e qualora il recapito finale sia in rete, la portata, in relazione alla morfologia locale, dovrà essere inferiore a 5 l/s per ettaro e comunque subordinata all'approvazione dell'ente gestore della rete.

PARCHEGGI Tutte le aree a parcheggio dovranno essere realizzate con pavimentazione poggiate su vespaio in materiale arido permeabile dello spessore minimo di 50 cm e condotte drenanti con diametro min. di 200 mm alloggiato sul suo interno e collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie.

STRADE Nella realizzazione di nuove strade si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno.

Titolo 5 – NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 52 – SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160

Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55

L'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. n.160/2010 “Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art.38, comma3, del D.L. n.112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008”, dovrà avvenire secondo il dettato normativo della L.R. n.55/2012, ed in coerenza con i criteri generali delle circolari regionali in materia.

La procedura SUAP è normativamente determinata e ad essa si rinvia.

Gli interventi disciplinati mediante Sportello unico per le attività produttive sono consentiti in aggiunta al carico insediativo definito dal PAT per ciascun ATO.

La procedura SUAP è applicabile su tutto il territorio .

84

art. 53 – LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLE TRASFORMAZIONI

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; art. 40

Definizioni:

1. Ai fini della valutazione degli effetti delle azioni di trasformazione del territorio previste nel PAT sull’ambiente, sui CS e sui Beni culturali e paesaggistici, costituiscono fonte di riferimento i fattori di valutazione degli effetti contenuti nella VAS in cui viene dimostrata la coerenza tra impatti e contenuti del PAT.

2. Le componenti ambientali e gli indicatori da sottoporre a monitoraggio sono quelli contenuti nel Rapporto Ambientale allegato al presente PAT e riportato al successivo comma 8; quando opportuno e necessario potranno motivatamente essere aggiunti degli indicatori ora non individuati per il monitoraggio.

3. Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura degli Uffici comunali, avvalendosi anche delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.

4. Per ogni nuovo insediamento o per le modifiche di destinazioni d'uso comportanti incremento di produzione di reflui, deve essere valutata preventivamente la presenza di un efficiente sistema di depurazione e smaltimento ovvero la possibilità di una sua contestuale realizzazione, in modo da garantire la tutela del corpo idrico ricettore ed il rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle vigenti normative in materia.

5. In deroga a quanto prescritto nel precedente punto 4, in caso di inattuabilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria, le trasformazioni sono ritenute ammissibili solo quando venga garantito un trattamento depurativo autonomo e valutato preventivamente l'impatto dello scarico depurato sulla qualità del corpo idrico ricettore, escludendo l'insorgenza di problemi igienico-sanitari connessi al sistema di smaltimento e garantendo il rispetto delle condizioni locali di vulnerabilità idrogeologica; tale trattamento depurativo autonomo dovrà essere individuato **in conformità con l'art. 21 del Piano di Tutela delle Acque (DGRV 842 del 15/05/2012)** privilegiando il ricorso a sistemi caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico, elevati rendimenti depurativi, possibilità di riutilizzo delle acque depurate.

6. Per gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti o modificazioni d'uso di quelli esistenti tali da comportare significativi incrementi dei consumi energetici deve essere verificata e garantita l'adozione di idonee misure di razionalizzazione e contenimento dei consumi, nonché la possibilità di utilizzo di fonti energetiche alternative, perseguendo le finalità di risparmio energetico e di ottimizzazione dei consumi in conformità alle normative vigenti.

7. Gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti debbono contenere la dimostrazione di avere valutato, per quanto possibile, i fattori climatici e i parametri meteorologici (con particolare riferimento all'esposizione, ai venti, all'irraggiamento solare, alle specifiche condizioni microclimatiche del sito, etc.), al fine di ottimizzare le diverse allocazioni e le correlate soluzioni progettuali in un'ottica di sostenibilità ambientale (massimizzazione del risparmio energetico e di risorse naturali in generale, minimizzazione dell'esposizione ad emissioni di inquinanti in atmosfera, etc.); i nuovi insediamenti debbono comunque essere pianificati in coerenza con i contenuti del PCZA.

8. Di seguito si riporta il Piano di Monitoraggio

Matrice/obiettivi	indicatore	tipo	ente	valore attuale	2015	2020
1. ARIA Qualità dell'aria	CO (monossido di carbonio) <i>unità di misura: mg/m³</i> <i>valore di riferimento: 10 mg/m³</i>	D	Comune ARPAV			
1. ARIA Qualità dell'aria	NO2 (biossido di azoto) <i>unità di misura: µg/m³</i> <i>valore di riferimento: 200 µg/m³</i>	D	Comune ARPAV			
1. ARIA Qualità dell'aria	O3 (ozono) <i>unità di misura: µg/m³</i> <i>valore di riferimento: 120 µg/m³</i>	D	Comune ARPAV			
1. ARIA Qualità dell'aria	C6H6 (benzene) <i>unità di misura: µg/m³</i> <i>valore di riferimento: 5 µg/m³</i>	D	Comune ARPAV			
1. ARIA Qualità dell'aria	PM10 (polveri) <i>unità di misura: µm/m³</i> <i>valore di riferimento: 50 µm/m³</i>	D	Comune ARPAV	C		
3. ACQUA Qualità delle acque superficiali	SECA <i>unità di misura: classe</i> <i>valore di riferimento: da 1-5</i>	D	ARPAV	S		
3. ACQUA Qualità delle acque superficiali	IBE <i>unità di misura: classe</i> <i>valore di riferimento: da I-V</i>	D	ARPAV	S		
3. ACQUA Qualità delle acque superficiali	LIM <i>unità di misura: giudizio</i>	D	ARPAV	S		

Matrice/obiettivi	indicatore	tipo	ente	valore attuale	2015	2020
4. SUOLO e SOTTOSUOLO Controllo dei livelli di urbanizzazione - Rif. "ATLANTE del TERRITORIO e dell'AMBIENTE"	Superficie Agricola Utilizzata (SAU) <i>unità di misura: mq</i>	C	Comune			
6. BIODIVERSITA' Compromissione delle relazioni ecologiche e ambientali (monitorare le azioni di riqualificazione degli elementi riconosciuti parti della rete ecologica e il rispetto degli obiettivi di tutela delle invariante ambientali; monitorare inoltre l'attuazione di misure di mitigazione dirette a una maggiore connettività ambientale anche in ambito insediativo)	Lunghezza reti ecologiche <i>unità di misura: ml</i>	C	Comune			
	Aree boscate <i>unità di misura: mq</i>			S		
	Fasce tampone <i>unità di misura: mq</i>					
7. PAESAGGIO – PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO Mancata valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico testimoniali (monitorare l'attuazione di progetti o programmi di valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico testimoniali, in particolare per quanto riguarda il tema della loro fruibilità attraverso una rete ciclopedonale)	Lunghezza Piste ciclabili (estensione e percorsi disponibili) <i>unità di misura: ml</i>	C	Comune	M		
	Interventi su edifici storici <i>unità di misura: elenco</i>					

Matrice/obiettivi	indicatore	tipo	ente	valore attuale	2015	2020
8. AGENTI FISICI Criticità relative ai livelli di inquinamento acustico soprattutto delle aree prossime alle maggiori infrastrutture viarie	Abitanti esposti al rumore stradale <i>unità di misura: n. abitanti</i>	C	Comune			
	Attuazione della zonizzazione acustica <i>unità di misura: valutazione</i>			S		
8. AGENTI FISICI Livelli di radon tendenzialmente superiori a quelli previsti dalla legge (monitorare il livello di radon e, nel caso di superamento dei valori di riferimento, monitorare l'attuazione di misure di risanamento)	Abitanti esposti <i>unità di misura: n. abitanti</i>	C	ARPAV	C		
9. SOCIO ECONOMICO Rifiuti (monitorare la quantità di rifiuti raccolti e la percentuale di raccolta differenziata)	Rifiuti prodotti (totale) <i>unità di misura: Kg</i>	D	Comune	S		
	Rifiuti prodotti (procapite) <i>unità di misura: Kg</i>	D		S		
	Raccolta differenziata (RD) <i>unità di misura: %</i>	D		S		
9. SOCIO ECONOMICO Energia (monitorare la quota di consumi energetici derivata da fonti rinnovabili)	Energia da fonti rinnovabili <i>unità di misura: Kw</i>	C	Comune			

art. 54 – MISURE DI SALVAGUARDIA

riferimenti legislativi e a documenti comunali:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, articolo12, commi 3 e 4

1. Dalla data di adozione del PAT e fino alla sua approvazione si applicano le misure di salvaguardia, previste dalla 1902/1952 e successive modificazioni. Il periodo massimo di salvaguardia è di cinque anni, quando lo strumento sia stato trasmesso per l'approvazione entro un anno dall'adozione e, in ogni altro caso, di tre anni.

2. L'approvazione del PAT, comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti per le parti incompatibili. Sono comunque garantiti i lavori inerenti i PUA già adottati alla data di adozione del PAT e degli Sportelli unici già avviati alla stessa data di adozione del PAT.

3. L'approvazione del PAT comporta la decadenza degli atti amministrativi per le parti incompatibili. Sono comunque garantiti i lavori iniziati se ne sono rispettati i termini per l'ultimazione.



Comune di Recoaro Terme

Provincia di Vicenza
Ufficio Tecnico Comunale

Prot. n. 2537

li 12 marzo 2015

Oggetto: PAT del Comune di Recoaro Terme - Elaborati aggiornati.

**Alla Provincia di Vicenza
SETTORE URBANISTICA
C.trà Gazzolle 1
36100 VICENZA**

In allegato alla presente si consegnano gli elaborati del PAT in oggetto, aggiornati ed adeguati a quanto stabilito dal parere VTPU n. 66523 del 25.09.2014, al parere motivato della Commissione regionale VAS n. 201 del 23.10.2014, al parere per la valutazione di compatibilità idraulica del Genio civile regionale prot. 53610 del 05.02.2013 pratica P20/2012 che fa proprio il parere del Servizio Forestale regionale prot. 38337 del 28.01.2013, al parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto prot. 0012732 del 01.08.2014 che fa propria la nota della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto prot. 8641 del 02.07.2014, al parere Pasubio Distribuzione Gas prot. 380 del 24.06.2014, al parere ARPAV prot. 66130 del 01.07.2014, alla nota IRVV prot. 2236 del 02.07.2014, al decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 4 del 21.01.2015.

Con la presente

SI CERTIFICA

pertanto che la seguente documentazione:

1. ELABORATI ANALITICI:

- 1.1 Banca dati alfanumerica e vettoriale costituente il Quadro conoscitivo comprensivo delle analisi agronomiche e geologiche;
- 1.2 Relazione di progetto;
- 1.3 Relazione sintetica;
- 1.4 Superficie Agricola Utilizzata;
- 1.5 Posterplan. Le azioni del piano;

2. ELABORATI PRESCRITTIVI:

- 2.1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- 2.2 Carta delle invarianti;
- 2.3.a Carta delle fragilità. Componenti idrogeologiche;
- 2.3.b Carta delle fragilità. Altre componenti;
- 2.4 Carta della trasformabilità;
- 2.5 Norme d'attuazione.

3. ELABORATI VALUTATIVI:

- 3.1 VAS.Rapporto Ambientale;
- 3.1.1 VAS.RA allegato Atlante del territorio e dell'ambiente;
- 3.1.2 VAS.RA allegato Uso territorio
- 3.2 VAS. Sintesi non tecnica;

- 3.3 Valutazione di incidenza ambientale;
- 3.4 Studio di compatibilità idraulica;

è adeguata ai sopraccitati pareri e agli atti ad essi allegati.

Con l'occasione si trasmettono altresì:


- Dichiarazione di sintesi denominata "3.5 VAS. Dichiarazione di sintesi finale" che entra a far parte integrante del PAT.
- "Relazione di adeguamento";

Distinti saluti.

IL SINDACO


Giovanni Cole
(timbro e firma)

IL TECNICO RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO


Fred Testa
(timbro e firma)

I PROGETTISTI DEL PIANO



Ingegnere Architetto
Urbanista paesaggista e
Urbanista di Vicenza

**NICOLA
MOLINARI**

Nicola Molinari
(timbro e firma)



Luca Zanello
(timbro e firma)